

Pierluigi Chiassoni  
Codici interpretativi.  
Progetto di voce per un *Vademecum* giuridico

“Non può all’interprete esser limitata la scelta delle vie che debbono condurlo al suo scopo, ed infiniti sono gli spiragli donde può penetrare la luce che egli cerca”

Santi Romano

“Gli uomini intelligenti non si lasciano limitare da norme, regole, metodi, neppure da metodi ‘razionali’, ma sono opportunisti, ossia utilizzano quei mezzi mentali e materiali che, all’interno di una determinata situazione, si rivelano i più idonei al raggiungimento del proprio fine”

Paul K. Feyerabend

### 1. Domande preliminari

Che cosa fanno gli operatori del diritto – i giudici, i giuristi, i pubblici amministratori con competenze legali – quando “interpretano” la Costituzione, una legge, o un regolamento?

L’interpretazione dei documenti normativi è, in un qualche senso e/o in una qualche misura, una “questione di regole”?

Se è una questione di regole, di che tipo di “regole” si tratta?

Qual è, in particolare, il loro contenuto? Qual è, inoltre, la loro *forma logica*, al di là della *forma grammaticale* accidentalmente assunta nei discorsi dei giurisperiti? Chi, o cosa, le produce? E quale “forza” hanno rispetto alle attività degli interpreti?

In questo progetto di voce per un *Vademecum* giuridico, mi propongo di delineare una risposta a tali quesiti (o a buona parte di essi), distinguendo due insiemi di operazioni “interpretative”, tra loro correlati – che denominerò, rispettivamente: “interpretazione testuale” e “interpretazione metatestuale” dei documenti normativi –, e ponendo l’accento, nei termini che si vedrà, sui codici interpretativi che vi presiedono.

### 2. L’interpretazione testuale dei documenti normativi

Le costituzioni, le leggi costituzionali, i regolamenti e le direttive comunitari, le leggi ordinarie dello stato, i decreti legislativi, le leggi regionali, i regolamenti

del governo, e in genere tutti i documenti che, in una data organizzazione giuspolitica, si considerano “fonti del diritto”, sono, da un punto di vista empirico, dei *testi*<sup>1</sup>. Si tratta, in particolare: (a) di insiemi di enunciati – espressioni in lingua sintatticamente compiute, che si suole anche denominare “frasi” o “proposizioni”<sup>2</sup>; (b) redatti mediante i segni grafici di una lingua naturale – ad esempio: la lingua italiana; (c) formati e pubblicati secondo le modalità stabilite da norme sulla produzione giuridica<sup>3</sup>; (d) che, in quanto formati e pubblicati nei suddetti modi, si suole assumere esprimano “norme”, “imperativi”, “regole”, “precetti”, “disposizioni”, o “principi” giuridici di un qualche tipo.

I giuristi sono soliti non distinguere – o perlomeno, non distinguere in modo accurato e costante – tra i documenti normativi e i loro significati; è un fatto, ad esempio, che i termini “disposizione” e “norma” – di gran lunga i più utilizzati nel riferirsi ai (presunti) componenti elementari del diritto positivo – siano usati in modo casuale: per denotare, ora un qualunque enunciato del discorso delle fonti (di solito, un enunciato legislativo); ora il significato normativo di un tale enunciato; ora, indistintamente, le due cose insieme<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> L'affermazione sembra evocare lo spettro del signor de la Palisse. Vi sono però, come vedremo subito, delle ottime ragioni per questa (apparente) ovvietà. Sulla natura linguistica “del diritto”, o di singole sue “fonti”, per nulla lapalissiana fino a una sessantina d'anni fa, occorre anzitutto rinviare ai contributi pionieristici di Oppenheim, *Outlines of a Logical Analysis of Law*; Williams, *Language and the Law* (“law is only a special department of language”, p. 71); Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*; e Scarpelli, *Filosofia analitica e giurisprudenza*; cfr. inoltre i saggi raccolti in Scarpelli (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*; un inventario delle principali posizioni in Di Lucia, *Introduzione. Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*, pp. 9 ss.; riferimenti bibliografici in Scarpelli, Di Lucia (eds.), *Il linguaggio del diritto*, pp. 25 ss. Anche l'affermazione secondo cui le leggi ecc. sono testi “da un punto di vista empirico” può apparire discutibile a chi ritenga che un tale modo di vedere metta in ombra la natura “culturale”, “istituzionale” e, dunque, “spirituale” dei testi normativi giuridici. Mi sembra tuttavia che, pur tenendo conto di questo *caveat*, vi siano ottime ragioni teoriche per configurare i testi come dati empirici nel senso che sarà precisato subito: o, se si vuole, come un particolare tipo di “forma rappresentativa sensibile”, secondo la nota espressione bettiana (cfr. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, pp. 40 ss.).

<sup>2</sup> Cfr., però, Sabatini, *Analisi del linguaggio giuridico*, pp. 675 ss.

<sup>3</sup> Sono “norme sulla produzione giuridica”: (a) le norme di competenza organica, o soggettiva, che conferiscono a un organo il potere di produrre norme di un certo tipo; (b) le norme procedurali, che disciplinano le procedure mediante le quali certe norme possono e/o debbono essere prodotte dall'organo competente; (c) le norme di competenza materiale positiva, che individuano le materie su cui un organo può produrre norme; (d) le norme di competenza materiale esclusiva, che riservano a un organo la competenza a produrre norme in una data materia; (e) le norme contenutistiche, che impongono o precludono determinati contenuti per le norme che saranno prodotte dall'organo competente in una data materia. Cfr. Guastini, *Distinguendo*, parte IV, cap. II; Id., *Il diritto come linguaggio*, pp. 83 ss.

<sup>4</sup> Cfr., p.e., Ascarelli, *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, pp. 481 ss.

Si tratta tuttavia di un abito linguistico censurabile, poiché incompatibile con le esigenze di chiarezza e distinzione, disattendendo le quali le “speculazioni” dei giuristi divengono delle “trame di discorsi malfermi”, come ebbe a osservare John Austin, il fondatore della *analytical jurisprudence*.

Accogliendo un suggerimento di semantica terapeutica formulato da autorevoli studiosi a partire dagli anni Cinquanta, appare pertanto opportuno tenere rigorosamente distinti i due piani, anche a livello terminologico: riservando, ad esempio, il nome di *disposizione* a ciascun enunciato del discorso delle fonti, e il nome di *norma* – e più precisamente: di *norma esplicita* o *norma espressa* – a ciascuno dei significati attribuibili, in via cumulativa o alternativamente, a una disposizione<sup>5</sup>.

Così intesa, la distinzione tra *disposizioni* e *norme esplicite* si rivela un utile strumento ai presenti fini, poiché fornisce l'ossatura concettuale di una configurazione teorica – a mio avviso, perspicua – di quella fondamentale attività, nell'ambito di esperienza giuridico, che viene talora denominata “interpretazione in senso largo”, talora “interpretazione in senso stretto” (su queste espressioni, cfr. *infra*, § 15), e qui chiamerò *interpretazione testuale*<sup>6</sup>.

In particolare, alla luce della distinzione tra disposizioni e norme esplicite, l'*interpretazione testuale* dei documenti normativi può essere caratterizzata come l'*attività intellettuale, informata alle direttive di un codice ermeneutico*<sup>7</sup>, che

e, da ultimo, Azzariti, *Interpretazione e teoria dei valori*, pp. 240 ss., nonché Fiandaca, *Ermeneutica e applicazione giudiziale nel diritto penale*, pp. 301 ss.

<sup>5</sup> Il suggerimento, ancorché formulato con una terminologia non uniforme, si registra p.e. nei seguenti saggi: Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, pp. 342 ss.; Gianini, *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme*, pp. 902 ss.; Crisafulli, *Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria*, pp. 929 ss.; Ascarelli, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, pp. 361 ss.; Crisafulli, *Disposizione (e norma)*, pp. 195 ss.; Tarello, *Il “problema dell'interpretazione”: una formulazione ambigua*, pp. 357 ss.; Scarpelli, *Il metodo giuridico*, pp. 553 ss.; Tarello, *Diritto, enunciati, usi*, parti II e III; Guastini, *Dalle fonti alle norme*, cap. I; cfr. inoltre: Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, parte II, cap. 1, § 3, cap. IV; Zagrebelsky, *Il sistema delle fonti del diritto*, pp. 68-69; Bulygin, *Sull'interpretazione giuridica*; Paladin, *Le fonti del diritto italiano*, pp. 100 ss.; Bin, *Capire la costituzione*, pp. 45-47, 190; Chiassoni, *La giurisprudenza civile*, pp. 261 ss.; Viola-Zaccaria, *Diritto e interpretazione*, pp. 239 ss.; Monateri, “*All this and so much more*”: *critica all'argomentazione e non interpretivismo*, pp. 163 ss.

<sup>6</sup> Per un uso parzialmente diverso del sintagma, cfr. Sacco, *Interpretazione del diritto. Dato oggettivo e spirito dell'interprete*, pp. 111 ss.; Sacco, *L'interpretazione*; parla di “textual interpretation”, per riferirsi però alla propria *dottrina originalista* dell'interpretazione della costituzione e delle leggi, Scalia, *Common-Law Courts in Civil-Law System*.

<sup>7</sup> Si tratta in particolare, anticipando quanto si dirà in seguito, di direttive di origine dottrinale e/o giudiziale, ma tradizionalmente imputate al diritto positivo: vuoi in quanto regole espresse, o richiamate, da singole disposizioni; vuoi in quanto regole che si assume

*consiste nell'attribuire a singole disposizioni un significato, contestualmente accreditato o potenzialmente accreditabile come giuridicamente corretto, e costituito da una o più norme esplicite.*

### 3. Operazioni d'interpretazione testuale

L'interpretazione testuale è un'attività composita, che si articola in una serie di operazioni tra loro collegate, e talora assai complesse, tra cui occorre annoverare:

- 1) l'analisi grammaticale delle disposizioni (§ 4);
- 2) la determinazione del significato delle disposizioni (§§ 5-10); nonché, nei termini e per le ragioni che si esporranno,
- 3) la (eventuale) formulazione di argomenti in favore del significato attribuito alle disposizioni (§ 12).

### 4. Analisi grammaticale delle disposizioni

Gli aspetti notevoli dell'*analisi grammaticale*, come intesa qui, sono tre:  
*in primo luogo*, è un'operazione che si situa, per così dire, al "grado zero" dell'interpretazione testuale;

*in secondo luogo*, è un'operazione solitamente inclusa nella c.d. *interpretazione letterale o grammaticale* della disposizione<sup>8</sup>;

*in terzo*, e ultimo, *luogo*, è un'operazione sovente condotta in modo irreflessivo.

Per quest'ultima ragione, volendo fornire una disamina per quanto possibile esaustiva e puntuale delle operazioni che si compiono nell'interpretazione testuale di una disposizione, è parso opportuno trattare dell'analisi grammaticale delle disposizioni separatamente rispetto alle operazioni di determinazione del loro significato.

Occorre avvertire, però, che si tratta di un'attività empiricamente non scindibile dalle operazioni di determinazione del significato di una disposizione, che può nondimeno essere oggetto di una o più direttive ermeneutiche a essa specificamente indirizzate, le quali funzionano da direttive metodologiche circa l'*applicazione* – e se del caso, la *disapplicazione* e la *surrogazione* – delle regole grammaticali e sintattiche della pertinente lingua naturale.

Ciò premesso, mediante l'analisi grammaticale di una disposizione (che pre-

siano "necessariamente" implicite in ogni ordinamento positivo e/o desumibili dalla "natura" stessa dei documenti oggetto d'interpretazione.

<sup>8</sup> Su cui cfr., da ultimo, i saggi raccolti in Velluzzi (ed.), *Significato letterale e interpretazione del diritto*.

suppone, ovviamente, la previa identificazione della disposizione stessa all'interno di un testo normativo, in quanto entità grammaticale delimitabile da altre iscrizioni contigue, sulla base di una qualche nozione di "enunciato": cfr. *infra*, § 15.1.), l'interprete perviene a risultati del seguente tipo:

(i) identifica la *funzione grammaticale* dei segni linguistici utilizzati nella disposizione, procedendo a una loro, sia pure provvisoria, categorizzazione nei termini delle c.d. parti della frase (articolo, nome, aggettivo, verbo, avverbio, preposizione, ecc.);

(ii) identifica la *funzione logica* dei segni linguistici utilizzati nella disposizione, procedendo a una loro, sia pure provvisoria, categorizzazione nei termini dell'analisi logica della frase (soggetto, predicato, complemento, attributo, apposizione, ecc.);

(iii) identifica la *struttura sintattica* della disposizione, accertando in particolare se si tratti di una struttura *semplice*<sup>9</sup> o *complessa*; e qualora si tratti di una struttura complessa, individuando i rapporti di coordinazione o di subordinazione tra le diverse proposizioni che la compongono<sup>10</sup>.

Sotto quest'ultimo profilo, l'analisi grammaticale serve a mettere in luce le eventuali ambiguità "sintattiche" della disposizione: permette di stabilire, in particolare, se la disposizione esprima, sia pure *in potentia*, due o più norme *cumulativamente* (come, ad es., l'art. 248, comma 1, c.c. e innumerevoli altre), ovvero *alternativamente* (come, ad es., la disposizione "È punibile l'incitamento al delitto che sia stato commesso in un paese straniero", e altre di analoga struttura<sup>11</sup>).

##### 5. Determinazione del significato delle disposizioni

La *determinazione del significato* di una disposizione consiste in due operazioni interdipendenti, ma logicamente distinte:

la determinazione del *significato delle singole espressioni* (parole e locuzioni) usate nella disposizione;

<sup>9</sup> Come, ad es.: "La libertà personale è inviolabile", art. 13, comma 1, Cost.; "Il domicilio è inviolabile", art. 14, comma 1, Cost.; "L'azione è imprescrittibile", art. 248, comma 2, c.c.; "Vietato fumare", ecc.

<sup>10</sup> Ha una struttura complessa coordinata, o paratattica, p.e., l'art. 248, comma 1, c.c.: "L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse"; hanno invece una struttura complessa subordinata, o ipotattica, disposizioni come, p.e.: "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore", art. 54, comma 2, Cost.; "Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente", art. 248, comma 3, c.c.

<sup>11</sup> Sui "problemi sintattici" che possono presentarsi all'interprete di una disposizione, cfr., per tutti, Ross, *Diritto e giustizia*, cap. IV; Tarello, *L'interpretazione della legge*, cap. III.

la determinazione del *significato* della disposizione *nel suo complesso* – o determinazione del *significato complessivo* della disposizione.

Invero – come è agevole rilevare non appena ci si soffermi sulla meccanica dell'attribuzione di senso a una disposizione, apparirà chiaro trattando dei *risultati* dell'interpretazione testuale delle disposizioni (*infra*, § 13), e si ritiene pacifico, per gli enunciati in genere, nella filosofia del linguaggio e nella linguistica post-fregeane – il significato (complessivo) di una disposizione non dipende unicamente dai significati delle singole espressioni che la compongono, quali sono registrati, ad esempio, nei dizionari della pertinente lingua naturale, che si tratterebbe di sommare in una sorta di computo linguistico; dipende, al contrario, da una più ampia serie di fattori, tra cui occorre annoverare:

(1) la *struttura sintattica della disposizione*, alla luce delle pertinenti regole grammaticali (fin qui il c.d. “principio compositivo” di Frege, e le teorie fregeane<sup>12</sup>);

(2) il *contesto linguistico specifico della disposizione* – o, nella terminologia della linguistica testuale: il *co-testo*, vale a dire l'intero documento normativo, o la parte “pertinente” del documento normativo al quale appartiene la disposizione da interpretare, ritagliata dall'interprete secondo determinati criteri di “pertinenza”;

(3) l'*intertesto della disposizione*, costituito da tutti gli altri testi – normativi e non-normativi – di cui l'interprete ritenga di dovere e/o potere tenere conto nell'interpretare la disposizione;

(4) lo specifico *contesto extra-linguistico della disposizione* – talora anche denominato “situazione” o, semplicemente, “contesto”<sup>13</sup> – alla luce del quale, secondo il giudizio dell'interprete, la disposizione dev'essere parimenti interpretata, che può consistere a sua volta in un ampio e composito insieme di dati<sup>14</sup>.

Nella teoria contemporanea dell'interpretazione giuridica, una posizione di rilievo è occupata dalle *concezioni semantiche* dell'interpretazione dei documenti normativi, secondo cui:

(i) i problemi propriamente *interpretativi* che sorgono nella pratica del diritto

<sup>12</sup> Su cui cfr., p.e., Horwich, *Meaning*, cap. II.

<sup>13</sup> Cfr., p.e., Ross, *Diritto e giustizia*, cap. IV.

<sup>14</sup> Nel suo modello teorico dell'“interpretazione operativa”, Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, nonché Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, distingue, in particolare, tre diversi “contesti” ermeneuticamente rilevanti: un contesto “linguistico”, un contesto “sistemico”, e un contesto “funzionale”; Guastini, *Realismo e antirealismo nella teoria dell'interpretazione*, pp. 43 ss., distingue parimenti tra un “contesto” sistematico-testuale, costituito dal discorso delle fonti nelle innumerevoli combinazioni dei suoi elementi, e un contesto dogmatico, costituito dalle “tesi dogmatiche elaborate dai giuristi” indipendentemente dall'interpretazione “di questo o quell'enunciato normativo”; Chiassoni, *La giurisprudenza civile*, pp. 597 ss., enumera, a titolo esemplificativo, diciotto diversi “sistemi” alla luce dei quali una disposizione può essere interpretata.

sono dello stesso tipo di quelli che sorgono nell'interpretare una qualunque espressione in una lingua naturale;

(ii) si tratta, in particolare, di problemi la cui origine è squisitamente *linguistica*: sorgerebbero infatti a causa dell'ambiguità e, soprattutto, della vaghezza (attuale o potenziale) del significato dei segni descrittivi (“casa”, “bosco”, “veicolo”, “contratto sacrilego”, ecc.);

(iii) l'interpretazione consiste, nella maggior parte dei casi, nell'attribuire ai segni descrittivi il “loro” significato, quale risulta dalle “regole semantiche” che ne registrano le modalità d'uso, ed è, in quanto tale, un'attività puramente (ri)cognitiva;

(iv) soltanto qualora le regole semantiche non permettano di determinare, ad esempio, se una certa cosa rientri, o no, nel denotato di un segno descrittivo, l'interprete non potrà fare a meno – salvo che possa astenersi dall'interpretare (e dal decidere) – di ricorrere a una ridefinizione stipulativa parziale del segno descrittivo indeterminato, sulla quale incideranno fatalmente i suoi atteggiamenti epistemici, le sue credenze, e le sue posizioni assiologiche.

Le concezioni semantiche suggeriscono, in conclusione, di considerare l'interpretazione giuridica come un'attività che consiste essenzialmente, per ciascun interprete, nel fare ricorso alla propria *competenza linguistica* e, in particolare, alle proprie conoscenze lessicali; salvo prendere atto degli inevitabili e fisiologici “fallimenti” dei linguaggi naturali (*language failures*), e porvi rimedio mediante le stipulazioni incidentali cui si è accennato poc'anzi<sup>15</sup>.

Le concezioni semantiche offrono, dell'interpretazione dei documenti normativi, un'immagine riduttiva e deformante.

Un tale difetto si può cogliere da non meno di due diverse prospettive. In primo luogo, dal punto di vista dell'esperienza giuridica – e in particolare, delle regole che, come si dirà tra poco, in essa tradizionalmente presiedono all'interpretazione testuale delle disposizioni; in secondo luogo, dal punto di vista delle teorie pragmatiche dell'interpretazione degli enunciati in una lingua naturale –

<sup>15</sup> Cfr., per tutti, quanto affermato in Bulygin, *On Legal Interpretation*; Id., *Cognition and Interpretation of Law*, pp. 34-35. Il nucleo delle concezioni semantiche presenta alcune sorprendenti affinità con la “dottrina del significato chiaro” delle leggi, secondo cui: (1) vi sono dei testi chiari, il cui significato è “in sé” e “obiettivamente” manifesto, evidente, o immediato; (2) poiché il linguaggio giuridico è una derivazione del linguaggio comune (*usuel*), i termini che il legislatore non abbia espressamente definito conservano il senso in principio immediato che possiedono in tale linguaggio; (3) l'oscurità di un testo non può derivare che dall'ambiguità o dall'indeterminatezza del senso usuale dei termini; (...) (5) il riconoscimento del carattere chiaro oppure oscuro di un testo non comporta alcuna previa interpretazione del testo: esso fornisce, al contrario, il criterio che permette di stabilire se l'interpretazione sia necessaria (e legittima) oppure no. Cfr. van de Kerchove, *La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique*, pp. 13-14.

relative, ad esempio, all'interpretazione degli enunciati proferiti nel corso di un'ordinaria conversazione, le cui "massime" mettono in luce come, in una *qualunque* transazione linguistica, la questione fondamentale che si pone ai singoli partecipanti non sia *che cosa fare* allorquando le regole semantiche si rivelino difettose, ma se, e in che misura, *cooperare* o *non cooperare* con gli altri partecipanti<sup>16</sup>.

L'esperienza giuridica e le ricerche di pragmatica linguistica suggeriscono che, al fine di dare adeguatamente conto dell'interpretazione testuale delle disposizioni normative, occorre abbandonare l'angusta prospettiva delle concezioni semantiche sopra richiamate, e appare opportuno adottare, invece, una più ampia prospettiva che, per contrasto, chiamerò "pragmatica". Quest'ultima prospettiva è informata a quattro tesi fondamentali, così formulabili:

(T1) L'interpretazione testuale può essere convenientemente intesa come un'attività, talora assai complessa, nella quale il significato di una disposizione viene determinato dall'interprete sulla base di un certo insieme di dati, o "risorse".

(T2) Le risorse di fatto utilizzate e/o utilizzabili, qui e ora, dagli operatori del diritto nell'interpretazione testuale delle disposizioni non sono esclusivamente, né prioritariamente, di natura linguistica (regole grammaticali e regole semantiche convenzionali).

(T3) La selezione, l'uso, e l'apprezzamento del valore pratico relativo delle risorse che si ritengono, di volta in volta, rilevanti al fine di determinare il significato giuridicamente corretto di una disposizione sono operazioni di fatto informate a direttive ermeneutiche e, in particolare, agli specifici *codici ermeneutici* utilizzati, consapevolmente o inconsapevolmente, dagli interpreti.

(T4) La selezione, l'uso, e l'apprezzamento del valore pratico relativo delle risorse che si ritengono, di volta in volta, rilevanti al fine di determinare il significato giuridicamente corretto di una disposizione sono *in ogni caso* – i.e., al di là degli effettivi processi mentali degli interpreti – delle operazioni opportunamente *ricostruibili* come informate a *codici ermeneutici*, onde metterne più chiaramente in luce i presupposti assiologici e metodologici, agevolando così un'eventuale

<sup>16</sup> Cfr. Grice, *Studies in the Ways of Words*; M.-E. Conte, *La pragmatica linguistica*; Levinson, *Pragmatics*; Recanati, *Pragmatics*; Bertuccelli Papi, *Che cos'è la pragmatica*; cfr. inoltre Chiassoni, *Interpretive Games: Statutory Construction Through Gricean Eyes*, pp. 79 ss. L'idea della collaborazione dell'interprete costituisce inoltre una delle tesi centrali dell'ermeneutica bettiana. Qui, peraltro, non si tratta di un atteggiamento opzionale, ma di una *condicio sine qua non* di un "processo interpretativo" che risponda "al problema epistemologico dell'intendere" (corsivi nel testo, ndr): dimodoché l'"interpretazione" o è cooperativa, o non è "interpretazione". Cfr. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, p. 41; cfr. inoltre Id., *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici*, pp. 4 ss.; Id., *Teoria generale della interpretazione*, I; Id., *L'interpretazione della legge e la sua efficienza evolutiva*.

critica – interna e/o esterna – delle singole operazioni d’interpretazione testuale e dei loro risultati.

T2 è una tesi di “sociologia descrittiva” dei discorsi interpretativi, che non dovrebbe suscitare obiezioni.

La conferma di T3, una tesi di psicologia descrittiva dei processi interpretativi, richiede investigazioni psicologiche per le quali non sono attrezzato; non pare tuttavia manifestamente irragionevole, alla luce del senso comune e di, sia pure rudimentali, riflessioni introspettive.

T1 e T4, infine, sono tesi di filosofia analitica esplicativo-terapeutica (o “ricostruttiva”), che riflettono l’ambizione di suggerire un particolare modo di intendere i processi e i discorsi interpretativi, la cui convenienza teorica non potrà che valutarsi alla stregua dei risultati, ancorché provvisori e parziali, che saranno raggiunti<sup>17</sup>.

## 6. Struttura e contenuto dei codici interpretativi

Un *codice interpretativo* (o “codice ermeneutico”, le due espressioni saranno usate in modo fungibile) consiste in un insieme discreto e unitario di *direttive ermeneutiche* – alle quali ci si suole riferire, nella letteratura dogmatica e teorico-generale, mediante una varietà di locuzioni tra cui, ad esempio: “argomenti interpretativi”, “canoni interpretativi”, “canoni ermeneutici”, “metodi interpretativi”, “principi interpretativi”, “principi dell’interpretazione”, “tecniche interpretative”, ecc.

Per le ragioni di cui dirò tra breve, sembra opportuno convenire che un codice interpretativo contenga direttive di tre diversi tipi, e precisamente:

- 1) direttive *primarie* (§ 7);
- 2) direttive *secondarie* (§ 8);
- 3) direttive *assiomatiche* (§ 9)<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Un’analoga prospettiva pragmatica è stata adottata, ad esempio, da Jean-Jacque Lecercle, *Interpretation as Pragmatics*, con riguardo all’interpretazione dei testi letterari: “I mean systematically to operate a metaphorical extension – scrive Lecercle (p. 34) – from *speech act to text*, from *linguistic interlocution to textual interpretation*: *interpretation is a language-game in which a text is treated as an extended speech act*, involving the five actants already mentioned (author, text, language, encyclopaedia, reader, ndr), and rules or maxims that remain to be formulated” (corsivi nel testo, ndr).

<sup>18</sup> Quanto segue costituisce una rielaborazione critica – e un’utilizzazione radicale – di idee di Jerzy Wróblewski (cfr. Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*; Id., *Semantic Basis of the Theory of Legal Interpretation*, pp. 38 ss.; Id., *Legal Reasoning in Legal Interpretation*; cfr. inoltre Alexy, *Teoria dell’argomentazione giuridica*, pp. 185 ss.; Alexy, *Interpretazione giuridica*, pp. 65 ss.). Per una risalente utilizzazione della tassonomia wróblewschiana delle direttive interpretative, con riguardo all’interpretazione psicologica, cfr. Gérard, *Le recours aux travaux préparatoires et la volonté du législateur*, pp.

Le direttive che compongono un codice ermeneutico – al pari delle norme di un ordinamento kelseniano e delle regole di un sistema evoluto hartiano – non

52-55; cfr. inoltre Zuleta-Puceiro, *Statutory Interpretation in Argentina*, pp. 42 ss. Sulla falsariga di Wróblewski, François Ost e Michel van de Kerckhove hanno elaborato un'articolata tipologia delle direttive interpretative, in cui: (i) distinguono tra “direttive costitutive” e “direttive metodologiche”; (ii) individuano quattro gruppi di direttive costitutive: le “direttive di competenza”, che stabiliscono *chi* ha il potere di interpretare *cosa*, e *con quali effetti*; le “direttive procedurali”, che stabiliscono *come* ottenere una pronuncia interpretativa da parte di un organo competente, quale *forma* essa debba avere, se debba essere motivata, ecc.; le direttive che stabiliscono “l'oggetto” e “i limiti dell'interpretazione”; e infine le direttive “fondamentali” (“fondatrices”), che stabiliscono il fine ultimo dell'attività interpretativa; (iii) distinguono, nell'ambito delle direttive metodologiche, tra direttive “di primo grado” e “di secondo grado”, che caratterizzano grosso modo negli stessi termini delle direttive “di primo livello” e “di secondo livello” di Wróblewski. Cfr. Ost-van de Kerckhove, *Entre la lettre et l'esprit. Les directives d'interprétation en droit*, pp. 35 ss.; nonché van de Kerckhove-Ost, *Les colonnes d'Hermès: à propos des directives d'interprétation en droit*, pp. 135 ss. Le presenti considerazioni valgono per codici interpretativi (tendenzialmente) completi, o esaurienti. Rispetto al modello di Ost e van de Kerckhove, la presente tipologia concerne esclusivamente le direttive “metodologiche”, di cui fa parte però anche un gruppo di direttive grosso modo corrispondente alle direttive “fondatrices” dei teorici belgi. Sul punto, cfr. *infra*, § 10. Parla di “directives of interpretation” Aulis Aarnio, *The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification*, pp. 95 ss., ove si rinviene la distinzione tra “direttive costitutive”, che identificano i materiali giuridici (“sources of law”) utilizzabili per giustificare le “tesi interpretative” (“interpretation standpoints”), e “direttive regolative”, o “procedurali”, che stabiliscono le modalità d'uso e il valore relativo delle “fonti del diritto” identificate dalle direttive costitutive. Nella cultura giuridica italiana, occorre rinviare, anche sotto questo profilo, alla posizione di Emilio Betti, il quale, sulla falsariga della tradizione della filosofia ermeneutica pre-heideggeriana (e pre-gadameriana), ha fondato la “oggettività” dell'intendere sull'osservanza di specifici “canoni” interpretativi (cfr. i lavori citati nella nota precedente). Il rapporto tra interpretazione, regole interpretative (“disciplining rules”), e validità degli esiti interpretativi è stato teorizzato – a titolo di proposta di metodologia prescrittiva – da Owen M. Fiss in un saggio del 1982 – *Objectivity and Interpretation* – che rappresenta uno dei primi documenti della “svolta interpretativa” che, di lì a poco, si sarebbe verificata nella cultura giusfilosofica anglo-americana. Cfr. inoltre: Abraham, *Statutory Interpretation and Literary Theory: Some Common Concerns of an Unlikely Pair*; i contributi al simposio “Politics and Interpretation” (University of Chicago, autunno 1981), apparsi in “Critical Inquiry”, 9, 1982 (tra cui, p.e., Dworkin, *Law as Interpretation*; Fish, *Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Literature*); i contributi al simposio “Law and Literature”, apparsi nella “Texas Law Review”, 60, 1982 (tra cui, oltre a una diversa versione dei saggi di Dworkin e di Fish, cfr. p.e. S. Levinson, *Law and Literature*); i contributi all'“Interpretation Symposium”, apparsi sulla “Southern California Law Review”, 58, 1985; i saggi raccolti da Andrei Marmor nella silloge *Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy*. Sulla vicenda, cfr., p.e., Minda, *Teorie postmoderne del diritto*, cap. 8; Pariotti, *La comunità interpretativa nell'applicazione del diritto*, con particolare riguardo all'uso delle nozioni di “interpretive community” e “legal community”; Alpa, *Il metodo nel diritto civile*, pp. 86 ss.

sono, infatti, complanari: non stanno, per così dire, sullo stesso piano, ma su piani logicamente distinti e sovrapposti l'uno all'altro.

In sede di ricostruzione razionale dei discorsi interpretativi, in quanto discorsi informati alle direttive di un qualche codice ermeneutico, appare peraltro opportuno introdurre un ulteriore, quarto, tipo di direttive: le direttive “fondamentali” (§ 10).

### 7. *Direttive primarie*

Le *direttive primarie* determinano di quali *risorse* (materiali, considerazioni, informazioni, assunti, teorie, ecc.), *dotate di un'immediata efficienza ermeneutica*, gli interpreti si devono servire:

al fine di *attribuire* un significato corretto alle disposizioni; nonché, specularmente;

al fine di *motivare* attribuzioni di significato a disposizioni, considerata la duplice funzione, euristica *ex ante*, e giustificatoria *ex post*, delle direttive stesse.

Si osservi che la proprietà che contraddistingue le direttive primarie, così come intese nel presente *Vademecum*, non consiste nella loro generica attinenza, vuoi all'attribuzione di significato a singole disposizioni, vuoi alla giustificazione di preve attribuzioni di significato. *Tutte* le direttive che compongono un codice interpretativo soddisfano infatti, per definizione, a un tale requisito: e in ciò consiste, precisamente, la loro “interpretatività”<sup>19</sup>.

La proprietà distintiva delle direttive primarie consiste invece, come indicato sopra, nell'*immediata efficienza ermeneutica* della risorsa di cui l'interprete deve tenere conto: e precisamente, nel fatto che ciascuna direttiva fornisce all'interprete un criterio, sulla base del quale è possibile, in linea di principio, attribuire a una disposizione almeno un significato, sia pure parziale e/o indeterminato.

Detto in altri, forse più chiari, termini: le direttive primarie sono quelle direttive che indicano agli interpreti delle risorse sulla base delle quali una disposizione può essere senz'altro *tradotta* in una o più norme esplicite – ovvero in frammenti di norme esplicite, qualora l'efficienza ermeneutica della risorsa non investa l'intera disposizione interpretata, ma una sua parte soltanto (esplicita o implicita), nel quale caso la traduzione della disposizione in una o più norme e-

<sup>19</sup> Secondo la pionieristica definizione di Wróblewski: “las directivas del primer nivel DI1 determinan el modo en que el intérprete debería atribuir significado a una regla legal teniendo en cuenta los contextos relevantes de la regla, a saber, contextos lingüístico, sistémico y funcional” (*Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, p. 36); “The first level directives of interpretation specify how the pragmatically doubtful meaning of a rule ought to be determined taking into account its basic semantically relevant contexts. I single out three such contexts, i.e., linguistic, systemic, and functional” (*The Judicial Application of Law*, p. 91; cfr. anche Id., *Statutory Interpretation in Poland*, pp. 268-269).

splicite compiute dipenderà dal cospirare di due o più direttive primarie (cfr. *infra*, § 13)<sup>20</sup>.

L'efficienza ermeneutica è proprietà definitoria specifica del concetto di "direttiva primaria", qual è utilizzato nel presente *Vademecum*. In tale prospettiva, le direttive secondarie e quelle assiomatiche – che nell'insieme costituiscono, per così dire, il pannello di controllo dell'interpretazione testuale delle disposizioni, ma, per definizione, non possiedono tale proprietà – sono paradossalmente delle direttive *accessorie* o *serventi*. Soltanto le prime sono infatti, funzionalmente, delle vere e proprie *direttive interpretative*; le altre sono invece, come si vedrà meglio tra breve, delle *direttive relative all'interpretazione*.

### 7.1. Varietà di direttive primarie

Nella cultura giuridica occidentale, le direttive primarie di cui un interprete si può servire al fine di determinare il significato di una disposizione sono innumerevoli, frutto del sedimentare di una bimillenaria riflessione sul "metodo giuridico", la cui origine può farsi risalire agli albori della retorica – che, secondo la tradizione, nacque nel V secolo a.C. nella Magna Grecia, per opera di Empedocle d'Agrigento, Corace, e Tisia, quale arte del bene argomentare in giudizio<sup>21</sup>.

Quali dei tradizionali "canoni" o "argomenti" interpretativi inventariati dagli studiosi del ragionamento giuridico sono, nella presente prospettiva, delle direttive interpretative *primarie*?

Senza alcuna pretesa di redigerne un elenco esaustivo, ma limitandomi a quelle più ricorrenti in letteratura, occorre menzionare non meno di venti diverse direttive primarie.

Di esse, le prime due e la sedicesima (DP-1, DP-2 e DP-16) sono direttive primarie d'*interpretazione linguistica*, che rinviano gli interpreti a risorse, e competenze, lessicali: d'ordine generale, ovvero specificamente giuridiche;

le sei direttive seguenti e la quattordicesima (DP-3 / DP-8 e DP-14) sono invece direttive primarie d'*interpretazione psicologica o soggettiva*, che rinviano gli interpreti a considerazioni d'ordine psicologico, o pseudo-psicologico, nelle varianti storica e controfattuale;

<sup>20</sup> Alle proprietà dell'efficienza – ed autosufficienza – ermeneutica si riferisce Tarello (*L'interpretazione della legge*, pp. 357-358, 360-361, 394), sia pure in modo tacito, e in una prospettiva che assegna agli "argomenti interpretativi" una funzione esclusivamente giustificatoria di decisioni interpretative, laddove distingue tra argomenti "completi", che bastano da soli "a decidere l'applicazione del diritto o a risolvere un problema di interpretazione in senso lato", e argomenti "incompleti", "sussidiari", o "ancillari", che "debbono essere usati in associazione con altri argomenti per riuscire completi".

<sup>21</sup> Cfr. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, cap. I; Barthes, *La retorica antica*; Viehweg, *Topica e giurisprudenza*, capp. I-II; Perelman, Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione*; su cui cfr., p.e., Atienza, *Las razones en el derecho*, cap. III; Chiassoni, *La giurisprudenza civile*, cap. V.

le ulteriori sei direttive (DP-9 / DP-13 e DP-15) sono direttive primarie d'*interpretazione autoritativa*, che rinviano gli interpreti, direttamente o indirettamente, alle opinioni di autorevoli giurisperiti;

le due direttive successive (DP-17 e DP-18) sono direttive primarie d'*interpretazione teleologica*, che rinviano gli interpreti a considerazioni finalistiche;

le ultime due direttive (DP-19 e DP-20), infine, sono direttive primarie d'*interpretazione secondo parametri eteronomi*, che rinviano gli interpreti rispettivamente alla natura delle cose, in quanto dotata di un evidente valore morale e/o prudenziale, ovvero, in genere, ai parametri extragiuridici di una qualche morale "ideale" o, come si usa anche dire, "critica".

Ciò premesso, vediamo in breve di che si tratta:

(DP-1) "A una disposizione si deve attribuire il significato che risulti dai comuni usi linguistici delle parole, al momento della produzione della disposizione" (interpretazione *letterale-storica* o *letterale-originalista*);

(DP-2) "A una disposizione si deve attribuire il significato che risulti dai comuni usi linguistici delle parole, al momento dell'applicazione della disposizione" (interpretazione *letterale-evolutiva* o *letterale-attualizzata*);

(DP-3) "A una disposizione si deve attribuire il significato voluto dal legislatore storico, al momento della produzione della disposizione" (interpretazione *psicologico-linguistica* o *genetico-linguistica*);

(DP-4) "A una disposizione si deve attribuire il significato che il legislatore storico avrebbe voluto, se avesse prodotto la disposizione nel 'qui e ora' della sua applicazione" (interpretazione *psicologico-linguistica controfattuale* o *evolutiva-soggettiva*);

(DP-5) "A una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dallo scopo che il legislatore storico intendeva perseguire, mediante tale disposizione, al momento della sua produzione" (interpretazione *psicologico-funzionale* o *genetico-teleologica*);

(DP-6) "A una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dallo scopo che il legislatore storico avrebbe voluto perseguire, mediante tale disposizione, se l'avesse prodotta nel 'qui e ora' della sua applicazione" (interpretazione *psicologico-funzionale controfattuale*);

(DP-7) "A una disposizione si deve attribuire il significato che il legislatore attuale avrebbe voluto, se avesse prodotto la disposizione nel 'qui e ora' della sua applicazione" (interpretazione *psicologico-linguistica controfattuale attualizzata*);

(DP-8) "A una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dallo scopo che il legislatore attuale avrebbe voluto perseguire, mediante tale disposizione, se

l'avesse prodotta nel 'qui e ora' della sua applicazione" (interpretazione *psicologico-funzionale controfattuale attualizzata*)<sup>22</sup>;

(DP-9) "A una disposizione si deve attribuire il significato che le sia stato previamente attribuito dalla – unanime, maggioritaria, o "migliore" – dottrina" (interpretazione *autoritativa dogmatica*);

(DP-10) "A una disposizione si deve attribuire il significato che risulti dall'attribuire, a singole locuzioni in essa contenute, il senso per esse stabilito, direttamente o indirettamente, dalla – unanime, maggioritaria, o "migliore" – dottrina" (interpretazione *dogmatico-concettuale* o *sistematico-concettuale*);

(DP-11) "A una disposizione si deve attribuire il significato che le sia stato previamente attribuito dalla – unanime, maggioritaria, o "migliore" – giurisprudenza" (interpretazione *autoritativa giurisprudenziale*);

(DP-12) "A una disposizione si deve attribuire il significato che risulti dall'attribuire, a singole locuzioni in essa contenute, il senso per esse stabilito dalla – unanime, maggioritaria, o "migliore" – giurisprudenza" (interpretazione *giurisprudenziale-concettuale*);

(DP-13) "A una disposizione si deve attribuire lo stesso significato attribuito – dall'unanime, maggioritaria, o "migliore" dottrina e/o giurisprudenza – alla diversa disposizione, previgente nella stessa organizzazione giuridica, che, per ipotesi, disciplinava lo stesso rapporto o situazione" (interpretazione *autoritativa storica*);

(DP-14) "A una disposizione si deve attribuire lo stesso significato attribuito – dal legislatore storico del suo tempo – alla diversa disposizione, previgente nella stessa organizzazione giuridica, che, per ipotesi, disciplinava lo stesso rapporto o situazione" (interpretazione *secondo l'ipotesi del legislatore conservatore*);

(DP-15) "A una disposizione si deve attribuire lo stesso significato attribuito alla corrispondente disposizione archetipo di altra organizzazione giuridica, dall'unanime, maggioritaria, o "migliore" dottrina e/o giurisprudenza colà operanti" (interpretazione *autoritativa comparatistica*)<sup>23</sup>;

<sup>22</sup> Le direttive (DP-7) e (DP-8) trovano una generica, ma autorevole formulazione, p.e., in Perelman, *Logique juridique*, p. 151: "je suggère que le juge, ayant à rechercher, dans l'interprétation de la loi, la volonté du législateur, il faudrait entendre par là non celle du législateur qui a voté la loi, surtout s'il s'agit d'une loi ancienne, mais celle du législateur actuel"; cfr. inoltre Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, p. 77.

<sup>23</sup> Le direttive da (DP-9) a (DP-16), a differenza ad esempio delle direttive precedenti, non individuano il contesto temporale ermeneuticamente rilevante: se specificate sotto tale profilo, se ne otterrebbe quantomeno una duplicazione, a seconda, ad esempio, che l'interprete debba deferire alla "migliore dottrina" del tempo di produzione della disposizione

(DP-16) “A una disposizione si deve attribuire il significato corrispondente agli usi linguistici del legislatore” (interpretazione *sistematica secondo l’ipotesi della costanza terminologica del legislatore*);

(DP-17) “A una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla *ratio* o *scopo* oggettivo della disposizione stessa” (interpretazione *teleologica* o *funzionale*)<sup>24</sup>;

(DP-18) “A una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla pertinente *norma finale*, esplicita o implicita, dell’istituto, settore, o sotto-settore a cui la disposizione appartiene” (interpretazione *teleologico-sistematica*)<sup>25</sup>;

(DP-19) “A una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla ‘natura’ delle ‘cose’ o del ‘rapporto’ regolato” (interpretazione *naturalistica*, che sfuma nell’interpretazione autoritativa dogmatica, qualora si tratti della natura di istituti o rapporti giuridici);

(DP-20) “A una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla dot-

ne, ovvero a quella del tempo, per ipotesi distinto, della sua utilizzazione. Tenuto conto di ciò, l’elenco, pur sempre incompleto, delle direttive primarie dovrebbe ulteriormente essere accresciuto.

<sup>24</sup> Cfr., p.e., Ekelöf, *Teleological Construction of Statutes*, pp. 78 ss.; Fuller, *Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart*, pp. 661-669.

<sup>25</sup> Si può dubitare dell’immediata efficienza ermeneutica delle direttive DP-5, DP-6, DP-16 e DP-17, che rinviano l’interprete, rispettivamente, allo scopo soggettivo, allo scopo soggettivo-controfattuale, alla *ratio legis*, ovvero a un fine sistematico della disposizione da interpretare. Premesso che non avrebbe senso cercare “la” soluzione corretta a un tale interrogativo, stante la pluralità di prospettive da cui ci si può porre, occorre mettere in luce come, a certe condizioni, nulla osta a considerare la *ratio* – soggettiva o oggettiva – di una disposizione come un fattore dotato di un’immediata efficienza ermeneutica. Come si dispiega l’immediata efficienza ermeneutica della *ratio*? Ad esempio, nel seguente modo: supponiamo che la disposizione da interpretare sia: “I cani devono restare fuori del ristorante” – per riprendere l’esempio di Schauer, *Playing by the Rules*, cap. I. Supponiamo che la sua *ratio* sia: “Occorre evitare ai clienti del ristorante rumori molesti”. Orbene, alla luce di una tale *ratio*, la disposizione, che *magis dixit quam voluit*, potrebbe essere tradotta nella seguente norma esplicita: “I cani rumorosi devono restare fuori del ristorante”. Quale differenza intercorre tra le direttive DP-5, DP-6 e DP-16, da una parte, e la direttiva DP-17, dall’altra? Nei primi tre casi, lo scopo o *ratio* della disposizione non è posto, per ipotesi, in una diversa norma del sistema, esplicita o, più spesso, implicita; è invece un elemento che appartiene alla genesi della disposizione, ma permane estraneo all’ordinamento normativo, svolgendo un puro ruolo di ausilio ermeneutico – una situazione, quest’ultima, che si assume tipicamente in relazione alla *ratio* soggettiva, poiché i lavori preparatori, dai quali solitamente la si desume, sono pacificamente ritenuti esterni al sistema normativo.

trina etico-normativa, ovvero dalla ‘morale critica’, evocata dai termini valutativi in essa contenuti” (interpretazione *morale* o *sostanzialistica*)<sup>26</sup>.

Una disamina delle direttive primarie sopra menzionate non può essere svolta

<sup>26</sup> Per ulteriori inventari di “argomenti interpretativi”, e/o “forme” o “metodi” di “interpretazione”, cfr. p.e.: Lazzaro, *Argomenti dei giudici*, ricerca pionieristica di analisi meta-giurisprudenziale, in cui sono esaminati cinque argomenti giudiziali statisticamente significativi (l’appello a un principio generale, il criterio di non ridondanza, l’argomento storico, il richiamo ai lavori preparatori, l’argomento apagogico); Tarello, *L’interpretazione della legge*, cap. VIII, ove sono illustrati quindici tipi fondamentali di “argomento”, con relative, eventuali, varianti (argomento *a contrario*, *a simili*, *a fortiori*, della completezza della disciplina giuridica, della coerenza della disciplina giuridica, psicologico, storico, apagogico, teleologico, economico, autoritativo, sistematico, nelle varianti topografica, della costanza terminologica e dogmatico-concettuale, naturalistico, equitativo, dei principi generali), mettendone in luce gli usi “interpretativi” e/o “produttivi”, ed il carattere completo o incompleto; Lombardi Vallauri, *Corso di filosofia del diritto*, pp. 53 ss., ove si distinguono ventiquattro “metodi” interpretativi – e altrettante “forme concrete di interpretazione” – ricavati in via combinatoria a partire dalle sei “coppie antitetichie fondamentali”: interpretazione “oggettiva” / interpretazione “soggettiva”; interpretazione “storica” / interpretazione “evolutiva”; interpretazione “letterale” / interpretazione “fondamentale”; interpretazione fondamentale “concettuale” / interpretazione fondamentale “teleologica”; interpretazione “settoriale” / interpretazione “sistematica”; interpretazione sistematica “parziale” / interpretazione sistematica “totale”; Summers-Taruffo, *Interpretation and Comparative Analysis*, pp. 464-465, ove, in esito a una ricognizione della prassi ermeneutica delle corti superiori in dieci diversi ordinamenti statali (Argentina, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, e Svezia), viene individuato un “nocciolo comune” di undici “tipi di argomento”, e precisamente: argomenti a partire dal significato ordinario delle parole; argomenti a partire dal significato tecnico delle parole; argomenti di “armonizzazione contestuale”; argomenti a partire dai precedenti giudiziali; argomenti fondati sull’analogia legislativa (*analogia legis*); argomenti di tipo “logico-concettuale”; argomenti a partire da principi generali; argomenti a partire “dalla specifica storia della recezione e dell’evoluzione della legge” interpretata; argomenti a partire dallo scopo della legge; argomenti a partire da “ragioni sostanziali”; argomenti a partire dalla “intenzione del legislatore”. Per altri elenchi ancora di argomenti (“metodi”, “tecniche”, ecc.), cfr., p.e., Tammelo, *Outlines of Modern Legal Logic*; Perelman, *Logique juridique*, che si dichiara tributario dell’inventario tarelliano; Kalinowski, *Introduction à la logique juridique*; Klug, *Juristische Logik*; Peczenik, *The Basis of Legal Justification*; Aarnio, *The Rational as Reasonable*, cap. III; Guastini, *Distinguendo*, parte III; Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, capp. IV e V; Chiassoni, *La giurisprudenza civile*, cap. V. Cfr. inoltre Ost-van de Kerchove, *Entre la lettre et l’esprit. Les directives d’interprétation en droit*, pp. 50 ss., che individuano, nell’ambito delle direttive “metodologiche di primo grado”, delle direttive “linguistiche” (“semantiche” o “sintattiche”), delle direttive “sistemiche”, e delle direttive “funzionali”. Nella prospettiva del presente *Vademecum*, gli inventari sopra richiamati includono di solito cose eterogenee: direttive attinenti all’interpretazione testuale accanto a direttive attinenti all’interpretazione meta-testuale; direttive primarie accanto a direttive secondarie.

in questa sede, dovendosi a essa dedicare apposite voci del *Vademecum*. Qui occorre soltanto fissare alcuni punti essenziali.

(i) Ciascuno dei diversi tipi d'interpretazione appena enumerati può essere inteso, a ben vedere, come disciplinato non già da *una* sola direttiva primaria, bensì da una *pluralità* di direttive, che ne definiscono i termini, e indicano le modalità d'individuazione e d'uso delle risorse ermeneuticamente rilevanti, ponendo le condizioni di una corretta interpretazione letterale-originalista, ovvero genetico-teleologica, teleologica, autoritativa dottrinale, dogmatico-concettuale, autoritativa giudiziale, autoritativa comparatistica, sistematico-terminologica, morale, ecc., di una disposizione. Si può, pertanto, assumere che le direttive primarie concernenti uno stesso tipo d'interpretazione testuale compongano, nell'insieme, un "sottocodice primario" – o per brevità: *codice primario* – all'interno del più ampio codice ermeneutico, o "macrocodice", utilizzato dall'interprete – al quale riserverò in seguito il nome di *codice*, senza ulteriori specificazioni<sup>27</sup>.

(ii) Alla luce delle considerazioni precedenti, appare giustificato – dal punto di vista della proprietà e del rigore terminologici<sup>28</sup> – l'uso, rilevato prima, di locuzioni come "metodi ermeneutici" o "tecniche interpretative" per riferirsi ai codici primari sopra richiamati. Appare tuttavia ancora più preciso – e pertanto preferibile – un discorso in termini di "direttive interpretative": che altro sono, infatti, le "tecniche" e i "metodi" ermeneutici, se non degli insiemi di direttive su come fare qualcosa?<sup>29</sup>

(iii) Meno giustificato appare, invece, l'uso della locuzione "argomento interpretativo": anzitutto per esigenze di rigore terminologico, ma non solo.

Una prima ragione di dubbio è data dall'equivocità del sintagma "argomento interpretativo". Con esso, infatti, ci si può riferire indistintamente a non meno di tre diverse cose, e precisamente:

(a) alla *direttiva* che rappresenta, nella tradizione topica, il "luogo" (*locus*,

<sup>27</sup> Un'ulteriore complicazione, che qui posso soltanto accennare, è data dalla *trascorribilità* da un codice primario all'altro (ovvero: dalla *collassabilità* di un codice su di un altro), in virtù di "semplici" equivalenze istituite dagli interpreti. Ad esempio, un interprete può – tacitamente o espressamente – convenire che il significato "voluto dal legislatore storico" coincida perfettamente, in generale o in un singolo caso, con quello conforme agli usi linguistici del tempo di produzione della disposizione, quali che fossero, facendo così venire meno ogni differenza, a livello di metodo e di risultati, tra l'interpretazione letterale-originalista e l'interpretazione psicologico-linguistica, e configurando la prima come lo strumento per ipotesi più adeguato a realizzare il valore, proprio della seconda, della fedeltà al significato voluto dal legislatore storico.

<sup>28</sup> Si tratta dei valori ispiratori delle operazioni – talora denominate di "semantica terapeutica" e/o di "polizia linguistica" – che rappresentano uno dei tratti caratterizzanti della filosofia analitica e, nella cultura giuridica italiana, sono associate all'opera di Norberto Bobbio e, direttamente o indirettamente, della sua "scuola".

<sup>29</sup> Della forma logica delle direttive interpretative mi occuperò al § 11.

*tópos*), ovvero la “sede” (*sedes*), dell’argomento (la *propositio maxima* di Boezio); e/o

(b) allo *schema-tipo* di discorso giustificatorio fondato su quella certa direttiva (o argomento-type); e/o

(c) ai *concreti discorsi* giustificatori informati a quella certa direttiva (o argomenti-token)<sup>30</sup>.

Una seconda, e più seria, ragione di dubbio consiste in questo. L’uso della locuzione “argomento interpretativo” per designare le direttive ermeneutiche e/o i codici primari presenta, da un punto di vista teorico, due inconvenienti.

In primo luogo, un tale uso mette in luce una soltanto delle due funzioni tipiche delle direttive ermeneutiche – la loro funzione *giustificatoria* – mettendo al contempo in ombra la loro funzione *euristica*.

In secondo luogo, un tale uso contribuisce, sia pure indirettamente, ad accreditare e perpetuare quel modo di vedere – opinabile – secondo cui, nell’interpretazione testuale delle disposizioni, a una fase di *euresi* del significato, che si svolge *ex ante*, è irrazionale e inafferrabile, e in cui nulla hanno a che vedere le direttive interpretative, si contrapporrebbe una fase *ex post*, di “razionalizzazione” o *giustificazione* di quel significato, nella quale soltanto le direttive ermeneutiche avrebbero gioco, in forma, perlappunto, di servizievoli “argomenti”.

Non si può certo escludere che, in alcuni (o forse in tutti i) casi, l’interprete individui il significato di una disposizione in modo “istintivo” e irrazionale; ma anche in una tale evenienza, data la duplice funzione delle direttive interpretative, sembra opportuno distinguere, accanto a un’euresi irrazionale, un’euresi razionale, condotta secondo certe direttive. Detto in altri termini: la distinzione dicotomica, sovente tracciata in sede di teoria del ragionamento giuridico, tra il “ragionamento decisorio”, *in mente iudicis*, e il “ragionamento giustificatorio”, *in tabulis sententiae*, appare, da questo punto di vista, riduttiva.

(iv) Le direttive primarie su elencate indirizzano l’interprete a risorse eterogenee: linguistiche, psicologiche (o pseudo-psicologiche), dogmatiche, giurisprudenziali, etiche, ecc. Dimodoché – come è stato autorevolmente suggerito – è ragionevole attendersi che un operatore giuridico il quale, per ipotesi, interpreti una disposizione alla luce di tutte e venti le direttive – assumendo, com’è ovvio, che la disposizione sia tale da consentirlo: poiché, ad esempio, ha un archetipo in una diversa organizzazione giuridica; contiene termini che “rinviano” a una certa

<sup>30</sup> Se, ad esempio, la direttiva prescrive di “attribuire alle disposizioni il significato voluto dal legislatore storico”, il corrispondente schema-tipo di discorso giustificatorio avrà, grosso modo, la seguente struttura basilare: (1) (DI) “Si deve attribuire alle disposizioni il significato voluto dal legislatore storico”; (2) “S è il significato che il legislatore storico ha voluto attribuire alla disposizione D”; (3) “Dunque, si deve attribuire a D il significato S”. E i concreti argomenti psicologico-linguistici consisteranno in discorsi nei quali le variabili S e D sono state sostituite da costanti individuali, che designano particolari disposizioni e particolari significati.

morale critica; è stata preceduta, nella stessa organizzazione giuridica, da una o più disposizioni ora abrogate; ecc. – perverrebbe a una pluralità di significati alternativi, in relazione ai quali lo stesso problema, o la stessa controversia, avrebbero soluzioni diverse.

Questa situazione mette in luce che le operazioni interpretative non possono essere guidate unicamente da direttive primarie o, come si è suggerito, da codici primari. Occorre introdurre – o se si preferisce: postulare – delle ulteriori direttive: e precisamente, delle direttive “secondarie” e delle direttive “assiomatiche”, senza le quali nessun interprete potrebbe mai trarsi dal labirinto dei metodi.

(v) Le direttive secondarie e le direttive assiomatiche sono, su piani distinti, le *metanorme* dei codici ermeneutici utilizzati dagli operatori giuridici (giudici e giuristi: per esigenze professionali, gli avvocati adottano di solito il codice che si prevede sarà ritenuto accettabile, e utilizzato, dai pertinenti organi giurisdizionali<sup>31</sup>) nel loro quotidiano operare con, e su, i materiali del diritto.

Di tali direttive costoro non possono fare a meno di servirsi; e di ciascun operatore esse riflettono, fatalmente, le ideologie circa il “corretto” modo di intendere la “funzione” e/o il “valore” dei documenti normativi interpretati (ad esempio, la sua dottrina, o “teoria”, della Costituzione e/o della legislazione), circa il “corretto” modo di interpretarli e, dunque, circa il “corretto” ruolo che l’interprete può o deve svolgere rispetto ad essi.

(vi) Un’ultima osservazione, per concludere. La *correttezza* delle interpretazioni-prodotto individuate sulla base di un certo codice primario è, per ipotesi, una correttezza *unilaterale* o, in tale senso, *parziale*. Perché un’interpretazione-prodotto sia *totalmente* corretta (o corretta “*tutto considerato*”) – beninteso: *iuxta propria principia* – occorre infatti che si tenga conto dell’*intero* codice ermeneutico utilizzato dall’operatore giuridico: occorre, in particolare, che siano soddisfatte le condizioni di correttezza interpretativa poste dalle sue direttive secondarie; e se del caso, mediatamente, dalle sue direttive assiomatiche<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> Rivalutano il contributo degli avvocati alla creazione del diritto giurisprudenziale, i.e., in sede di integrazione delle lacune della legge, Galgano, *Funzione creativa di diritto della giurisprudenza?*, pp. 3 ss., nonché Vincenti, *Dalla legge al caso: la tecnica della decisione nei sistemi legali*, pp. 174-175.

<sup>32</sup> Nella teoria del diritto del Novecento, l’idea della relatività della correttezza delle interpretazioni-prodotto ha avuto una prima, autorevole, formulazione in un saggio, apparso nel 1916, di un allievo di Kelsen ed esponente di spicco della “Scuola viennese di teoria del diritto” (“Wiener rechtstheoretische Schule”): Adolf Merkl, *Über Interpretationsproblem*. Cfr., inoltre, Conte, *Ricerche in tema d’interpretazione analogica*, p. 10, che la riformula nei seguenti termini: “interpretatività è il carattere di ciò che l’interprete fa secondo stipulate regole operative (...) Il parametro d’interpretatività, dunque, da estrinseco al processo interpretativo ritorna intrinseco ad esso: non v’è un’unica interpretatività, non v’è la interpretatività (la interpretatività nata e data con le norme), ma vi sono più interpretatività, e precisamente vi sono tante interpretatività quanti sono i metodi d’interpretazione” (corsivi nel testo, ndr).

## 8. *Direttive secondarie*

Le *direttive secondarie* disciplinano l'uso dei codici (e/o direttive) primari; pongono inoltre, come si è appena detto, i criteri per valutare della correttezza *totale* – o *tutto considerato* – delle interpretazioni-prodotto individuate sulla base dei codici primari stessi. Si tratta pertanto, per definizione, di una classe di elementi funzionalmente eterogenei, al cui interno appare utile distinguere direttive di tre diversi tipi, e precisamente:

- 1) direttive *selettive*;
- 2) direttive *procedurali*;
- 3) direttive *preferenziali*,

e, nell'ambito di queste ultime:

- 3.1) direttive di *compatibilità sistemica negativa*, e
- 3.2) direttive di *compatibilità sistemica positiva*.

### 8.1. *Direttive selettive*

Le *direttive selettive* prescrivono di quali codici (e/o direttive) primari gli interpreti devono servirsi per attribuire un significato giuridicamente corretto a una disposizione.

Sotto questo profilo, un codice interpretativo può essere monistico, pluralistico, oppure olistico.

È *monistico*, se gli interpreti devono utilizzare un solo codice primario: ad esempio, il codice che disciplina l'interpretazione letterale-originalista;

è *pluralistico*, se gli interpreti devono utilizzare due o più codici primari: ad esempio, i codici primari che disciplinano l'interpretazione letterale-originalista e l'interpretazione genetico-funzionale<sup>33</sup>;

è infine *olistico*, se gli interpreti devono utilizzare *tutti* i codici primari elaborati e/o circolanti nella loro cultura ed organizzazione giuridica.

Sebbene, come vedremo, si vagheggino talora dei codici monistici (di solito, di tipo rigorosamente letterale) per particolari settori del diritto positivo (di solito, per il diritto penale e le “norme sanzionatorie” in genere), nell'esperienza giuridica occidentale i codici ermeneutici utilizzati sono solitamente pluralistici – si presentano così, almeno *prima facie*, alcuni *codici istituzionali standard* (i.e., codici che, in sede di ricostruzione dogmatico-esegetica, si sostiene siano “diritto

<sup>33</sup> Un risalente esempio di direttiva selettiva pluralistica si legge in Francisco Suárez, *Tractatus de legibus, ac Deo legislatore*, l. VI, p. 625: “Tria igitur capita observanda sunt (...) scilicet verba legis quatenus significativa sunt, mens legislatoris, & ratio, & de singulis aliquid est dicendum, quoniam ex his omnibus pendet vera interpretatio legis”.

vigente), nonché alcuni *codici operativi* (i.e., di fatto utilizzati dagli operatori del diritto, al di là della loro eventuale “vigenza”), ricostruibili sulla base di concrete operazioni ermeneutiche.

### 8.2. *Direttive procedurali*

Le *direttive procedurali* prescrivono le modalità di utilizzazione dei codici primari previamente selezionati; si rendono necessarie, pertanto, qualora un codice interpretativo sia, sotto tale profilo, pluralistico od olistico.

Un codice ermeneutico contiene *direttive procedurali di tipo ordinatorio* se in esso si prescrive, ad esempio, che si debba anzitutto utilizzare il codice primario CP1, e qualora CP1 non consenta di attribuire alla disposizione un significato tutto considerato corretto, secondo le pertinenti direttive preferenziali, si debba utilizzare il codice primario CP2; e qualora CP2 non consenta di attribuire alla disposizione un significato tutto considerato corretto ..., si debba utilizzare il codice primario CP3; e così via. Le direttive ordinarie riflettono pertanto, nei limiti tracciati dalle pertinenti direttive preferenziali, la preferenza pregiudiziale – o “in linea di principio”, o “metodologica” – per certi metodi interpretativi rispetto ad altri.

Un codice ermeneutico contiene invece una *direttiva procedurale non ordinatoria*, se in esso si prescrive all’interprete di utilizzare sempre e comunque *tutti* i codici primari indicati dalle direttive selettive, nell’ordine che l’interprete riterrà più opportuno.

### 8.3. *Direttive preferenziali*

Le *direttive preferenziali*, infine, stabiliscono a quali condizioni il risultato dell’applicazione di uno o più codici primari possa, *tutto considerato*, essere ascritto a una disposizione come il “suo” significato giuridicamente corretto.

Occorre distinguere due tipi di direttive preferenziali: le direttive preferenziali *negative*, o *inibitorie*, e le direttive preferenziali *positive*, o *comparative*.

Le *direttive preferenziali negative* hanno una *funzione inibitoria*: in particolare, esse stabiliscono le condizioni in presenza delle quali un significato, ascrivibile a una disposizione sulla base di uno o più codici primari (e dunque *corretto*, sia pure parzialmente, alla luce di essi), *non può* esserle attribuito come il “suo” significato tutto considerato corretto.

Le *direttive preferenziali positive* svolgono, per contro, una *funzione di criteri di valutazione comparativa*: in particolare, esse prescrivono quale, tra due o più significati ascrivibili a una stessa disposizione sulla base di uno o più codici primari, i quali abbiano inoltre superato il filtro delle direttive inibitorie, *debba* essere considerato come “il” suo significato giuridicamente corretto, istituendo così dei rapporti di gerarchia, o preferenza, tra i risultati dell’interpretazione<sup>34</sup>.

<sup>34</sup> Apparentemente, è alle direttive preferenziali positive che allude Wróblewski quando,

Nella tradizione giuridica occidentale, le direttive preferenziali sono tipicamente delle direttive di *compatibilità sistemica* – negativa o positiva – delle interpretazioni-prodotto. Si ritiene, in particolare, che queste ultime debbano sempre essere valutate in relazione alle norme – e in taluni casi: anche in relazione a elementi non normativi (p.e.: l’articolazione interna, la partizione per materie, l’ordine espositivo, ecc.) – di un determinato “sistema” normativo di riferimento<sup>35</sup>.

Se le norme e/o gli elementi non normativi che fungono da parametri di compatibilità appartengono allo *stesso* sistema giuridico della disposizione interpretata, le direttive preferenziali funzionano da criteri di *correttezza endo-sistemica* delle interpretazioni-prodotto.

Se, per contro, le norme e/o gli elementi non normativi che fungono da parametri di compatibilità appartengono a un *diverso* sistema normativo, di solito sovraordinato rispetto al sistema giuridico della disposizione interpretata (ad esempio: a un qualche sistema di diritto naturale o di morale critica), allora le direttive preferenziali funzionano da criteri di *correttezza extra-sistemica* delle interpretazioni-prodotto.

### 8.3.1. *Direttive di compatibilità sistemica negativa*

Tra le direttive (che pongono criteri) di *compatibilità sistemica negativa* comunemente utilizzate dagli interpreti nelle organizzazioni giuridiche occidentali, occorre perlomeno menzionare, a titolo esemplificativo, le seguenti sette.

Una *prima direttiva* (DCN-1) – nota solitamente come “canone” o “argomento” interpretativo “della coerenza” della disciplina giuridica, o *argumentum a cohaerentia* – vieta di desumere dalle singole disposizioni, come loro significati tutto considerato corretti, delle norme esplicite che siano logicamente incompatibili con altre norme – formalmente, o comunque assiologicamente – superiori del sistema.

Una *seconda direttiva* (DCN-2) – solitamente nota come “canone” o “argomento” interpretativo “della completezza” della disciplina giuridica, o *argumentum a completitudine* – vieta di desumere dalle singole disposizioni, come loro significati tutto considerato corretti, delle norme esplicite che diano luogo a una lacuna del sistema giuridico, rivelandone così l’incompletezza.

nei suoi pionieristici contributi, tratta delle “direttive di preferenza” (“directivas de preferencia”, “directives of preference”). Nella teoria di Alexy, *Interpretazione giuridica*, esse hanno un omologo nella categoria delle “regole metodologiche”.

<sup>35</sup> Si tratta, come è noto, di un’idea antichissima, di cui vi sono tracce nelle fonti pregiustinianee tramandate nel *Digesto* (così Celso: “Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere”), anche nota, in quanto principio interpretativo, come “canone della totalità”: cfr. Betti, *Le categorie civilistiche dell’interpretazione*.

Una *terza direttiva* (DCN-3) – solitamente nota come “argomento apagogico”, “ipotesi del legislatore ragionevole”, o anche *argumentum ab absurdo* o *per absurdum* – vieta di desumere dalle singole disposizioni, come loro significati tutto considerato corretti, delle norme esplicite che siano “assurde”: in sé, o per le prevedibili conseguenze della loro applicazione.

Una *quarta direttiva* (DCN-4) – solitamente nota come “argomento equitativo” – vieta di desumere dalle singole disposizioni, come loro significati tutto considerato corretti, delle norme esplicite che ripugnino al senso comune di giustizia.

Una *quinta direttiva* (DCN-5) – solitamente nota come “canone” o “argomento” interpretativo della “congruenza teleologica” – vieta di desumere dalle singole disposizioni, come loro significati tutto considerato corretti, delle norme esplicite che siano incongruenti, dal punto di vista della loro efficienza strumentale, rispetto a un fine imposto da una o più *norme* – formalmente, o comunque assiologicamente – *superiori* del sistema.

Una *sesta direttiva* (DCN-6) – solitamente nota come “canone” o “argomento” interpretativo della “congruenza assiologica” – vieta di desumere dalle singole disposizioni, come loro significati tutto considerato corretti, delle norme esplicite che siano espressione di valutazioni incongruenti, da un punto di vista assiologico, rispetto alla scala di valori desumibile da una o più *norme* – formalmente, o comunque assiologicamente – *superiori* del sistema.

Una *settima e*, per quest’elenco, ultima *direttiva* (DCN-7) – solitamente nota come “argomento topografico” o della “*sedes materiae*” – vieta di desumere dalle singole disposizioni, come loro significati tutto considerato corretti, delle norme esplicite che diano luogo a una disarmonia nella struttura del discorso delle fonti.

Alcune rapide considerazioni sembrano, anche qui, opportune.

(i) Delle sette direttive sopra richiamate, cinque (DCN-1, DCN-2, DCN-5, DCN-6 e DCN-7) fanno espresso riferimento a norme e/o ad altri elementi del sistema del diritto positivo; rappresentano pertanto altrettanti parametri di compatibilità negativa *endo-sistemica*. Peraltro, le direttive DCN-1 (coerenza logica), DCN-5 (congruenza teleologica) e DCN-6 (congruenza assiologica) possono anche essere formulate in modo da funzionare da parametri di compatibilità negativa *extra-sistemica*.

(ii) Nelle direttive DCN-3 (direttiva apagogica) e DCN-4 (direttiva equitativa), la correttezza, ed accettabilità, di un’interpretazione-prodotto è comunque valutata sulla base di parametri normativi, che però non sono necessariamente “interni” al sistema del diritto positivo.

(iii) Nella direttiva apagogica, entra in gioco l’idea della ragionevolezza (Tarullo registra infatti l’idea che essa tragga la sua forza persuasiva da una “ipotesi del legislatore ragionevole”), nelle sue molteplici varianti – dimodoché questa direttiva può essere considerata una direttiva inibitoria generica, rispetto alla quale appaiono specifiche tutte le altre direttive inibitorie sopra enumerate, poi-

ché l'incoerenza, l'incompletezza, l'iniquità, l'incongruenza teleologica, l'incongruenza assiologica, ecc. possono essere intese come altrettanti casi di "assurdità"<sup>36</sup>.

(iv) La direttiva inibitoria equitativa può, a sua volta, essere precisata in modo da ricavarne non meno di tre distinti parametri negativi: in cosa può mai consistere, infatti, il "ripugnare al senso comune di giustizia", se non in un'incompatibilità – a seconda dei casi: logica, teleologica, o assiologica – tra una certa interpretazione-prodotto/norma esplicita, da un lato, e una o più delle norme, per quanto vaghe, in cui si esprimerebbe il comune sentimento di giustizia?

(v) Alcune direttive di compatibilità sistemica negativa – ad esempio, le direttive DCN-4 (equitativa), DCN-5 (congruenza teleologica), DCN-6 (congruenza assiologica) e DCN-7 (*sedes materiae*) – hanno un loro "doppio" positivo, costituito, come si vedrà, dalle direttive DCP-14/16.

Ciò non deve affatto sorprendere. E costituisce un ulteriore vantaggio del configurare l'interpretazione dei documenti normativi in termini di direttive ermeneutiche il più possibile specifiche, che spetta all'osservatore ri-costruire e formulare secondo criteri di chiarezza e distinzione.

### 8.3.2. *Direttive di compatibilità sistemica positiva*

Le direttive (che pongono criteri) di *compatibilità sistemica positiva*, in quanto *direttive preferenziali comparative*, servono – come accennato – a stabilire quale, tra due o più significati ascrivibili a una stessa disposizione sulla base di uno o più codici primari, che abbiano superato il filtro delle direttive inibitorie, debba essere considerato come "il" suo significato giuridicamente corretto.

A tale fine, esse istituiscono dei rapporti di *priorità assiologica* tra le interpretazioni-prodotto alternative, e non sistemicamente incompatibili, di una stessa disposizione.

Una sommaria ricognizione delle direttive (qui denominate) di compatibilità sistemica positiva formulate nella letteratura teorico-generale permette di rilevare

<sup>36</sup> Con riguardo all'età del particolarismo giuridico, Sbriccoli, *Interpretazione come argomentazione nella esperienza giuridica intermedia*, pp. 57-58, osserva che "Il termine *absurditas* designa molte cose: da ciò che contraddice l'*aequitas* a ciò che offende la *rationalitas*, da ciò che è contrario alla *veritas* a ciò che non corrisponde alla *iustitia*. È *absurdum* anche ciò che non si trova in coerenza con la logica giuridica e ciò che non consente al diritto di 'operare' secondo il suo ruolo specifico, che è quello di regolare rapporti e produrre comunque effetti. È *absurdum* ciò che non ottempera alla *mens legis*, ma anche ciò che infrange la *litera* (...) Ma *absurdum* è anche ogni tipo di interpretazione che mettesse in pericolo o comprimesse comunque la 'libertas ecclesiae' o la 'vera religio' (...) così come è *absurdum* tutto ciò che non si accorda col 'bonum reipublicae', e così via".

che, alla luce della *forma grammaticale* degli enunciati che le esprimono<sup>37</sup>, la priorità assiologica di un (tipo di) significato rispetto a un diverso (tipo di) significato può essere configurata, alternativamente:

- (A) come priorità *relativa*;
- (B) come priorità *presuntiva*; ovvero
- (C) come priorità *assoluta*.

(A) *Direttive di priorità relativa*

Le *direttive* (che pongono criteri) di *priorità relativa* possono essere, a loro volta, di due tipi.

Da un lato, vi sono direttive (che pongono criteri) di *priorità relativa predefinita*. Sono di questo tipo, ad esempio, due direttive “metodologiche” formulate da Robert Alexy, con riguardo all’interpretazione testuale della legge in uno stato di diritto costituzional-democratico, secondo cui:

(DCP-1) “Tra il significato ordinario e il difforme significato specialistico di una disposizione *diretta alla generalità dei consociati*, si deve preferire il significato ordinario”;

(DCP-2) “Tra il significato ordinario e il difforme significato specialistico di una disposizione *diretta a un settore specifico di consociati*, si deve preferire il significato specialistico”.

Nelle direttive DCP-1 e DCP-2, la priorità del significato ordinario rispetto al significato specialistico non è assoluta, ma subordinata alla condizione, contestualmente indicata e determinata, dell’essere la legge oggetto d’interpretazione destinata alla “generalità dei consociati”, ovvero a un “settore circoscritto” degli stessi – ad esempio: agli esercenti una particolare arte o professione; ai fedeli di una particolare religione; ai cultori di una data disciplina agonistica; ai collezionisti di un certo tipo di beni, ecc.

Accanto alle direttive di priorità relativa determinata, si registrano tuttavia delle direttive (che pongono criteri) di *priorità relativa indeterminata*.

Sono di questo tipo, ad esempio:

(a) la direttiva, formulata – non esattamente in questi termini – da François Laurent, secondo cui:

(DCP-3) “Tra il significato letterale-originalista e il difforme significato psicologico-linguistico di una disposizione, si deve preferire quest’ultimo, *qualora si ritenga provato, al di là di ogni dubbio, che la lettera della legge ne abbia tradito lo spirito*”<sup>38</sup>;

<sup>37</sup> La “forma grammaticale”, o “forma grammaticale *empirica*”, *di fatto* attribuita agli enunciati usati per esprimere questo tipo di direttive, può anche non coincidere con la loro “forma grammaticale *ideale*” o “forma logica”: di questo problema mi occuperò, come anticipato, al § 11.

<sup>38</sup> Per una più risalente formulazione, cfr., p.e., Suárez, *Tractatus de legibus, ac Deo legi-*

(b) la direttiva formulata da Wróblewski, e inclusa tra le sue “direttive di primo livello”, secondo cui:

(DCP-4) “*Senza ragioni sufficienti*, si deve evitare di attribuire ai termini interpretati un qualche significato speciale, distinto dal significato che tali termini possiedono nel linguaggio naturale comune”;

(c) le “regole metodologiche”, che Alexy ritiene debbano essere formulate come precetti “presuntivi”, secondo cui:

(DCP-5) “Gli argomenti linguistici prevalgono su tutti gli altri argomenti, *salvo che sussistano più forti ragioni in contrario*”;

(DCP-6) “Nell’ambito degli argomenti istituzionali (che, nella tassonomia di Alexy, sono gli argomenti “linguistici”, “genetici”, e “sistematici”), gli argomenti linguistici e genetici prevalgono su quelli sistematici, *salvo che sussistano più forti ragioni in contrario*”;

(DCP-7) “Gli argomenti istituzionali prevalgono sugli argomenti sostanziali (direttamente tratti da etiche normative deontologiche o teleologiche), *salvo che sussistano più forti ragioni in contrario*”.

Negli esempi sopra riportati, appare evidente come la condizione, in presenza della quale una certa interpretazione-prodotto dev’essere preferita a un’altra interpretazione prodotto, non sia esattamente predeterminata dalle direttive interpretative.

Queste ultime contengono, al contrario, delle espressioni eminentemente indeterminate (“senza ragioni sufficienti”, “salvo che sussistano più forti ragioni”), che hanno l’effetto di affidare agli interpreti il compito di determinare quali siano le “ragioni in contrario”, nonché la loro “sufficienza” e/o la loro “forza”. Si tratta pertanto di direttive nelle quali la priorità relativa di un (tipo di) significato su di un altro appare altamente discrezionale.

#### (B) *Direttive di priorità presuntiva*

Il secondo tipo di *direttive* (che pongono criteri) di *compatibilità sistemica positiva* è costituito, come accennato, dalle *direttive* (che pongono criteri) di *priorità presuntiva*.

Si consideri ad esempio la seguente direttiva, formulata da Alexy per valere, come le precedenti sue, in uno stato di diritto costituzional-democratico:

(DCP-8) “*Se vi è dubbio circa il carattere generale o settoriale di una disposizione*, si deve preferire l’interpretazione conforme all’uso ordinario delle parole”<sup>39</sup>.

*slatore*, pp. 625-626: “in omni lege humana primum omnium expectandam esse verborum proprietatem, id est propriam significationem (...) semperque est praeferenda, nisi aliquid obstat” (corsivo redazionale, ndr).

<sup>39</sup> Cfr. Alexy, *Interpretazione giuridica*.

La forma *standard* di queste direttive appare essere, dunque, del seguente tenore: (DCP-8\*) “*Se vi è dubbio circa la sussistenza della condizione specifica in presenza della quale un’interpretazione-prodotto deve prevalere su di un’altra interpretazione-prodotto, si deve assegnare la priorità all’interpretazione-prodotto che, in linea generale, vale di più*”.

Si tratta pertanto di direttive che, come quelle di priorità relativa indeterminata, attribuiscono agli interpreti notevoli margini di manovra – o, come si usa dire, di “discrezionalità”.

(C) *Direttive di priorità assoluta*

Il terzo, e ultimo, tipo di *direttive* (che pongono criteri) di *compatibilità sistemica positiva* è costituito, come anticipato, dalle *direttive* (che pongono criteri) di *priorità assoluta*.

Si tratta di direttive contraddistinte da una forma sintattica categorica – come, ad esempio, le seguenti sei:

(DCP-9) “Il significato ordinario di una disposizione prevale sul suo difforme significato tecnico-giuridico”;

(DCP-10) “Il (chiaro e determinato) significato letterale di una disposizione prevale su ogni altro suo possibile significato”<sup>40</sup>;

(DCP-11) “Il significato tecnico-giuridico di una disposizione prevale sul suo difforme significato ordinario”<sup>41</sup>;

(DCP-12) “Tra il significato letterale-originalista e il difforme significato letterale-evolutivo di una stessa disposizione si deve preferire il significato letterale-evolutivo”<sup>42</sup>;

(DCP-13) “Tra il significato letterale-originalista e il difforme significato letterale-evolutivo (morale, teleologico, ecc.) di una stessa disposizione si deve preferire il significato letterale-originalista”<sup>43</sup>;

(DCP-14/16) “Tra due o più significati di una stessa disposizione si deve preferire quello che realizzi la migliore armonia topografica, e/o risulti meglio compatibile – da un punto di vista della sua congruenza strumentale o assiologica – con altre norme, formalmente o assiologicamente, superiori del sistema positivo o di altro sistema normativo rilevante (morale positiva, diritto naturale, ecc.)”;

<sup>40</sup> In tal senso, ad esempio, i pandettisti Bernhard Windscheid e August Regelsberger, nonché la Corte costituzionale tedesca in alcune pronunce degli anni '60 (cfr. Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, p. 125 nota 36).

<sup>41</sup> Secondo Karl Binding, ad esempio: “Ciò che interessa è sempre il significato tecnico giuridico” (cfr. Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, p. 119).

<sup>42</sup> Cfr., p.e., Betti, *Le categorie civilistiche dell’interpretazione*, pp. 56 ss., in relazione al “canone dell’adeguazione dell’intendere”.

<sup>43</sup> Cfr., p.e., Scalia, *A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law*.

nonché le “direttive di preferenza” formulate da Wróblewski, tra cui:

(DCP-17) “Tra il significato linguistico SL e il difforme significato funzionale SF di una disposizione, prevale il significato funzionale”

ovvero, in generale, tutte le direttive interpretative che possano assumere quella che Wróblewski denomina la “forma normale” delle direttive di secondo livello “di preferenza”:

(DCP-17\*) “Quando sussiste una differenza tra il significato SX attribuito a una disposizione secondo la direttiva interpretativa primaria DI-X e il significato SY attribuito alla stessa disposizione secondo la direttiva interpretativa primaria DI-Y, prevale il significato SX”<sup>44</sup>.

Dei tre tipi di direttiva di compatibilità sistemica comparativa, quest’ultimo è quello per il quale appare ineludibile affrontare il problema della coincidenza, o discrepanza, tra la loro forma grammaticale (o empirica) e la loro forma logica (o forma grammaticale ideale).

Si tratta peraltro di un problema che deve essere messo in luce, ma per il quale non ha alcun senso ricercare una soluzione *teorica* universale.

Spetta infatti agli interpreti – alla luce delle loro ideologie ermeneutiche, nonché del contesto in cui si trovino a operare e delle esigenze pratiche in esso avvertite – di stabilire di quali direttive comparative servirsi, e se servirsi, in particolare, di direttive assolute o d’altro tipo.

### 9. Direttive assiomatiche

Al fine di dare conto del terzo tipo di direttive che, per mia stipulazione, compongono un codice ermeneutico, appare utile esaminare brevemente le posizioni di alcuni eminenti teorici contemporanei dell’interpretazione giuridica.

Nel suo modello di “interpretazione operativa” dei documenti normativi (un’attività che, per definizione, ha luogo se, e solo se, l’interprete ritiene che il significato di una disposizione sia, pragmaticamente, “dubbio”), Wróblewski distingue, come accennato, tra *due* livelli di direttive interpretative: le direttive “di primo livello” (rispettivamente: “linguistiche”, “sistemiche” e “funzionali”) e le direttive di “secondo livello” (rispettivamente: “di procedura” e “di preferenza”).

Nel modello di Wróblewski, al di sopra dei due livelli di direttive non vi è un ulteriore livello, parimenti popolato di direttive. Vi sono invece delle “valutazioni”, che giocherebbero un ruolo determinante in tre diversi momenti del processo interpretativo, e precisamente:

- i) allorquando si tratti di individuare le pertinenti direttive di primo livello;
- ii) allorquando si tratti di individuare le pertinenti direttive di secondo livello, procedurali e preferenziali;

<sup>44</sup> Cfr. Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, pp. 53-54.

iii) allorquando si tratti, infine, di utilizzare le direttive di primo livello, ladove queste ultime facciano espresso o tacito rinvio a valutazioni da parte dell'interprete<sup>45</sup>.

Alla luce di ciò, secondo Wróblewski, la "forma normale" di un "enunciato interpretativo" – in quanto enunciato che esprime la *decisione*, da parte di un interprete, di attribuire un determinato significato a una disposizione (nel lessico di Wróblewski, a una "regola giuridica": "legal rule", "regla legal") – sarebbe del seguente tenore:

"La regola giuridica N ha il significato S nel linguaggio giuridico LL e/o nella circostanza C in conformità alle direttive interpretative di primo livello DI1-1, DI1-2 ... DI1-n, in conformità alle direttive interpretative di secondo livello, di procedura e di preferenza, DI2-1, DI2-2 ... DI2-n, e con riguardo alle valutazioni V1, V2 ... Vn"<sup>46</sup>.

Di quali valutazioni si tratta? Secondo Wróblewski, le valutazioni che, nel "qui e ora" della cultura occidentale contemporanea, costituiscono il terzo tipo di fattori da cui dipende l'interpretazione delle "regole giuridiche", sono solitamente riconducibili all'una o all'altra di due principali "ideologie" dell'interpretazione dei documenti legislativi: l'ideologia "statica" e l'ideologia "dinamica".

L'*ideologia statica* è informata ai "valori statici" della certezza del diritto, della stabilità diacronica della disciplina giuridica dei rapporti sociali, e della prevedibilità delle decisioni interpretative giudiziali:

"Questi valori – scrive Wróblewski – esigono che le regole giuridiche abbiano un significato immutabile (...) il diritto è certo nella misura in cui sia certo il diritto legislativo, o – in altre parole – nella misura in cui non muta, se non muta il diritto legislativo. Una tale assenza di mutamento nell'interpretazione giuridica è correlata all'idea che il significato di una regola giuridica non muti fintanto che non muti la regola stessa".

Secondo Wróblewski, chi adotta l'ideologia statica aderisce a una *concezione cognitivista* dell'interpretazione: ritiene in particolare che l'interpretazione, se condotta secondo *certe* direttive primarie e secondarie, sia un'attività conoscitiva di significati concepiti come "fatti psichici", dipendenti dalla "volontà del legislatore storico".

<sup>45</sup> Cfr. Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, pp. 63-64; sarebbero, ad esempio, di quest'ultimo tipo alcune direttive interpretative "di primo livello", una delle quali corrisponde alla direttiva DCP-4, qui annoverata tra le direttive preferenziali di priorità relativa indeterminata. Nel modello di Wróblewski, peraltro, le valutazioni intervengono anche nella fase, preliminare all'interpretazione "operativa", in cui l'interprete stabilisce se una *quaestio iuris* – e dunque, mediamente, una controversia – possa essere risolta *senza* procedere ad interpretazione operativa, poiché "lex clara est", o si debba invece sottoporla a interpretazione, poiché "lex non clara est". In questo caso, però, esse non funzionano, per definizione, da terzo elemento del processo interpretativo.

<sup>46</sup> Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, p. 65.

Per contro, l'*ideologia dinamica* è informata al “valore supremo” del costante, puntuale, e ottimale adattamento del diritto positivo alle esigenze, diacronicamente mutevoli, della “vita sociale”. Si tratta, in particolare, di un obiettivo la cui realizzazione esige la cooperazione fattiva dei giudici nella ricerca di soluzioni le quali – partendo dal dato legislativo, destinato a fatale e rapida obsolescenza – siano sempre le “migliori” rispetto all’ambito spazio-temporale in cui si calano.

Per i fautori dell’ideologia dinamica,

“Il significato delle regole giuridiche – scrive Wróblewski – non è pertanto in alcun modo un fatto del passato, legato da vincoli fittizi alla volontà del legislatore storico. Se le cose stessero così, il diritto sarebbe un governo dei morti sopra i vivi. Il significato delle regole giuridiche muta nella misura in cui mutano i contesti in cui opera (...)”;

per costoro, inoltre, contrariamente a quanto opinano i fautori dell’ideologia statica, l’interpretazione non può in alcun caso essere concepita come un’attività puramente conoscitiva, essendo invece un’attività “creativa” di diritto:

“L’interpretazione giuridica crea il diritto nel singolo caso (*de una manera específica*), ma in pratica lo crea in un senso più essenziale di come lo crea il legislatore: il diritto applicato – vale a dire: in atto – è infatti quello le cui regole sono determinate nell’interpretazione”<sup>47</sup>.

Pur tenendo conto del modello di Wróblewski, i gius-teorici belgi François Ost e Michel van de Kerchove hanno delineato una teoria dell’interpretazione giuridica in cui, accanto ai due livelli delle “direttive metodologiche” – che corrispondono ai due livelli delle “direttive interpretative” di Wróblewski – hanno introdotto la categoria delle “direttive costitutive”, di cui farebbero parte, tra le altre, delle direttive da essi denominate “fondamentali” (“fondatrices”), la cui funzione consisterebbe nel determinare – ovvero nell’enunciare costitutivamente – “il fine ultimo dell’interpretazione”<sup>48</sup>.

Seguendo Kalinowski, per il quale “ogni sistema giuridico consacra, quantomeno tacitamente, certe direttive” che rappresentano “le regole supreme dell’interpretazione del diritto”<sup>49</sup>, i due studiosi ritengono inoltre di poter individuare con sicurezza quale sia, nella cultura giuridica occidentale, il fine ultimo dell’interpretazione dei documenti normativi. Si tratterebbe, in particolare,

<sup>47</sup> Cfr., p.e., Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, pp. 72 ss. In un recente saggio, Georg Henrik von Wright (*Valuations – or How to Say the Unsayable*) distingue due principali accezioni del termine “valuation”: nella prima accezione, il termine designa un atteggiamento emozionale di apprezzamento o non-apprezzamento di un oggetto da parte di un soggetto; nella seconda accezione, il termine designa un enunciato esprime un giudizio di valore su di un oggetto da parte di un soggetto, che riflette un atteggiamento valutativo di quest’ultimo. Le “valutazioni” di Wróblewski, in quanto parte di un discorso euristico-giustificatorio, sono giudizi di valore.

<sup>48</sup> Cfr. *supra*, nota 16.

<sup>49</sup> Kalinowski, *Introduction à la logique juridique*, p. 161; Id., *L’interprétation du droit: ses règles juridiques et logiques*, p. 174.

“del mantenimento ovvero della restaurazione della coerenza dell’ordinamento giuridico e della coesione dell’ordine sociale”<sup>50</sup>,

*un fine* (a ben vedere, quadruplici) il cui perseguimento sarebbe di volta in volta conciliabile con l’adesione alla “teoria soggettiva” ovvero alla “teoria oggettiva” dell’interpretazione: le due “teorie” (o meglio: *ideologie*) che, sia pure con sfumature diverse, dominano da sempre l’orizzonte assiologico degli interpreti – e corrispondono, grosso modo, alle ideologie statica e dinamica cui accenna Wróblewski.

Le posizioni sostenute, rispettivamente, da Wróblewski e da Ost e van de Kerchove mettono in luce come, anche in questo caso, non abbia senso interrogarsi su *quale* delle due diverse configurazioni *teoriche* sia quella “corretta”. Si tratta invece di scegliere la configurazione che appaia più adeguata ai fini conoscitivi perseguiti, tenuto conto dell’esperienza.

Ciò premesso, adotterò qui una posizione informata a considerazioni, e caratterizzata da stipulazioni, del seguente tenore.

(i) Nel dare conto degli elementi che concorrono alla determinazione del contenuto delle decisioni interpretative e alla loro giustificazione, non sembra opportuno limitarsi alle sole direttive primarie e secondarie (agli “argomenti” e ai “metodi” solitamente inventariati nelle teorie dell’interpretazione giuridica), ma occorre invece introdurre quantomeno un terzo insieme di fattori, parimenti dotati di una rilevanza euristica e giustificatoria.

(ii) Tali fattori, che riflettono i più fondamentali atteggiamenti assiologici degli interpreti circa il “corretto” modo di interpretare le disposizioni di un ordinamento positivo, possono essere intesi o come “valutazioni”, sulla falsariga di Wróblewski, oppure come “direttive”, sulla falsariga di Ost e van de Kerchove. Da un punto di vista concettuale, le due prospettive non sono invero inconciliabili, ove si tenga presente la connessione semantica e pragmatica – a suo tempo messa in luce dalla metaetica del positivismo logico e da quella, più recente, del prescrittivismismo – tra giudizi di valore e regole di condotta<sup>51</sup>.

(iii) Volendo procedere a ricostruzioni razionali dei discorsi interpretativi, in

<sup>50</sup> Ost-van de Kerchove, *Entre la lettre et l’esprit. Les directives d’interprétation en droit*, p. 13; cfr. inoltre Ost-van de Kerchove, *Les colonnes d’Hermès: à propos des directives d’interprétation en droit*, p. 152: “À l’instar d’un jeu, l’interprétation est une pratique collective et interactive, partiellement encadrée par des règles (...) Un ‘sens du jeu’ (...) s’avère nécessaire pour conférer quelque efficacité aux ‘stratégies’ que l’on met en oeuvre. À cet égard, nous avons toujours soutenu la thèse selon laquelle l’interprétation qui conforte la ‘rationalité du législateur’ (image destinée à traduire la cohérence, logique et axiologique du système juridique, ainsi que son caractère opératoire) représente le noyau dur de ce ‘sens du jeu’, l’‘enjeu’ décisif de la partie, et, à ce titre, la directive d’interprétation la plus fondamentale”.

<sup>51</sup> Cfr., per tutti, Carnap, *Filosofia e sintassi logica*, pp. 41 ss.; Hare, *The Language of Morals*, pp. 29 ss. e 163 ss.; Id., *Sorting Out Ethics*, pp. 16 ss. e 139 ss. Secondo Hare, un “prescrittivist” è colui che pensa “that moral statements entail imperatives”.

quanto discorsi informati a insiemi di regole ermeneutiche, appare preferibile configurare anche i fattori del terzo tipo come delle direttive, che chiamerò “direttive assiomatiche”.

(iv) Le direttive assiomatiche costituiscono la base di precetti ultimi, o “assiomi”, del particolare codice ermeneutico adottato dall’interprete; esse includono tipicamente delle regole finali, che prescrivono quale obiettivo d’ordine generale debba essere perseguito nell’interpretare disposizioni<sup>52</sup>.

(v) A differenza delle direttive “fondamentali” di Ost e van de Kerchove, le direttive assiomatiche appartengono, per contenuto, al novero delle direttive che essi denominano “metodologiche”, situandosi però a un terzo, più elevato, livello.

(vi) Le direttive assiomatiche non sono, inoltre, le sole direttive specificamente “costitutive” delle prassi interpretative su cui vertono. La *costitutività* che interessa mettere in luce in sede di teoria dell’interpretazione, infatti, è una proprietà non di singole direttive, ma dei codici ermeneutici nella loro interezza: si tratta infatti di codici che, alla maniera delle regole di un gioco, istituiscono delle prassi, o forme di azione, stabilendo, tra le altre cose, quali mosse siano in esse obbligatorie, permesse, o vietate<sup>53</sup>. Ed è in virtù di ciò che sembra ragione-

<sup>52</sup> L’ideale di razionalità sotteso al presente “modello teorico dei codici ermeneutici”, come il lettore avrà compreso, è l’ideale di una razionalità procedurale, o metodica: che si misura in relazione a regole, sia pure “ideali” (“Voilà le firmement: le reste est procédure”). Nella filosofia pratica contemporanea, tra i principali fautori dell’ideale della correttezza procedurale occorre annoverare John Rawls (di cui si vedano, ad esempio: *Outline of a Decision Procedure for Ethics*, pp. 2 ss., e il celeberrimo *A Theory of Justice*), Jürgen Habermas (su cui cfr. Alexy, *Teoria dell’argomentazione giuridica*) e, con particolare riguardo al diritto, Robert Alexy (di cui si veda, da ultimo: *My Philosophy of Law: The Institutionalisation of Reason*, pp. 23 ss.).

<sup>53</sup> Tra i luoghi classici di questa idea della “costitutività” di regole, cfr. Rawls, *Two Concepts of Rules*, pp. 36 ss.; von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, p. 6: “The rules of a game are the prototype and standard example of a main type of norm. We shall here reserve the name *rule* as a technical term for this type. Playing a game is a human activity. It is performed according to standardized patterns, which can be called the *moves* in the game. The rules of the game *determine*, as I shall say, these moves or patterns – and thereby the game ‘itself’ and the activity of playing it (...) the rules determine which are the *correct* moves (...) It is understood that moves which are not correct are *prohibited* to players of the game, and that a move which is the only correct move in a certain situation in the game is *obligatory* when one is playing the game” (corsivi nel testo, ndr); Searle, *Speech Acts*, pp. 33 ss. (ove, a p. 36, si legge che: “constitutive rules come in systems”); Conte, *Fenomeni di fenomeni*, p. 329: “Un’avvertenza: ad essere eidetico-costitutive (i.e. condizione necessaria di pensabilità, possibilità, e percepibilità di ciò su cui vertono, ndr) sono non singole regole (le regole *uti singulae*), ma *totalità* di regole (le regole d’una *praxis uti universae*). La costitutività eidetica conviene a *totalità* di regole, non a regole singole. Solo per metonimia si può qualificare eidetico-costitutiva una *singola* regola. Domandarsi se *una* regola (se una regola considerata in assoluto) sia eidetico-costitutiva è

vole parlare, con blanda metafora, di “giochi interpretativi” per riferirsi alle attività d’interpretazione delle disposizioni, quali esse sono “qui e ora”<sup>54</sup>.

Con riguardo al contenuto delle loro direttive assiomatiche, si possono distinguere innumerevoli codici ermeneutici: codici “naturalistici”, codici “statici”, codici “dinamici”, codici “misti”, ecc.

Un *codice naturalistico* ha una base assiomatica che include, ad esempio, la direttiva secondo cui:

(DAN) “L’interpretazione delle disposizioni dev’essere condotta sulla base delle direttive interpretative primarie e secondarie suggerite dalla natura delle disposizioni da interpretare”.

Un *codice statico* ha una base assiomatica che include, ad esempio, la direttiva secondo cui:

(DAS) “L’interpretazione delle disposizioni dev’essere condotta sulla base delle direttive interpretative primarie e secondarie che assicurino la massima certezza del diritto nella sua applicazione giudiziale (e/o la massima subordinazione dell’interprete alla legge)”.

Un *codice dinamico* ha una base assiomatica che include, ad esempio, la direttiva secondo cui:

(DAD) “L’interpretazione delle disposizioni dev’essere condotta sulla base di direttive interpretative primarie e secondarie che assicurino la massima adeguatezza assiologica momentanea del diritto, nella sua applicazione giudiziale al caso concreto”.

Infine, un *codice misto* ha una base assiomatica che include, ad esempio, la direttiva secondo cui:

(DAM) “L’interpretazione delle disposizioni dev’essere condotta sulla base di direttive interpretative primarie e secondarie che:  
(a) siano conformi alla natura del documento oggetto d’interpretazione;  
(b) assicurino che la determinazione del significato delle singole disposizioni ten-

improprio. La domanda è impropria così come (...) è impropria la domanda, quale suono o rumore produca il battere *una mano*” (corsivi nel testo, ndr).

<sup>54</sup> Aarnio, *The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification*, pp. 74 ss., ritiene che sia compito di una teoria dell’interpretazione, analitica e normativa in senso debole, di costruire un “gioco interpretativo” (*interpretation game*) “where, in as problematic a situation as possible, one attempts to maximize the expectation of rationality and produce an interpretation result which has as broad acceptance as possible”. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 522 ss., elabora uno schema di “giustificazione interpretativa razionale” tra i cui elementi figurano: (a) un “Principio teleologico relativo agli scopi dell’interpretazione”; (b) una “Regola tecnica relativa agli argomenti dell’interpretazione da utilizzare per perseguire gli scopi rilevanti dell’interpretazione”; (c) un “Principio metodologico” che riassume in sé direttive (qui denominate) selettive e preferenziali; (d) un certo insieme di “argomenti dell’interpretazione”.

ga conto della loro appartenenza a un dato sistema normativo;  
 (c) siano tali da tenere conto della fatale attualità dell'intendere;  
 (d) siano tali da favorire una fusione di orizzonti tra il contesto di produzione e il contesto di applicazione della disposizione".

Le diverse direttive assiomatiche sopra enumerate stanno alla base di codici ermeneutici assai diversi tra loro.

Ad esempio, la direttiva statica DAS può essere alla base di un codice statico che contiene:

(i) una direttiva secondaria selettiva pluralistica, che impone all'interprete di utilizzare tutte le direttive primarie "storiche", che valorizzano risorse del contesto di produzione della disposizione da interpretare (tra cui, ad esempio, le direttive DP-1, DP-3, DP-5, e DP-9), e vieta per contro di utilizzare direttive primarie che valorizzano risorse del contesto di utilizzazione della disposizione (tra cui, ad esempio, le direttive DP-2, DP-4, DP-6, DP-7, e DP-8);

(ii) una direttiva secondaria procedurale, di tipo non-ordinatorio, che prescrive all'interprete di utilizzare in ogni caso tutte le direttive primarie selezionate dalla direttiva selettiva;

(iii) una direttiva secondaria preferenziale inibitoria, o di compatibilità sistemica negativa, che vieta di attribuire alle disposizioni un significato logicamente incompatibile con il sistema normativo *del tempo in cui sono state prodotte*;

(iv) una direttiva secondaria preferenziale comparativa, o di compatibilità sistemica positiva, che istituisce un certo ordine di preferenza tra il significato letterale-originalista, il significato psicologico-linguistico, il significato psicologico-funzionale, il significato storico-teleologico, ecc. delle disposizioni.

Si noti che un codice statico, informato a esigenze di purezza "originalistica", rende doveroso attribuire alle disposizioni il "loro" significato "storico", anche se incompatibile con il sistema normativo "attuale", riservando così al principio di conservazione delle disposizioni un ruolo assai più modesto di quello solitamente riservatogli nei codici dinamici<sup>55</sup>.

Un codice dinamico, ispirato a esigenze di purezza "evolutiva", conterrà per contro delle direttive primarie e secondarie univocamente volte ad assicurare attribuzioni di significato "adeguate ai tempi". Il lettore eroico può tracciare da sé i connotati di un tale codice, attingendo dagli insiemi di direttive primarie e secondarie inventariate nei §§ 7 e 8.

Un codice misto, come appare dalla direttiva assiomatica DAM, manifestamente modellata sui quattro canoni ermeneutici fondamentali di Emilio Betti,

<sup>55</sup> Un altro esempio di codice statico è rappresentato da un semplice codice letterale-originalista, che, accanto alla direttiva assiomatica DAN contiene una direttiva selettiva monistica, la quale a sua volta impone di utilizzare unicamente la risorsa "significato linguistico originario", e dunque il codice primario dell'interpretazione letterale-originalista, vietando il ricorso a risorse di qualsiasi altro tipo.

impone all'interprete attività assai più gravose: ferma restando, infatti, la prevalenza dei significati "attuali" sui significati "storici", le direttive selettive e procedurali del *Codex mixtus* bettiano prescrivono all'interprete di individuare, per ogni disposizione, i significati di entrambi i tipi.

#### 10. *Direttive fondamentali*

Un codice ermeneutico contiene dunque, per definizione, direttive situate su tre distinti livelli, e precisamente: una o più direttive primarie, una o più direttive secondarie, e una o più direttive assiomatiche.

Come accennato al paragrafo § 6, appare tuttavia opportuno introdurre un ulteriore insieme di direttive, anch'esse rilevanti in sede di ricostruzione razionale dei discorsi interpretativi, che chiamerò "direttive fondamentali".

Le *direttive fondamentali* non appartengono, per definizione, a un qualche codice ermeneutico, ma vertono sui codici ermeneutici e, in particolare, riflettono l'atteggiamento dell'interprete circa il problema della scelta del codice interpretativo da utilizzare: che è questione logicamente prioritaria rispetto a ogni altro "problema dell'interpretazione".

Un tale atteggiamento può tradursi, a ben vedere, nell'adesione a direttive fondamentali di due diversi tipi: direttive "eteronome" e direttive "autonome".

Le direttive fondamentali *eteronome* prescrivono all'interprete di servirsi di codici ermeneutici *eteroprodotti*.

Si possono distinguere non meno di tre diverse direttive eteronome: (i) una direttiva "legalistica"; (ii) una direttiva "tradizionalistica"; e (iii) una direttiva "autoritativa".

La direttiva fondamentale legalistica (DFL) può formularsi nei seguenti termini:

(DFL1) "Utilizza il codice ermeneutico le cui direttive assiomatiche, secondarie, e primarie siano state stabilite, espressamente o implicitamente, dall'autorità nomotetica e/o dal diritto positivo".

Questa direttiva richiede peraltro di essere integrata da ulteriori direttive che, a titolo esemplificativo, possono così formularsi:

(DFL1.1) "L'individuazione delle direttive esplicite dev'essere svolta in due fasi: (a) si procede anzitutto a un'interpretazione letterale delle pertinenti disposizioni sull'interpretazione, se ve ne sono; (b) si procede quindi a una re-interpretazione delle medesime, alla luce dei criteri da esse stesse stabiliti";

(DFL1.2) "L'individuazione delle direttive implicite: (a) si svolge a partire dalle direttive esplicite previamente individuate, se ve ne sono; e (b) si attua tenuto conto degli obiettivi meritevoli di essere perseguiti nell'interpretare, secondo l'autorità nomotetica e/o il diritto positivo".

Le direttive fondamentali *tradizionalistica* (DFT) e *autoritativa* (DFA) pos-

sono parimenti formularsi, ad esempio, nei seguenti termini:

(DFT) “Utilizza il codice ermeneutico le cui direttive assiomatiche, secondarie, e primarie siano state consacrate dalla tradizione”;

(DFA) “Utilizza il codice ermeneutico le cui direttive assiomatiche, secondarie, e primarie siano state suggerite, espressamente o implicitamente, dalla unanime, maggioritaria o ‘migliore’ dottrina”.

Le direttive fondamentali *autonome* prescrivono all’interprete di servirsi di codici ermeneutici autoprodotti e, comunque, autoimposti.

Si possono distinguere almeno due diverse direttive autonome: (i) una direttiva “universalistica” e (ii) una direttiva “particularistica”.

La *direttiva universalistica* (DFU) riflette un *atteggiamento deontologico* dell’interprete circa la scelta del metodo interpretativo, che si concreta nella disposizione a servirsi costantemente dello stesso codice ermeneutico, in relazione alle disposizioni di un certo tipo:

(DFU) “Utilizza il codice ermeneutico che sia, in generale, il più idoneo a realizzare il valore che ritieni debba essere perseguito nell’assumere decisioni interpretative”.

Spetta, com’è ovvio, al singolo interprete di stabilire, secondo i suoi atteggiamenti normativi e le circostanze in cui si trovi a operare, quali siano il valore, o i valori, che “debbono essere perseguiti” nell’interpretazione; e quale codice sia, a tale fine, il “più idoneo”<sup>56</sup>.

La *direttiva particularistica* (DFP) riflette, invece, un *atteggiamento teleologico* dell’interprete circa la scelta del metodo interpretativo, che si concreta nella disposizione a servirsi, di volta in volta, del codice ermeneutico che assicuri risultati ottimali nel singolo caso:

(DFP) “Utilizza il codice ermeneutico che, in relazione al caso concreto, sia il più idoneo a conseguire il risultato interpretativo che stimerai, per quel caso, ottimale”.

Qui l’interprete non intende in alcun modo legarsi le mani, impegnandosi preventivamente in favore di un determinato codice ermeneutico: sia che ciò avvenga sul presupposto della fondatezza di una qualche concezione particularistica delle direttive interpretative, o delle regole in genere<sup>57</sup>; sia che ciò avvenga

<sup>56</sup> Nei termini della teoria dell’interpretazione di Lombardi Vallauri, *Corso di filosofia del diritto*, parte I, all’alternativa tra una direttiva fondamentale universalistica e una direttiva fondamentale particularistica corrisponde l’alternativa tra una “metodologia del metodo” e una “metodologia del risultato”.

<sup>57</sup> Sul “particularismo”, cfr., p.e., Crisp, *Moral Particularism*, che ne distingue due forme con riguardo ai “principi morali”. Secondo la forma “più estrema”, i principi morali sono una (pia) illusione, e gli agenti morali operano, di fatto, sulla base delle loro momentanee intuizioni e preferenze. Secondo la forma “meno estrema”, per contro, “i principi possono

sul presupposto che il particolare valore morale da perseguire *esiga* l'adesione al particolarismo metodologico<sup>58</sup>; sia, infine, che ciò avvenga per metodico "opportunismo" – definito talora, nella teoria economica, come la "ricerca del proprio interesse con l'astuzia" (*self-interest seeking with guile*). Queste tre diverse fonti dell'atteggiamento teleologico sono suscettibili d'influire, com'è ovvio, sulle modalità in base alle quali l'interprete individuerà, caso per caso, il modo "ottimale" di procedere.

Rispetto ai codici ermeneutici, le direttive fondamentali funzionano da *Auslegungs-Grundnormen* di sapore kelseniano.

L'adesione di un interprete all'una o all'altra direttiva può essere rilevata soltanto attraverso un'osservazione statisticamente significativa del suo agire interpretativo. Non mi risulta che ricerche di sociologia giuridica di questo tipo siano mai state condotte.

Nei testi di teoria dell'interpretazione si registrano invece, non di rado, affermazioni relative alle direttive fondamentali che sarebbero adottate, non già da singoli interpreti, ma *en masse*: da collettività di interpreti e, segnatamente, dalla collettività dei giudici e/o dei giuristi operanti in un determinato ordinamento, in una determinata epoca.

Di solito, tali affermazioni si prestano a una duplice lettura, potendo essere intese a mettere in luce:

(a) la diffusa adozione di direttive fondamentali autonome e particolaristiche, motivata dall'assenza di codici ermeneutici positivi percepiti come unitari e vincolanti, rispetto ai quali gli interpreti ritengano perciò di dover aderire a una direttiva eteronoma; ovvero:

(b) la diffusa adozione di una direttiva fondamentale eteronoma e legalistica, la quale tuttavia, alla luce dell'esperienza giuridica, prescriverebbe agli interpreti di utilizzare un codice ermeneutico positivo di tipo dinamico e particolaristico<sup>59</sup>.

giocare un qualche ruolo in teoria e in pratica"; possono servire, ad esempio, da "utili generalizzazioni", che rendono però pur sempre necessario un "giudizio nei casi particolari". Cfr. inoltre Schauer, *Playing by the Rules*, passim.

<sup>58</sup> Una posizione di questo tipo appare sostenuta, ad esempio, da Luis Recaséns Siches, *Nueva filosofía de la interpretación del derecho*, p. 181, secondo cui: "En cada caso el juez debe interpretar la ley de aquel modo y según el método que lleve a la solución más justa entre todas las posibles, incluso cuando el legislador impertinente hubiese ordenado un determinado método de interpretación". Per Recaséns Siches, che configura questa "regla" come dotata di una "validez universal y necesaria", la preferenza per una "metodología del método" – cui accenna adesivamente Lombardi Vallauri, *Corso di filosofia del diritto*, cit. – sarebbe fatalmente foriera d'ingiustizia, dimodoché, se si persegue la "giustizia", l'adesione a una metodologia del risultato sarebbe l'unica via percorribile.

<sup>59</sup> Con riguardo alla cultura giuridica tedesca degli anni '60, Scheuerle scrive, ad esempio, che "l'applicazione pratica del diritto si serve a piacere di tutti i metodi che la teoria dell'interpretazione conosce" (citato in Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, p. 125). Analoghe considerazioni, con riguardo alla cultura giuridica italiana nell'ultimo scorcio

In quest'ultimo caso, parrebbe realizzarsi per gli interpreti l'invidiabile situazione di "vedersi costretti" ad essere (ragionevolmente) liberi<sup>60</sup>.

### 11. *Quale "forma logica" per le direttive ermeneutiche?*

Qual è la "forma logica" delle direttive interpretative? Quale forma – al di là dell'accidentale forma "grammaticale" degli enunciati usati per veicolarle in un

del secolo XX, p.e. in Lombardi Vallauri, *Corso di filosofia del diritto*, pp. 79-80: "La prima cosa di cui ci si accorge analizzando le motivazioni esplicite delle sentenze (...) è (...) l'*eclettismo metodologico* di tali motivazioni (...) Tutti i tipi di interpretazione vengono utilizzati di volta in volta, anche nella motivazione della stessa sentenza. Nessun giudice (...) ha mai reso pubblici i propri criteri di metodo, impegnandosi per esempio ad attenersi per tutta la vita o per un intero anno giudiziario all'interpretazione oggettiva piuttosto che a quella soggettiva, a quella letterale piuttosto che a quella teleologica, e così via (...) Cosa significa questo eclettismo metodologico, che lascia ai giudici la scelta tra tutti i metodi esistenti? Significa che i giudici vogliono lasciarsi la possibilità di decidere, dietro la facciata legale, sulla base non di una metodologia dei metodi, ma di una *metodologia dei risultati*"; analogamente, Guastini, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, pp. 397-398, dopo aver messo in luce le svariate letture alternative dell'art. 12, comma 1, delle disp. prel. cod. civ., conclude che "si ha l'impressione che i giudici (o, almeno, molti giudici) adottino indifferentemente ora l'una, ora l'altra tesi, secondo opportunità, cioè in relazione alle esigenze motivatorie delle singole decisioni"; infine Chiassoni, *La giurisprudenza civile. Metodi d'interpretazione e tecniche argomentative*, pp. 529-530, dopo aver individuato alcune "regole giudiziali" sull'interpretazione delle leggi, conclude che "In via di ipotesi ermeneutica, si potrebbe sostenere che, nell'insieme, le regole giudiziali (...) siano informate a un implicito 'principio della prudente libertà dell'interprete', grosso modo del seguente tenore: 'La massima libertà interpretativa, compatibile con l'esigenza di presentare le decisioni come non arbitrarie, ma dettate, o quantomeno desunte, dalle fonti del diritto positivo, in ossequio al fondamentale precetto *Iudex iudicare debet secundum ius*'".

<sup>60</sup> Secondo l'opinione di un autorevole giurista inglese, il particolarismo interpretativo – sia esso sancito dai codici positivi ovvero il frutto della (insopprimibile?) autonomia degli interpreti – sarebbe un carattere peculiare delle culture e organizzazioni giuridiche *continentali*: "On the continent of Europe (...) – osserva Francis Bennion, *Bennion on Statute Law*, p. 83 – *the words of legislation are considered approximate*. They do not have to mean what they say, even if what they say is clear. They are *mere starting point for flights by the judges*. The function of the legislator is to sketch out some ideas. Filling them in, refining them, and shaping them for real life is the job of the judge and administrator" (corsivi redazionali, ndr). Nella vecchia Inghilterra, per contro, l'interpretazione delle leggi sarebbe disciplinata da un codice positivo-tradizionale (una "tecnica") relativamente determinato e stabile, composto di sei regole fondamentali di *common law*, un certo numero di regole legislative, otto principi dettati da considerazioni pacifiche di politica del diritto, dieci presunzioni, e un certo numero di canoni di interpretazione linguistica: cfr. Bennion, *Bennion on Statute Law*, pp. 104 ss.

discorso – riproduce la “corretta” struttura sintattica, e gli elementi costanti di significato, degli enunciati esprimenti direttive interpretative?<sup>61</sup>

Com’è ovvio, a un simile quesito si possono dare le risposte più diverse, in dipendenza delle particolari nozioni – squisitamente teoriche – di direttiva interpretativa che si ritenga opportuno adottare. Occorre rammentare inoltre, come si è visto prima, che vi sono diversi tipi di direttiva interpretativa, ciascuno dei quali potrebbe avere una “sua” distinta forma logica.

Ciò premesso, non è chiaro se le enunciazioni di direttive interpretative rilevabili nella letteratura dogmatica e teorico-generale ne riproducano puntualmente la forma logica, o siano invece delle accidentali forme grammaticali, che potrebbero anche essere assai distanti dalla loro “vera” forma. L’unico dato di fatto, non controvertibile, sembra essere la pluralità di forme utilizzate nel formulare direttive ermeneutiche.

Assumendo, in via sperimentale, che forme grammaticali e forme logiche coincidano, sembra possibile distinguere, sotto questo profilo, direttive interpretative di tre tipi diversi, e precisamente:

- 1) direttive *categoriche*;
- 2) direttive *condizionali indefettibili*; e
- 3) direttive *condizionali defettibili*.

<sup>61</sup> La distinzione tra la “forma grammaticale” e la “forma logica” degli enunciati fu introdotta da Bertrand Russell in un saggio del 1905 (*On Denoting*), e costituisce uno dei principali strumenti di quel tipo di investigazione filosofica noto come “analisi del linguaggio”. Russell introdusse la distinzione per analizzare gli enunciati contenenti descrizioni definite – come ad esempio: “L’attuale re di Francia è calvo” – e sostenne che, contrariamente alle apparenze, la forma logica di un tale enunciato non è “*m* è calvo”, così come suggerito ingannevolmente dalla sua forma grammaticale, ma è invece una forma del tipo: “esiste oggi (nel dato tempo *t*) un solo individuo *x*, il quale è re di Francia, ed è calvo”. La distinzione di Russell si presta ad usi che trascendono l’analisi degli enunciati descrittivi. Può essere utilizzata, ad esempio, per distinguere tra la forma grammaticale e la forma logica delle disposizioni normative. La forma grammaticale di una disposizione è la forma a essa accidentalmente attribuita dall’autorità nomotetica; tale forma non corrisponde necessariamente alla forma logica del tipo di norma espresso dalla disposizione, quale è stata fissata in sede di teoria delle norme giuridiche. Un esempio: nella prospettiva della teoria delle regole costitutive di John Searle (*Speech Acts*, pp. 32 ss.), la disposizione secondo cui “Il testamento olografo deve essere scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore” non riproduce fedelmente la forma logica della regola costitutiva in essa espressa. Non si tratta, infatti, di un enunciato deontico, ma di un enunciato del seguente tenore: “L’atto di ultime volontà scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore ha valore di testamento olografo nel diritto italiano vigente”. Da questo punto di vista, le teorie delle norme (giuridiche) sono discorsi che fissano la forma logica di ciascuno dei diversi tipi di norma individuati (norme imperative, norme permissive, norme di competenza, norme finali, ecc.). Nel presente lavoro, utilizzerò la distinzione tra “forma grammaticale” e “forma logica” nel senso appena esemplificato.

Le *direttive categoriche* hanno la forma di enunciati deontici categorici. Ad esempio,

“Nell’interpretare una disposizione, si deve / non si deve / si può *f*”, ove “*f*” simboleggia una qualche attività ermeneutica.

Le *direttive condizionali indefettibili* hanno invece la forma di enunciati deontici condizionali e indefettibili, i.e., di condizionali nei quali la conseguenza normativa si riconnette, per ipotesi, a un insieme circoscritto – o “chiuso” – di condizioni positive e negative determinate, desumibili dal codice ermeneutico complessivamente considerato, e contestualmente indicate. Ad esempio,

“Nell’interpretare una disposizione, se *a, b, ... k, non-h, non-m, ... non-w*, allora si deve / non si deve / si può *f*”.

Le *direttive condizionali defettibili*, infine, hanno la forma di enunciati deontici condizionali e defettibili, i.e., di condizionali “aperti”, “indeterminati”, o anche “presuntivi”, nei quali la conseguenza normativa è riconnessa, per ipotesi, all’assenza di un insieme indeterminato di circostanze, il cui accertamento è affidato alla discrezionalità dell’interprete. Ad esempio,

“Nell’interpretare una disposizione, se *non* vi sono *più forti ragioni per non f*, allora si deve / si può *f*”.

Tra gli studiosi che nei loro contributi hanno formulato direttive interpretative (quale che sia la denominazione datane), Jerzy Wróblewski e Robert Alexy si distinguono precisamente per aver attribuito ad alcune direttive interpretative – anche di primaria importanza – la forma di condizionali defettibili.

Wróblewski, ad esempio, formula le principali “direttive linguistiche” d’interpretazione testuale – che, nella sua tassonomia, sono direttive “di primo livello” – nei seguenti termini:

(DI1-1) “*In assenza di ragioni sufficienti*, si deve evitare di attribuire ai termini interpretati un qualche significato speciale, distinto dal significato che tali termini possiedono nel linguaggio naturale comune”;

(DI1-2) “*In assenza di ragioni sufficienti*, si deve evitare di attribuire significati differenti a termini identici, utilizzati nelle disposizioni (*reglas legales, legal rules*)”;

(DI1-3) “*In assenza di ragioni sufficienti*, si deve evitare di attribuire lo stesso significato a termini diversi”<sup>62</sup>.

<sup>62</sup> Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, pp. 47-48; cfr. inoltre Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, pp. 98 ss., ove si legge, ad esempio, che: “One should not *without sufficient reason* ascribe to interpreted terms any special legal meaning, but if one does for good reason adopt a special legal meaning for a term, one should use that meaning notwithstanding the meaning of the isomorphic term of the common natural language” (corsivo redazionale, ndr).

Al pari di Wróblewski, Alexy sostiene che le “regole metodologiche” – corrispondenti alle direttive procedurali ordinarie e/o preferenziali comparative della presente tipologia (cfr. *supra*, §§ 8.2, 8.3) – debbono essere intese come regole “presuntive”, che non valgono mai in modo incondizionato; e in forza di ciò, formula le regole metodologiche che, a suo avviso, dovrebbero essere osservate dagli interpreti operanti in uno stato di diritto costituzional-democratico, nei seguenti termini:

(RM1) “Gli argomenti linguistici prevalgono su tutti gli altri argomenti, *salvo che sussistano più forti ragioni in contrario*”;

(RM2) “Nell’ambito degli argomenti istituzionali (i.e., gli argomenti “linguistici”, “genetici”, e “sistematici”), gli argomenti linguistici e genetici prevalgono su quelli sistematici, *salvo che sussistano più forti ragioni in contrario*”;

(RM3) “Gli argomenti istituzionali prevalgono sugli argomenti sostanziali (direttamente tratti da etiche normative deontologiche o teleologiche), *salvo che sussistano più forti ragioni in contrario*”.

Alexy formula infine il principio della c.d. “soluzione diversificante” – un’ulteriore direttiva preferenziale comparativa, che rappresenta la soluzione da lui proposta al problema dei rapporti tra interpretazione “soggettiva” (in base al significato letterale-originalista e all’intenzione del legislatore storico) e interpretazione “oggettiva” (in base allo scopo “della norma interpretata” e ai principi fondamentali del sistema giuridico) in un ordinamento costituzional-democratico – nel seguente modo:

(PSD) “Le leggi devono essere interpretate secondo i criteri soggettivi, a meno che non vi siano più forti ragioni per interpretarle secondo i criteri oggettivi”<sup>63</sup>.

I motivi per cui Wróblewski e Alexy hanno ritenuto opportuno di formulare alcune direttive ermeneutiche – tra cui delle direttive di primaria rilevanza, come quelle “linguistiche” e “metodologiche”, e il principio della “soluzione diversificante” – come precetti condizionali defettibili si prestano a facili congetture.

Tre di essi, in particolare, meritano qui d’essere menzionati.

Un primo motivo, comune ai due studiosi, consiste in ciò che potrebbe chiamarsi lo “sgomento dell’esploratore”.

Supponete di essere un esploratore incaricato di rendere conto, in modo veridico e perspicuo, delle regole che presiedono all’interpretazione delle leggi e delle costituzioni nelle attuali organizzazioni giuridiche occidentali.

Dopo un comprensibile smarrimento di fronte a una realtà di non agevole descrizione, nella quale si registrano notevoli margini di manovra in favore dei singoli interpreti autorizzati, potreste concludere che – in generale, o con riguardo a particolari tipi d’interpretazione – non vi siano, a ben vedere, delle vere e proprie regole che guidano l’attività ermeneutica degli ingegnosi legulei Occidentali,

<sup>63</sup> Alexy, *Interpretazione giuridica*, pp. 72-73.

poiché tali “regole”, se così le si vuole chiamare, sono a ben vedere delle prescrizioni vuote, che prescrivono di fare una cosa ... *a meno che* non se ne debba – o possa, o voglia – fare un’altra. Prescrivere, ad esempio, di interpretare le leggi secondo i criteri dell’interpretazione soggettiva, *a meno che* non vi siano “più forti” ragioni per fare prevalere i criteri dell’interpretazione oggettiva – tanto più se si assume che i due insiemi di criteri siano congiuntamente esaustivi – assomiglia pericolosamente a quei precetti, perfettamente intelligibili ma vuoti, del tipo: “Bonum faciendum, male vitandum”. Ora, non sembra dubbio che le formulazioni “aperte” date da Wróblewski e da Alexy ad alcune direttive interpretative rispecchino qualcosa di simile allo sgomento – per nulla campato per aria, peraltro – di un ipotetico alieno. E intendano suggerire che perlomeno alcune delle più importanti direttive dei codici ermeneutici che presiedono qui e ora all’interpretazione delle disposizioni – e segnatamente: certe direttive ordinatorie e/o preferenziali – funzionano come i principi defettibili di dworkiniana memoria: non si applicano secondo la logica binaria del tutto-o-niente, ma secondo la logica sfumata del bilanciamento o della ponderazione, che spetta ai singoli interpreti di svolgere, in ultima istanza, secondo la loro “scienza e coscienza”.

Vi sono però, a mio avviso, due ulteriori motivi, che spiegano – ma, in questo caso, non giustificano – il ricorso, da parte di Wróblewski e di Alexy, a formulazioni aperte per quelle direttive interpretative.

Nel caso di Wróblewski, si tratta di una non perfetta concettualizzazione – e non compiuta utilizzazione – della distinzione tra direttive primarie e direttive secondarie (preferenziali); nel caso di Alexy, si tratta di una, sia pure parziale, rinuncia a fornire agli interpreti un codice ermeneutico dotato di un grado non trascurabile di determinatezza.

Consideriamo anzitutto le tre direttive linguistiche di Wróblewski. A cosa serve includere nella loro formulazione una clausola indeterminata di eccezione, come “in assenza di ragioni sufficienti”?

Nella prospettiva di codici interpretativi intesi come sopra (§§ 6-10), serve semplicemente a richiamare l’attenzione del lettore sul fatto che il significato ascrivito a una qualunque disposizione, sulla base di *ciascuna* di tali direttive *in sé presa*, non ne rappresenta necessariamente il significato “corretto” *tutto considerato* – secondo il particolare codice ermeneutico utilizzato, o utilizzabile, dagli operatori del diritto. Così stando le cose, tuttavia, la clausola di eccezione si rivela essere null’altro che un rinvio alle direttive preferenziali del pertinente codice ermeneutico. Ed è alla luce di tali direttive che essa assume, se del caso, un significato determinato. Dimodoché inserire una clausola siffatta nella formulazione delle direttive primarie appare superfluo, qualora si adotti una concezione delle direttive interpretative (primarie e secondarie), come quella delineata nei paragrafi precedenti (*supra*, §§ 7 e 8), e si ritenga ad esempio, alla luce di essa, che molte delle direttive che Wróblewski qualifica come “primarie” – e precisamente: *tutte* le direttive “sistemiche” – siano a ben vedere, per come funzionano, delle direttive preferenziali inibitorie o comparative.

Si noti, incidentalmente, che una tale clausola di eccezione potrebbe benissimo essere aggiunta anche alla formulazione delle *altre* direttive linguistiche, nonché a quella delle “direttive funzionali” individuate da Wróblewski. Perché mai, ad esempio, la direttiva (DI1-5), secondo cui

“Il significato dei segni linguistici complessi del linguaggio giuridico dovrà essere determinato secondo le regole sintattiche del linguaggio naturale comune”

non dovrebbe valere, anch’essa, “salvo ragioni sufficienti in contrario”? E lo stesso non può forse dirsi, per fare un altro esempio, della direttiva funzionale (DI1-11), secondo cui “Si deve attribuire a una disposizione (*regla legal*) un significato corrispondente al fine perseguito dall’istituto di appartenenza”<sup>64</sup>?

Veniamo ora ad Alexy. A differenza di quello di Wróblewski, il discorso in cui Alexy formula delle direttive interpretative (il principio della “soluzione diversificante” e le “regole metodologiche” prima richiamate), non è un discorso in funzione conoscitiva; si tratta invece, apparentemente, di un discorso di *metodologia prescrittiva*. Alexy, in particolare, intende fornire una risposta al problema di quali regole *debbano* guidare l’interpretazione delle disposizioni legislative in uno stato di diritto costituzional-democratico.

Le proposte di Alexy, tuttavia, appaiono non solo indeterminate in sé (e tali da offrire una ben debole guida agli interpreti che intendano prenderle sul serio) – ma, ai fini che qui interessano, più indeterminate di quanto potrebbero essere.

Si consideri, ad esempio, la prima regola metodologica, secondo cui:

(RM1) “Gli argomenti linguistici prevalgono su tutti gli altri argomenti, *salvo che sussistano più forti ragioni in contrario*”.

Il “problema del metodo giuridico” non è certo di agevole soluzione. Ma la scelta di adottare una formulazione “presuntiva” appare accrescere, indebitamente, l’indeterminatezza della direttiva secondaria così formulata: perché non esplicitare almeno *alcune* delle “ragioni più forti” che, qui e ora, militano per il superamento dell’interpretazione letterale di una disposizione, e in favore di un’interpretazione estensiva, restrittiva, o modificativa corrispondente, ad esempio, alla *ratio legis*, o tale da evitare un’antinomia tra la disposizione (se letteralmente interpretata) e una norma di rango superiore (ad esempio: una norma costituzionale)? Perché non tenere conto del fatto che gli interpreti si servono, apparentemente, di direttive assai più determinate, sia pure *in concreto*? Perché, infine, non affrontare il problema del “corretto” metodo interpretativo, non già con la resa di fronte all’indeterminatezza delle direttive preferenziali “del” presunto codice ermeneutico comune (e alla fatale discrezionalità ponderativa degli interpre-

<sup>64</sup> Cfr. Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, pp. 48, 50 ss. Una regola d’interpretazione sintattica defettibile sembra, ad esempio, chiaramente desumibile dalle prassi registrate in Tarello, *L’interpretazione della legge*, cap. III (“problemi sintattici”).

ti autorizzati), ma impostando la questione in termini di *coesistenza di una pluralità di codici alternativi*, tra cui l'interprete può optare?

La ricognizione delle posizioni di Wróblewski e di Alexy circa la forma logica di certe direttive interpretative suggerisce alcune conclusioni d'ordine generale, che non pare del tutto ozioso esplicitare.

(i) L'uso – nel formulare direttive interpretative – di forme logiche “aperte”, defettibili, o presuntive, non appare affatto necessitato da esigenze di veridica rendicontazione dell'esperienza dell'interpretazione giuridica, in quanto esperienza in cui operano interpreti dotati di apprezzabili margini di autonomia (nel senso, etimologico, della possibilità di darsi, in tutto o in parte, le regole del proprio operare interpretativo).

(ii) Può apparire utile formulare come condizionali defettibili le direttive secondarie procedurali e, soprattutto, quelle preferenziali, qualora, in esito a indagini di *metodologia descrittiva*, si ritenga che, in una data esperienza giuridica, vi sia un codice ermeneutico positivo, e tale codice affidi alla discrezionalità degli interpreti la determinazione, in concreto, della gerarchia tra criteri e risultati interpretativi.

(iii) Si può tuttavia dare conto dei margini di autonomia di cui ciascun interprete, qui e ora, dispone anche in un diverso modo, che non svuota le direttive interpretative di qualsiasi contenuto precettivo: facendo leva, in particolare, sulla gamma di codici interpretativi alternativi, in sé determinati – o assai più determinati del “Codice Alexyano” – tra cui, in concrete circostanze, è possibile optare.

(iv) La forma aperta utilizzata da Wróblewski per alcune direttive interpretative può essere abbandonata senza rinunciare alle informazioni che con essa si intendeva comunicare – ed anzi: veicolandole in modi più precisi.

(v) Il mutamento della “sede” dell'indeterminatezza interpretativa – dalle singole direttive, alla gamma di codici alternativi – permette di formulare le direttive primarie mediante enunciati catefonici, senza dimenticare però che si tratta di istruzioni unilaterali, per ottenere risultati il cui valore pratico dipende da direttive secondarie e, in definitiva, dall'intero codice di riferimento.

## 12. Formulazione di argomenti (“interpretazione” e “argomentazione”)

Nel § 3, enumerando le diverse operazioni in cui si articola l'interpretazione testuale delle disposizioni, ho incluso tra esse anche la (eventuale) “formulazione di argomenti”.

Per le seguenti considerazioni.

(i) L'interpretazione testuale – secondo la nozione teorica che qui è parso opportuno adottare – è un'attività che consiste nell'attribuire a singole disposizioni, non un significato purchessia, ma un *significato giuridicamente corretto*.

(ii) In tutti i casi in cui l'interpretazione di una disposizione sia controversa, è opportuno – e per taluni interpreti, doveroso – formulare argomenti alla luce dei

quali l'interpretazione proposta si presenti come l'interpretazione "esatta" o "corretta" di quella disposizione, dal punto di vista del (di un certo) diritto positivo.

(iii) Anche le interpretazioni testuali pacifiche, tuttavia, sono tali in virtù di un coacervo di argomenti che, se del caso, possono – e debbono – essere esplicitati.

(iv) Tali argomenti – nei casi controversi, come pure in quelli pacifici – non sono irrelati rispetto alle direttive interpretative; al contrario, essi riflettono *determinate* direttive interpretative: sono queste direttive – e i valori, le ideologie, gli atteggiamenti normativi – da esse, e in esse, a loro volta rispecchiati, che forniscono il mobile parametro per valutare della correttezza delle interpretazioni testuali, assolvendo, come anticipato, alla duplice funzione di criteri euristici, *ex ante*, e di criteri giustificatori, *ex post*.

Alla luce di tali considerazioni, il rapporto tra "interpretazione" e "argomentazione" – e precisamente: tra determinazione del significato corretto di una disposizione e argomentazione interpretativa – si configura come un rapporto tra due attività logicamente distinte, ma correlate attraverso l'interfaccia delle direttive interpretative – che funzionano così, precisamente in virtù della loro duplice utilità, euristica e giustificatoria.

I rapporti tra "interpretazione" e "argomentazione", tuttavia, possono essere – e sono stati, di fatto – configurati in modi apparentemente assai diversi.

Si è sostenuto ad esempio, per menzionare alcune delle principali tesi in materia, che tra "interpretazione" e "argomentazione" vi sarebbe un rapporto:

- 1) di coincidenza sostanziale;
- 2) di polarità dialettica;
- 3) di connessione funzionale, o giustapposizione strategica, o ancora; infine,
- 4) di mutua rilevanza.

La prima tesi – che è stata formulata con riguardo all'esperienza giuridica medioevale, ma è tutt'altro che anacronistica – sostiene la *coincidenza sostanziale* tra "interpretazione" e "argomentazione" *interpretativa*<sup>65</sup>. In virtù delle seguenti considerazioni:

(a) l'interpretazione (*interpretatio*) "designa il complesso di operazioni necessarie ad intervenire attivamente sulla norma, per restringerla, estenderla, farla operare al di là o al di qua dei limiti che sembrerebbero stabiliti dalla sua espressione letterale";

(b) tali operazioni non sono disciplinate da regole rigorose, e conducono a risultati opinabili, dettati da ragioni di opportunità politica;

(c) la preoccupazione preminente dell'interprete diviene pertanto, e fatalmen-

<sup>65</sup> Sbriccoli, *Interpretazione come argomentazione nella esperienza giuridica intermedia*, pp. 47 ss.

te, quella di persuadere i suoi diversi uditori (i detentori del potere politico, i titolari degli interessi coinvolti, i colleghi giuristi, l'opinione pubblica in genere, ecc.) della fondatezza tecnica della soluzione interpretativa proposta;

(d) dimodoché l'interpretazione viene a coincidere in modo preponderante – o, appunto, “sostanziale” – con “il momento della argomentazione di scelte preordinate”, attuata con l'ausilio di una “quantità enorme di strumenti”, mutuati dalla retorica e caratterizzati da una “equivocità”, una “doppiezza” e una “polivalenza” assai servizievoli.

Questa tesi assume una nozione ristretta di “interpretazione” (attività), intesa a designare l'attività che ha luogo in situazioni di dubbio circa la correttezza del significato letterale di una disposizione, secondo il modo di vedere tradizionale per cui “in claris non fit interpretatio”, “interpretatio cessat in claris”, “interpretatio est enim, cum a verbis receditur”, ecc. La coincidenza, si badi, è – e non può che essere – una coincidenza tra *discorsi interpretativi* e *discorsi argomentativi*: si vuole sottolineare, con ciò, che i discorsi circa il significato “corretto” di una disposizione, al di là del suo significato letterale, sono sequenze di argomenti retorici opportunamente adattati al singolo caso. La *scelta* del significato “corretto”, tuttavia, appartiene a un momento logicamente distinto:

“Prima decidere e poi motivare; è l'iter logico normale di ogni interprete del diritto”<sup>66</sup>.

L'interpretazione che coincide con l'argomentazione (o interpretazione-argomentazione) è, dunque, qualcosa di distinto da, e di giustapposto a, l'interpretazione-decisione, in quanto *atto di scelta* del significato “opportuno” di una disposizione. In virtù dell'equivocità di “interpretazione” (– argomentazione ovvero – decisione), la tesi della *coincidenza* si rivela così, contro le apparenze, del tutto conciliabile con la tesi della *connessione funzionale*, o *giustapposizione strategica*, e aiuta a chiarirne i termini.

La tesi della *polarità dialettica* tra interpretazione e argomentazione è stata sostenuta, di recente, dal filosofo francese Paul Ricoeur. Scrive Ricoeur:

“un'ermeneutica giuridica incentrata sulla tematica del dibattito richiede una concezione dialettica dei rapporti tra interpretazione e argomentazione. Sono stato incoraggiato in quest'impresa dall'analogia che mi è sembrato sussistere, sul piano epistemologico, tra la coppia interpretare/argomentare, sul piano giuridico, e la coppia comprendere/esplicare, di cui ho già messo in luce la struttura dialettica, nella teoria del testo, nella teoria dell'azione o nella teoria della storia”<sup>67</sup>.

Nella prospettiva di Ricoeur, interpretazione e argomentazione costituiscono, nel diritto, una “unità complessa”, ovvero due attività distinte ma “dialetticamente” interconnesse, nel senso messo in luce dal motto, modellato sull'analogia con

<sup>66</sup> Sbriccoli, *Interpretazione come argomentazione nella esperienza giuridica intermedia*, p. 55.

<sup>67</sup> Ricoeur, *Interprétation et/ou argumentation*, p. 247, 254-255.

le attività di esplicazione e comprensione: “Argomentare di più per interpretare meglio”.

Appare utile esplicitare due presupposti della tesi della polarità dialettica. Il primo presupposto è costituito dall’idea che interpretazione e argomentazione interpretativa in diritto siano assimilabili ad attività *conoscitive*, tra loro cospiranti. Il secondo presupposto, che contraddice la tesi della giustapposizione strategica, è costituito dalla tesi della *dipendenza epistemica* dell’interpretazione dall’argomentazione interpretativa. Se l’interpretazione è l’omologo della comprensione, tale comprensione viene raggiunta e affinata anche per il tramite dell’argomentazione interpretativa, che è, a sua volta, l’omologo dell’esplicazione di una comprensione (provvisoriamente) raggiunta e suscettibile di sempre nuovi affinamenti. L’argomentazione ha dunque, in questa prospettiva, una dimensione – e una valenza – euristica, che si riflette sulla comprensione del significato di un testo.

La tesi della *mutua rilevanza* di interpretazione e argomentazione è stata sostenuta infine, nella letteratura recente, ad esempio da Paul Ricoeur e da Neil MacCormick.

Per Ricoeur si tratta, in particolare, di una relazione di mutua “inclusione”.

Da un lato, l’“interpretazione” sarebbe “inclusa” nell’“argomentazione”. Un tale rapporto, secondo Ricoeur, apparirebbe evidente nella teoria dell’argomentazione giuridica di Alexy, nella quale, in particolare, l’interpretazione funziona da *organon* dell’argomentazione, intervenendo in sede di determinazione della norma generale (“universale”) che costituisce la premessa normativa della giustificazione interna delle decisioni giudiziali<sup>68</sup>.

D’altro lato, l’“argomentazione” sarebbe a sua volta “inclusa” nell’“interpretazione”. Un tale rapporto, secondo Ricoeur, apparirebbe evidente nella concezione del diritto di Dworkin, in cui l’argomentazione deve necessariamente fungere da *organon* dell’interpretazione, poiché senza di essa la pretesa dell’interpretazione di condurre “alla” soluzione corretta rimarrebbe campata per aria.

MacCormick sostiene, parimenti, che:

“Non è soltanto che l’interpretazione sia rilevante per l’argomentazione, ma l’argomentazione può essere rilevante per l’interpretazione”<sup>69</sup>.

In che modo? Da un lato, “l’interpretazione può soltanto essere una parte dell’argomentazione giuridica”, la quale appartiene a sua volta al più ampio dominio dell’argomentazione pratica; dall’altro,

“tra gli argomenti rilevanti nel decidere vi sono quegli argomenti che accreditano

<sup>68</sup> Ricoeur associa alla posizione di Alexy quella di Atienza. Si tratta però di un *lapsus calami*, poiché l’opera di Atienza citata al riguardo altro non è che la traduzione castigliana del primo, celebre, libro di Alexy. Cfr. Ricoeur, *Interprétation et/ou argumentation*, p. 247.

<sup>69</sup> MacCormick, *Argumentation and Interpretation in Law*, p. 20.

o screditano una data interpretazione di una ragione autoritativa (p.e., una legge o un precedente, ndr) utilizzata in favore di una (possibile) decisione”<sup>70</sup>.

La tesi della mutua rilevanza, nella versione di Ricoeur, si compone dunque, a ben vedere, di due tesi distinte.

La *prima tesi* di Ricoeur (“inclusione dell’argomentazione nell’interpretazione”) altro non è che la tesi della connessione funzionale, o giustapposizione strategica, tra *argomentazione interpretativa* (come attività *in mente interpretis* e come *discorso* formulato nella motivazione di una sentenza o nella parte giustificatoria di un saggio dottrinale) e *decisione interpretativa* (in quanto decisione di attribuire a una disposizione un determinato significato, come suo significato “opportuno” o “corretto”).

La *seconda tesi* di Ricoeur (“inclusione dell’interpretazione nell’argomentazione”) è la tesi, condivisibile ma banale, secondo cui le attività di argomentazione interpretativa e di decisione interpretativa si situano tipicamente all’interno di un più ampio discorso giustificatorio, che attiene altresì, ad esempio, all’accertamento del fatto, alla valutazione delle prove, e alla determinazione delle conseguenze normative, ove non siano esattamente predeterminate. Questa seconda tesi, com’è ovvio, non attiene ai rapporti tra “interpretazione” e “argomentazione interpretativa”, ma a quelli tra “interpretazione” e “argomentazione giuridica” – e segnatamente: *giudiziale* – nel suo complesso.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alla versione della tesi della mutua rilevanza delineata da MacCormick.

### 13. Risultati dell’interpretazione testuale

Non di rado, il risultato delle operazioni d’interpretazione testuale consiste in un enunciato:

che si differenzia dalla disposizione interpretata sotto il profilo del lessico e/o della sintassi;

che tuttavia l’interprete assume e/o presenta come semanticamente equivalente, o sinonimo, rispetto alla disposizione interpretata<sup>71</sup>.

Un tale enunciato – che è il *prodotto* dell’interpretazione di una disposizione ed è, nella terminologia qui adottata, una *norma esplicita* – può essere inteso, e viene solitamente inteso, come una *riformulazione conservatrice perspi-*

<sup>70</sup> MacCormick, *Argumentation and Interpretation in Law*, p. 20

<sup>71</sup> Sui limiti della sinonimia, cfr. Quine, *Quiddities*, pp. 27 ss., 131 ss. Talora, il risultato dell’interpretazione è un enunciato che rappresenta un *sinonimo parziale* della disposizione interpretata: che riproduce, per ipotesi, soltanto quella parte di significato della prima che interessava determinare in vista di un certo fine pratico. Nel testo, tralascerò questa complicazione; ma occorre avvertirne il lettore, poiché i casi più frequenti di riformulazione interpretativa hanno per risultato dei sinonimi parziali.

*cua* della disposizione – o, come si usa dire, del “suo” significato giuridicamente corretto.

Si tratta di una riformulazione *conservatrice* in quanto, per ipotesi, essa riproduce *nel modo più esatto possibile* “il” significato corretto della disposizione interpretata.

Si tratta, inoltre, di una riformulazione *perspicua* in quanto, per ipotesi, essa riproduce *meglio* – in modo *più chiaro*, o *più adeguato* alla risoluzione di una controversia, reale o immaginaria – “il” significato della disposizione interpretata.

A questo proposito, si potrebbe osservare che l’idea dell’interpretazione testuale come attività che conduce, in molti casi, a una *riformulazione conservatrice perspicua* “del” significato della disposizione interpretata sia una *finzione* che serve a occultare operazioni tutt’altro che conservatrici “del” significato della disposizione: una finzione sotto cui si celerebbero talora delle interpretazioni *praeter legem*, se non addirittura *contra legem*<sup>72</sup>.

Una tale osservazione, tuttavia, assume che *vi sia* un significato *vero* delle disposizioni, che le disposizioni abbiano un “loro” significato, così come gli alberi hanno le “loro” radici; un significato che gli interpreti talora disattenderebbero pretendendo però, in modo fraudolento, di riprodurlo nei loro discorsi.

Se tuttavia si ritiene che *nessuno* tra i possibili significati di una disposizione goda dello *status* privilegiato di significato *vero*, se si ritiene, invece, che *qualsunque* significato di una stessa disposizione dipenda dall’utilizzazione di certi dati (o “risorse”) secondo le direttive di un certo codice ermeneutico, e goda necessariamente di una “correttezza” *relativa a quei dati e a quelle direttive*, in un determinato contesto spazio-temporale<sup>73</sup>, allora l’idea della riformulazione conservatrice perspicua, lungi dall’essere una finzione, è ciò che permette di distinguere tra operazioni presentabili come di interpretazione testuale e operazioni non presentabili come di interpretazione testuale, tenendo conto dei (più o meno ampi) margini di manovra degli interpreti e della loro (più o meno ampia) responsabilità, quando si tratta di giudici, giuristi e funzionari amministrativi.

Il risultato dell’interpretazione testuale di una disposizione – la norma esplicita, l’*interpretazione-prodotto* – può essere un enunciato che, come si è detto, si differenzia dalla disposizione interpretata sotto il profilo del lessico e/o della struttura sintattica.

La riformulazione conservatrice perspicua della disposizione interpretata può dipendere, in particolare, da due diverse esigenze: (a) dall’*esigenza teorica* di riscrivere il discorso delle fonti come un insieme di norme dotate di una determinata forma logica (sostituendo, ad esempio, le disposizioni in forma categorica con norme esplicite in forma di condizionali di un certo tipo, sul presupposto che

<sup>72</sup> Per queste nozioni, cfr., p.e., Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, pp. 162 ss.

<sup>73</sup> Come sostenuto in Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*; Id., *The Judicial Application of Law*, sia pure con riguardo alle sole interpretazioni operative.

quella forma condizionale sia la più appropriata a mettere in luce la – “vera” – natura delle norme giuridiche<sup>74</sup>); ovvero (b) dall’*esigenza pratica* di fornire una soluzione a una certa *quaestio iuris*.

Con particolare riguardo alle riformulazioni dettate da esigenze pratiche, si possono ipotizzare, a titolo esemplificativo, le sei situazioni seguenti.

(1) *Addizioni sintatticamente necessarie*. L’enunciato esprime il significato di una disposizione Dj (che indicherò con “Nj”) è il risultato di una riformulazione di Dj nella quale l’interprete ha esplicitato delle parti implicite, sintatticamente necessarie, di Dj. Si tratta, per lo più, di espressioni omesse dai redattori della disposizione Dj per ragioni di economia del discorso legislativo. Ad esempio, se Dj è l’art. 248, comma 1, c.c., ne costituisce una parte sottintesa, sintatticamente necessaria, il verbo “spetta”, non iterato in relazione “a chiunque vi abbia interesse”.

(2) *Addizioni sintatticamente non necessarie, ma semanticamente necessarie*. Nelle situazioni di questo tipo, la norma esplicita Nj è il risultato di una riformulazione della disposizione Dj nella quale l’interprete ha esplicitato delle parti implicite, sintatticamente non necessarie, ma semanticamente necessarie di Dj: ovvero sia “necessarie” alla completezza del significato strettamente letterale di Dj. Si tratta, anche in questo caso, di parti omesse dai redattori della disposizione Dj per ragioni di economia del discorso legislativo. Ad esempio, se Dj è l’art. 248, comma 2, c.c., ne costituisce una parte sottintesa, sintatticamente non necessaria, ma semanticamente necessaria il complemento di specificazione “di contestazione della legittimità” non inserito tra il soggetto “L’azione” e il predicato nominale “è imprescrittibile”.

(3) *Addizioni pragmaticamente necessarie*. In molti casi, la norma esplicita Nj rappresenta il risultato dell’esplicitazione, da parte dell’interprete, di parti non sintatticamente, né semanticamente, necessarie della disposizione Dj.

L’esplicitazione di queste parti implicite della disposizione Dj può pertanto essere considerata come volta a esplicitare il senso pragmatico implicito di Dj, e si concreta nell’addizione di parti (che l’interprete assume siano) *pragmaticamente necessarie*: senza le quali il significato di Dj – ovvero la comunicazione complessiva che in Dj si realizza – rimarrebbe incompleto.

Addizioni pragmaticamente necessarie si verificano, ad esempio, ogniqualvolta da una disposizione con struttura di *frase attributiva assoluta* (“L’azione di nullità è imprescrittibile”, “Il domicilio è inviolabile”, “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi”, ecc.), nella quale una conseguenza giuridica è imputata a una fattispecie, senza che vi siano espressioni che, letteralmente intese, indichino se l’imputazione sia *a titolo esclusivo* oppure *non esclusivo*, viene ricavata una norma esplicita Nj, che contiene l’avverbio “soltanto” o altra espressione in funzione esclusiva (dimodoché dalle disposizioni sopra menzionate si

<sup>74</sup> Sul punto, cfr., p.e., Bulygin, *On Legal Interpretation*, pp. 266 ss.

ricavano norme secondo cui: “*Soltanto* l’azione di nullità è imprescrittibile”, “*Soltanto* il domicilio è inviolabile”, “*Soltanto* i cittadini hanno diritto di riunirsi ...”, ecc.). Interpretazioni siffatte, nella nostra cultura giuridica, sono tipicamente accreditabili mediante un’interpretazione *a contrario* “produttiva” o “a conclusione forte”, in quanto tecnica di decodificazione del “non detto” della legge (*silentium legis*)<sup>75</sup>. In questa sede non rileva, tuttavia, il modo in cui il risultato sia stato raggiunto, o possa essere giustificato. Rileva invece il risultato in sé, quale esempio della varietà di riformulazioni conservatrici possibili.

Un altro modo tipico di ricavare norme esplicite che, da un punto di vista linguistico, sono il risultato dell’addizione di parti – sintatticamente o semanticamente – non necessarie, ma pragmaticamente necessarie, alle disposizioni interpretate consiste nel corredare le norme esplicite di “clausole di qualificazione”. Ad esempio, data la disposizione:

“I genitori hanno diritto di educare i figli”

ne costituisce un’interpretazione additiva non necessaria la norma secondo cui:

“I genitori *coniugati* hanno diritto di educare i figli”

che è il risultato di un’interpretazione restrittiva mediante ricorso alla c.d. tecnica della “dissociazione” o “distinzione”<sup>76</sup>.

(4) *Sostituzioni*. In alcuni casi, la norma esplicita Nj rappresenta, per ipotesi, una riformulazione conservatrice perspicua della disposizione Dj, nella quale alcune espressioni di Dj sono state interamente sostituite da espressioni diverse.

Sembra opportuno distinguere due tipi di sostituzioni: (i) le sostituzioni *linguisticamente equivalenti* e (ii) le sostituzioni *linguisticamente non equivalenti*.

Nel primo caso, Nj contiene espressioni che costituiscono pacificamente dei sinonimi di espressioni contenute in Dj, secondo gli usi linguistici correnti, comuni o specialistici.

Nel secondo caso, per contro, Nj contiene espressioni che di fatto non soddisfano la condizione di sinonimia, comune o specialistica, prima menzionata.

Nel primo caso, Nj può essere considerata il risultato di una “interpretazione dichiarativa” di Dj: nella quale, a seconda della concezione dell’interpretazione

<sup>75</sup> Cfr. Carcaterra, *L’argomento a contrario*, pp. 178 ss.; sugli argomenti *a contrario*, cfr. inoltre, p.e., Laurent, *Principii di diritto civile*, p. 353; G. Kalinowski, *Introduction à la logique juridique*, pp. 168 ss.; Tarello, *L’interpretazione della legge*, pp. 346 ss.; Guastini, *Distinguendo*, pp. 175 ss.; Guastini, *Il diritto come linguaggio*, p. 147.

<sup>76</sup> Un caso eclatante di riformulazione additiva concerne l’art. 3, comma 1, Cost. Secondo autorevole dottrina, infatti, la disposizione secondo cui “Tutti i cittadini (...) sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche (ecc.)” dev’essere intesa nel senso che: “Tutti i cittadini (...) sono eguali davanti alla legge, senza *arbitrarie* distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche (ecc.)”. Cfr. Barile, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, p. 23.

dichiarativa adottata, l'interprete può avere, o non avere, tenuto conto anche della "volontà" o della "intenzione" del "legislatore".

Nel secondo caso, Nj rappresenta, di solito, il risultato di una "interpretazione correttiva" di Dj, a sostegno della quale si possono addurre argomenti di vario tipo, tra cui, ad esempio: gli argomenti che Alexy chiama "genetici", nelle varianti semantica o teleologica<sup>77</sup>, argomenti teleologici, argomenti autoritativi, ecc. (cfr. *supra*, § 7.1).

Il risultato della sostituzione può consistere, in particolare, nell'estensione, nella restrizione, ovvero nell'effettuare un vero e proprio mutamento categoriale: una "modificaione", nelle parole di Windscheid, ovvero una metabasi, o passaggio, ad altro genere. Data, ad esempio, la disposizione Dj:

"I genitori hanno diritto di educare i figli",

ne costituisce una riformulazione sostitutiva estensiva la norma Nj1, secondo cui:

"Gli ascendenti in linea retta hanno diritto di educare i discendenti in linea retta";

ne costituisce, invece, una riformulazione sostitutiva restrittiva la norma Nj2, secondo cui:

"Le madri hanno diritto di educare i figli",

ne costituisce, infine, una riformulazione sostitutiva con mutamento categoriale la norma Nj3, secondo cui:

"I padri reverendissimi hanno diritto di educare i poveri di spirito".

(5) *Elisioni*. In alcuni casi ancora, la norma esplicita Nj rappresenta, per ipotesi, una riformulazione conservatrice perspicua della disposizione Dj, nella quale alcune espressioni di Dj sono state eliminate; dimodoché Nj può essere considerata come il risultato di un'interpretazione parzialmente abrogante di Dj. Ad esempio, data la disposizione Dj:

"I genitori coniugati hanno diritto di educare i figli",

ne costituisce interpretazione ablativa la norma Nj2, secondo cui:

"I genitori hanno diritto di educare i figli",

la quale ha un ambito di applicazione più ampio della norma Nj1, puramente iterativa di Dj.

(6) *Pluralità di alterazioni simultanee*. Infine, Nj può consistere in una riformulazione conservatrice perspicua di Dj, che costituisce il risultato di una pluralità di alterazioni simultanee della disposizione interpretata (addizioni e/o sostituzioni e/o elisioni). Ad esempio, data la disposizione Dj:

"Il pubblico ministero dispone della polizia giudiziaria",

ne rappresenta un'interpretazione di questo tipo la norma Nj, secondo cui:

<sup>77</sup> Cfr. Alexy, *Interpretazione giuridica*.

“Il pubblico ministero autorizzato dal ministro dell'interno supervisiona le ricognizioni boschive dei militi del corpo forestale dello Stato”.

#### 14. *Norme esplicite, norme implicite (rinvio)*

I significati attribuiti alle singole disposizioni sono, per definizione, delle *norme esplicite*: degli enunciati del discorso dell'interprete, che quest'ultimo considera – e usa, o propone di usare – come riformulazioni conservatrici perspicue delle disposizioni corrispondenti (si è anche parlato, alla luce della tradizione retorica, dell'interpretazione come “sinonimia glossante”<sup>78</sup>). In questa prospettiva pertanto le norme esplicite, sempre per definizione, non preesistono all'attività interpretativa, ma ne costituiscono i risultati, o *interpretazioni-prodotto*.

Dalle *norme esplicite* occorre distinguere un altro tipo di norme, altrettanto – e forse ancora più – rilevanti nelle quotidiane attività degli operatori giuridici. Si tratta delle *norme implicite*: che sono invece il risultato di ragionamenti deduttivi, ovvero di astrazioni (o “induzioni”) e in genere di ragionamenti retorici, a partire da una o più norme esplicite.

Alla luce di questa definizione, sono norme implicite, ad esempio, le norme ricavate mediante la tecnica del *combinato disposto* e una buona parte dei c.d. *principi generali* del diritto legislativo e dei principi costituzionali<sup>79</sup>.

#### 15. *L'interpretazione metatestuale dei documenti normativi*

Gli studiosi dell'interpretazione giuridica hanno da tempo messo in luce l'ambiguità del vocabolo “interpretazione” nei discorsi degli operatori del diritto<sup>80</sup>.

Non si tratta soltanto della c.d. ambiguità del “processo-prodotto”, in virtù della quale il vocabolo “interpretazione” può essere usato per designare ora un'*attività* intellettuale, ora il *risultato* che ne consegue. Ma anche dell'ambiguità di “interpretazione” sotto il profilo del *tipo di attività* denotata. A quest'ultimo proposito, si è osservato che, nell'ambito di esperienza giuridico, “interpretazione”

<sup>78</sup> Cfr. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, p. 212; Monateri, “*Correct Our Watches by the Public Clocks*”, pp. 189 ss.

<sup>79</sup> Cfr., p.e., Guastini, *Distinguendo*, pp. 115 ss.; Bin, *Capire la Costituzione*; Comanducci, *Principi giuridici e indeterminazione del diritto*, pp. 81 ss.; Alpa, *Trattato di diritto civile. I. Storia, fonti, interpretazione*, pp. 867 ss.; Baldassarre, *L'interpretazione della Costituzione*, pp. 215 ss.; Guastini, *Il diritto come linguaggio*, pp. 31 ss.

<sup>80</sup> Cfr., p.e., Tarello, *L'interpretazione della legge*; Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, pp. 21 ss.; Troper, *Il problema dell'interpretazione e la teoria della sovralegalità costituzionale*, pp. 215 ss.; Luzzati, *La vaghezza delle norme*, pp. 101 ss.; Alexy, *Interpretazione giuridica*; Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 192 ss.; Guastini, *Il diritto come linguaggio*, pp. 121 ss.

può essere utilizzato per riferirsi a non meno di tre diverse attività, o insiemi di attività, e precisamente:

- (i) l'attività di interpretazione "in senso larghissimo", o nel "significato più esteso" dell'espressione;
- (ii) l'attività di interpretazione "in senso largo"; e infine
- (iii) l'attività di interpretazione "in senso stretto"

(la clausola cautelare "non meno di" è quanto mai opportuna, poiché le accezioni tecnicizzate di "interpretazione", data la notevole varietà di dottrine e/o teorie dell'interpretazione giuridica, sono innumerevoli).

#### 15.1. "Interpretazione in senso larghissimo"

In *senso larghissimo*, il vocabolo "interpretazione" designa – secondo un'opinione diffusa, in maniera impropria – un coacervo di attività eterogenee, che include, oltre all'interpretazione in senso largo e/o in senso stretto (che corrispondono, con le precisazioni di cui sotto, alla nozione di *interpretazione testuale* precedentemente definita), ulteriori operazioni che, nel complesso, esauriscono virtualmente l'intera gamma delle attività degli operatori del diritto, pratici o teorici<sup>81</sup>.

In seguito, per riferirmi a questo insieme di operazioni, parlerò di *interpretazione metatestuale*, poiché si tratta di attività che, se sovente trascendono la mera interpretazione testuale di singole disposizioni, solitamente la presuppongono, ne sono condizionate, e a loro volta la condizionano.

Tra le attività di interpretazione metatestuale appare opportuno annoverare perlomeno le seguenti otto:

(i) la *qualificazione di un oggetto come documento normativo*, che presuppone l'interpretazione e/o l'uso delle disposizioni esprimenti le c.d. norme sulla produzione giuridica e opportune conoscenze circa il reperimento delle "fonti del diritto";

(ii) la *previa identificazione delle disposizioni* dalle quali ricavare la c.d. "norma del caso", che presuppone un'interpretazione testuale *prima facie*, o a tecnica, delle stesse;

(iii) la *qualificazione delle norme* – esplicite o implicite – secondo categorie teorico-dogmatiche presupposte: stabilendo, ad esempio, se si tratti di "norme imperative", "norme suppletive", "norme comuni", "norme speciali", "norme eccezionali", "norme penali", "principi generali", "principi supremi", "norme programmatiche", "norme immediatamente precettive", "norme attuative", "norme transitorie", "norme di interpretazione autentica", "norme definitorie", "mere definizioni", ecc.<sup>82</sup>;

(iv) la *risoluzione delle antinomie*, secondo apposite direttive di coerentizza-

<sup>81</sup> Sul punto, cfr., p.e., Kalinowski, *Introduction à la logique juridique*, pp. 158-159; Tarello, *L'interpretazione della legge*, cap. I; Guastini, *Il diritto come linguaggio*, parte III.

<sup>82</sup> Si sofferma su questa attività, p.e., Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, § 34.

zione, che presuppone un'attività d'interpretazione testuale mediante la quale le antinomie stesse sono "accertate" (o "constatate"), se non addirittura "create", dagli organi applicatori del diritto<sup>83</sup>;

(v) l'*integrazione delle lacune*, secondo apposite direttive di completamento, che presuppone parimenti un'attività interpretativa di accertamento ovvero di creazione delle lacune stesse da parte degli organi applicatori del diritto<sup>84</sup>;

(vi) l'*elaborazione di sistemi dogmatici*, più o meno ampi, delle norme di un istituto, di un sottosettore, o di un settore del diritto positivo, mediante la formulazione di *proposte* concernenti l'esplicitazione delle pertinenti norme implicite, il superamento di antinomie, e l'integrazione di lacune<sup>85</sup>;

(vii) la formulazione di *argomenti* alla luce dei quali una determinata soluzione a problemi *lato sensu* "interpretativi" (identificazione di documenti normativi, identificazione di disposizioni, qualificazione di norme, integrazione di lacune, risoluzione di antinomie, sistematizzazione dogmatica) viene accreditata come la soluzione "esatta", o "corretta", di tali problemi;

(viii) la *qualificazione delle fattispecie concrete* secondo le norme esplicite ricavate dalle disposizioni, o *sussunzione* – talora anche denominata *interpretazione in concreto*, o *interpretazione orientata ai fatti*, ma impropriamente, poiché la sussunzione è un'operazione logica che presuppone la vera e propria interpretazione (testuale) della pertinente disposizione (che, come si ricorderà, include la determinazione del significato complessivo della disposizione e la determinazione del significato di singole espressioni in essa contenute: cfr. *supra*, § 5.): sia essa originata dall'esigenza di risolvere una determinata controversia (ed è dunque, e propriamente, un'*interpretazione in concreto*), ovvero dall'interesse per l'elaborazione di proposte interpretative non legate a concrete esigenze decisorie (c.d. *interpretazione in astratto*).

## 15.2. "Interpretazione in senso largo", "interpretazione in senso stretto"

In *senso largo* il vocabolo "interpretazione" è usato per designare, genericamente, l'attività che consiste nell'attribuire significato alle disposizioni, in quanto espressioni in una lingua naturale.

In *senso stretto*, infine, il vocabolo "interpretazione" è usato per denotare l'at-

<sup>83</sup> Cfr., p.e., Ross, *Diritto e giustizia*, pp. 122 ss.; Gavazzi, *Delle antinomie*; A.G. Conte, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, § 1.2; Mazzaresse, *Antinomia*; Guastini, *Teoria e dogmatica delle fonti*, pp. 215 ss.; Chiassoni, *La giurisprudenza civile*, pp. 274 ss.; Celotto, *Coerenza dell'ordinamento*, pp. 131 ss.

<sup>84</sup> Cfr., p.e., Guastini, *Teoria e dogmatica delle fonti*, pp. 243 ss.; Chiassoni, *La giurisprudenza civile*, pp. 288 ss.; D'Alessio, *Completezza, chiusura e integrazione dell'ordinamento*, pp. 273 ss.; Chiassoni, *Lacune nel diritto. Appunti per una tipologia realistica*, pp. 23 ss.

<sup>85</sup> Cfr., p.e., Alchourrón-Bulygin, *Normative Systems*; Bulygin, *Dogmatica giuridica e sistematizzazione del diritto*, pp. 117 ss.

tribuzione di significato non già alle disposizioni legislative in generale, ma alle *disposizioni dubbie*: secondo il modo di vedere, cui si è accennato prima (*supra*, § 8), per cui *In claris non fit interpretatio*, nel significato che l'antico brocardo ha assunto nel nuovo regime delle organizzazioni giuridiche a diritto codificato<sup>86</sup>.

Queste due accezioni del termine "interpretazione" in ambito giuridico, delle quali, in sede di meta-giurisprudenza descrittiva, non si può che prendere atto, risultano tuttavia poco opportune nella prospettiva di una meta-giurisprudenza analitica ricostruttiva.

La nozione di "interpretazione" *in senso largo* è inopportuna e generica: designa infatti, come si è visto, l'attribuzione alle disposizioni di un significato *purchessia*. Con ciò, tuttavia, essa mette in ombra un aspetto comunemente ritenuto essenziale – perlomeno, qui e ora – dell'attività di interpretazione dei documenti normativi. Alludo alla pretesa – fondata su precisi precetti giuridici (si pensi agli artt. 111 Cost.; 12 disp. prel. c.c.; 132, 360 e 384 c.p.c., 118 e 143 disp. att. c.p.c., 125, 546, 606, 617 e 619 c.p.p., 173 att. c.p.p.), ma riconosciuta anche nel libero universo dell'interpretazione dottrinale – secondo cui i risultati dell'interpretazione devono essere non già dei significati *qualsivoglia*, ma dei significati *giustificati* o, quantomeno, *giustificabili*: in favore dei quali l'interprete deve aver fornito, o poter fornire, degli argomenti che ne accreditino la (relativa) correttezza. È vero che in molti casi, nelle loro sentenze, i giudici utilizzano gli enunciati legislativi nel loro significato "diretto", "più immediato", o "prima facie", senza formulare argomenti in favore di esso – e lo stesso fenomeno può osservarsi nelle opere dottrinali, che sovente transitano *sicco pede* su molti testi normativi. Anche in questi casi, tuttavia, un enunciato legislativo è utilizzato nel suo – per ipotesi univoco e determinato – significato *prima facie* poiché si assume che *quel* significato sia, nel particolare contesto, *giuridicamente giustificato* e *giustificabile*: corrisponda, per così dire, al significato "giuridicamente corretto" del testo legislativo in quella sua particolare utilizzazione<sup>87</sup>.

Alla luce delle considerazioni precedenti, la nozione di "interpretazione" in senso stretto risulta, per contro, inopportuna e limitativa: designa infatti, come si è visto, soltanto i casi di attribuzione di significato a disposizioni "dubbie". Suggestendo così che l'attività interpretativa, nei casi chiari, sia *qualitativamente* diversa da quella che ha luogo nei casi dubbi: ovvero che, nei casi chiari, *non vi*

<sup>86</sup> Cfr., p.e., la *Relazione* della Commissione speciale del Senato del Regno sopra il 1° Libro del Codice Civile per il Regno d'Italia, Torino, 1863, p. 10; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*.

<sup>87</sup> Cfr. p.e.: Ross, *Diritto e giustizia*, pp. 137 ss., e Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, pp. 95 ss., per il quale la "chiarezza" del significato di una disposizione non è un dato puramente linguistico, di natura "semantica", ma ha invece carattere "pragmatico", essendo fondata su di una valutazione del significato linguistico *prima facie* della disposizione alla luce dei contesti "sistematico" e "funzionale" nei quali essa può essere iscritta.

sia interpretazione in senso tecnico-giuridico, sòcome vi sarebbe, invece, nei casi difficili.

A questo modo di vedere – un tempo profondamente radicato nella cultura giuridica, e al presente per nulla desueto – si può tuttavia obiettare:

(i) che un caso è “chiaro”, dal punto di vista delle pertinenti disposizioni, soltanto dopo averle interpretate;

(ii) che la pretesa, rivolta agli interpreti, di fornire dei significati giustificabili vale in ogni caso: e dunque anche nei casi chiari. In tali casi, può apparire superfluo formulare in modo articolato ed esaustivo le ragioni che giustificano l'interpretazione adottata (indicazioni in tal senso si possono trarre, p.e., da Cass. 3275/83, Cass. 7248/83, Cass. 5495/94). Ciò non significa affatto, però, che non vi sia stata alcuna opzione interpretativa, quantomeno in relazione al codice ermeneutico utilizzato; né che l'interprete non debba essere in grado, se richiesto, di giustificare l'interpretazione cui è pervenuto.

Per queste ragioni, in sede di ricostruzione teorica dei concetti di “interpretazione” nel diritto, sembra opportuno abbandonare la distinzione tra interpretazione in senso largo e interpretazione in senso stretto, così come solitamente intese, e adottare la nozione di interpretazione testuale delle disposizioni normative, nel senso definito prima (supra, § 2).

#### 16. Tre concezioni dell'interpretazione testuale, e i limiti della fedeltà “alla legge”

Una questione ricorrente – resa ineludibile dall'esigenza di valutare se, e in quali termini, l'obiettivo della fedeltà (e/o soggezione) “alla legge” sia effettivamente realizzabile – consiste nel chiedere se l'interpretazione testuale dei documenti legislativi sia, o possa essere, un'attività squisitamente a, assiologicamente a diafora e politicamente non compromessa, o non sia, al contrario, un'attività in cui l'interprete non può fare a meno di impegnarsi al servizio di una causa – non importa, in questa sede, se nobile o ignobile.

Alla luce delle considerazioni precedenti, dovrebbe risultare chiaro come “la legge”, dal punto di vista della sua utilizzazione per risolvere delle reali, o ipotetiche, *quaestiones iuris*, non sia un dato indipendente dall'interpretazione; ma sia sempre, e necessariamente, legge nell'interpretazione a essa ascrivibile – e per essa accreditabile sulla base di un determinato codice ermeneutico, e precisamente in base alle sue direttive assiologiche, secondarie, e primarie (supra, § 6).

Da ciò discendono due conseguenze.

*Prima conseguenza:* il problema della “fedeltà alla legge” è, a ben vedere, un problema di metodologia prescrittiva; si tratta, in particolare, del problema della scelta del codice ermeneutico che – si assume, si ritiene, si auspica – realizzi il livello ottimale di “asservimento”, di “passività”, ovvero di “(auto-)limitazione” dell'interprete rispetto al testo interpretato, in un qualche senso di “passività”,

“asservimento”, ecc., la cui determinazione è parte integrante della metodologia adottata. Dimodoché se, *a certe condizioni*, può considerarsi adiafora l’attività di *utilizzazione* di un codice ermeneutico – ma anche tali operazioni potrebbero richiedere, contingentemente o strutturalmente, valutazioni e apprezzamenti soggettivi<sup>88</sup> –, non è per nulla adiafora, quantomeno qui e ora (il “qui e ora” a cui tutte le teorie sinora elaborate fanno, espressamente o tacitamente riferimento), la *selezione* di un codice interpretativo, come suggerito dalle *direttive fondamentali* richiamate prima (*supra*, § 10).

*Seconda conseguenza*: perlomeno qui e ora, alcuni modi di accostarsi al problema della fedeltà alla legge dovrebbero ritenersi superati, poiché fondati, in tutto o in parte, su di un’erronea concezione dell’interpretazione testuale.

È notoria, tuttavia, la vischiosità culturale delle teorie erranee, specie se beneficiano della fama, talora abusata, di posizioni “moderate” o “intermedie” tra altre posizioni, guardate con sospetto per il solo fatto del loro (presunto) estremismo. Un tale fenomeno si è verificato puntualmente nella cultura giuridica occidentale, in cui si suole tuttora distinguere tre principali soluzioni alternative al problema teorico della fedeltà degli interpreti alla legge: (i) una soluzione “cognitivistica”, o “formalistica”; (ii) una soluzione “noncognitivistica”, o “scettica” o, metonimicamente, “realistica”; e (iii) una soluzione “intermedia”, o “mista” – delle quali, come vedremo, una soltanto poggia su fondamenti teorici accettabili.

#### 16.1. *La soluzione cognitivistica*

Secondo la *soluzione cognitivistica*, l’interpretazione testuale è – e può essere – un’attività *puramente conoscitiva*, che consiste nello scoprire il “vero” (univoco e determinato) significato delle disposizioni legislative, e/o nell’accertare la “vera” (univoca e determinata) volontà, o intenzione, del legislatore – intesa ora come volontà soggettiva, storico-psicologica, degli individui che hanno formulato e approvato le disposizioni (la *voluntas*, o *mens*, *legislatoris*, che è l’omologo giuridico della letteraria *intentio auctoris*); ora come volontà oggettiva, propria delle disposizioni di legge, e in quanto tale indipendente dalla volontà soggettiva dei transeunti nomoteti (la *voluntas*, o *mens*, o *ratio*, o *sententia*, *legis*, che è l’omologo giuridico della letteraria *intentio operis*); ora, confusamente, come volontà del legislatore storico, “oggettivata” nelle disposizioni di legge.

Nella prospettiva cognitivistica, pertanto, la fedeltà (e/o soggezione) “alla legge” – intesa come fedeltà (e/o soggezione) a un insieme di precetti interamente e univocamente precostituiti alla loro applicazione giudiziale – si presenta come un ideale compiutamente realizzabile.

<sup>88</sup> Cfr., p.e., Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*.

## 16.2. La soluzione noncognitivistica

Secondo la *soluzione noncognitivistica*, l'interpretazione testuale è invece un'attività non già puramente conoscitiva ma anche, e necessariamente, *volitiva*: che comporta sempre una scelta, sebbene talora inconsapevole, da parte dell'interprete.

In favore di questa posizione, i noncognitivistici adducono due serie di considerazioni.

In primo luogo, si sostiene che l'atto interpretativo sia, per sua natura, un atto decisorio: non si tratterebbe dunque di un atto con il quale si rileva, si describe, o si fanno congetture circa, il significato di una disposizione, ma sarebbe invece un atto con il quale si *decide*, si *determina*, ovvero si *ascrive* un significato a una disposizione.

In secondo luogo, si sostiene che ogni disposizione è “problematica”, potendo sempre essere intesa a esprimere non meno di due diversi significati, se non sincronicamente, perlomeno diacronicamente, tra loro alternativi, e ciò per il co-spirare di sei principali fattori:

- (i) la pluralità di metodi ermeneutici concorrenti<sup>89</sup>;
- (ii) la natura del linguaggio giuridico, che, come tutti i linguaggi non formalizzati, è un linguaggio “sfumato” (*fuzzy*), connotato fatalmente dalla vaghezza attuale o potenziale (c.d. *open texture* o *Porosität*) dei concetti, nonché da ambiguità sintattica, semantica, e pragmatica<sup>90</sup>;
- (iii) il carattere “sistematico” del discorso delle fonti, per cui le singole disposizioni non sono elementi isolati, ma parti di un tutto – che per taluni giuristi, come è noto, ha carattere “organico” e trascende la somma delle singole sue parti componenti – di cui si deve necessariamente tenere conto nell'interpretarle<sup>91</sup>;
- (iv) le costruzioni dogmatiche dei giuristi, che hanno sovente un effetto moltiplicatore dei significati attribuibili alle disposizioni<sup>92</sup>;
- (v) il perenne fluire (culturale, politico, economico, tecnologico, scientifico)

<sup>89</sup> Cfr., p.e., Merkl, *Sul problema dell'interpretazione*, pp. 255 ss.; Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cap. VI; Id., *La dottrina pura del diritto*, cap. VIII; Llewellyn, *Remarks on the Theory of Appellate Decision and the Rules or Canons About How Statutes Are to Be Construed*; Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, cap. I; Alexy-Dreier, *Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany*, pp. 77-78.

<sup>90</sup> Cfr., per tutti, Ross, *Diritto e giustizia*; Carrió, *Sull'interpretazione giuridica*, pp. 127 ss.; Luzzati, *La vaghezza delle norme*; Endicott, *Vagueness in Law*.

<sup>91</sup> Cfr., p.e., Lazzaro, *L'interpretazione sistematica della legge*; Tarello, *L'interpretazione della legge*, pp. 135 ss., 313 ss., 375 ss.; Chiassoni, *La giurisprudenza civile*, pp. 597 ss.; Velluzzi, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*.

<sup>92</sup> Cfr., p.e., Tarello, *La semantica del neustico. Osservazioni sulla “parte descrittiva” degli enunciati precettivi*, pp. 329 ss.; Guastini, *Realismo e antirealismo nella teoria dell'interpretazione*, pp. 43 ss.

della condizione umana, che favorisce interpretazioni evolutive impensabili, e comunque non praticabili, al tempo dell'emanazione delle disposizioni;

(vi) la presenza di opinioni divergenti sui valori fondamentali, ovvero i conflitti tra le visioni del mondo intrattenute dai singoli interpreti, che si riflettono fatalmente in interpretazioni confliggenti delle medesime disposizioni<sup>93</sup>.

In virtù del cospirare dei sei fattori appena elencati (e si tratta, si badi, di un'elencazione per difetto), in taluni casi la scelta dell'interprete può cadere su alternative ermeneutiche alcune delle quali, lungi dall'essere dei meri *dati* di fatto, frutto di semplice rilevazione, sono state *delineate* dallo stesso interprete: si pensi, ad esempio, a un'originale ipotesi circa il significato conforme alla *ratio legis*.

Dimodoché, in questi ultimi casi, l'interpretazione non si esaurisce semplicemente nell'*accertamento* di una pluralità di significati concorrenti – che è attività *ri-cognitiva* – e nella *scelta* di uno di essi come “significato corretto” – che è attività *volitiva* o *decisoria* tra alternative *date* –, ma include altresì l'*ampliamento della gamma dei significati concorrenti* da parte dell'interprete, che individua nuovi significati, più ampi e/o più ristretti di quelli sino a quel momento accertati o accertabili – un'attività, quest'ultima, che può essere propriamente qualificata come “inventiva” o “creativa”.

I noncognitivistici non si nascondono, infine, che vi sono certamente delle situazioni in cui la scelta degli interpreti non può che cadere su di un determinato significato, suscettibile di rilevazione – ogni diversa interpretazione sarebbe infatti unanimemente considerata, dagli operatori del diritto e dalla cultura giuridica esterna, come frutto di ignoranza, bizzarria, o inaccettabile arbitrio. Per costoro, tuttavia, una scelta conformistica imposta dalle circostanze è, pur sempre, una scelta. Per costoro, parafrasando il notorio motto positivisticco di Walter Dubislav: *Keine Auslegung ohne Ausleger*<sup>94</sup>.

Nella prospettiva noncognitivistica, pertanto, la fedeltà (e/o soggezione) “alla legge”, nel senso cognitivistico di fedeltà (e/o soggezione) a un insieme di precetti interamente e univocamente precostituiti alla loro applicazione giudiziale, è un ideale irrealizzabile. Il massimo cui si può realisticamente aspirare sembra consistere, invece, nella fedeltà (e/o soggezione) ai *valori fondamentali* (che l'in-

<sup>93</sup> Cfr., p.e., Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, cap. I; Alexy-Dreier, *Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany*, p. 78.

<sup>94</sup> Su questi temi, cfr., p.e., Frankfurter, *Some Reflections on the Reading of Statutes*, pp. 527 ss.; Santi Romano, *Interpretazione evolutiva*; Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*; Ross, *Diritto e giustizia*; Scarpelli, *Il metodo giuridico*; Peczenik-Wróblewski, *Fuzziness and Transformation*; Dascal-Wróblewski, *Transparency and Doubt*; Luzzati, *La vaghezza delle norme*; Schauer, *Playing by the Rules*; Jori, *Linguaggio giuridico*; Luzzati, *L'interprete e il legislatore*; Chiassoni, *L'ineluttabile scetticismo della “scuola genovese”*, pp. 21 ss.; Barberis, *Lo scetticismo immaginario*, pp. 1 ss.; Chiassoni, *Archimede o Eraclito? Sul primato teorico dello scetticismo*.

terprete assume siano) incorporati nel diritto positivo, alla luce dei quali si può perseguire una fedeltà (e/o una soggezione) alla legge, non già *passiva*, o “*mecanica*”, come erroneamente ritenuto dai formalisti, ma *attiva*, o “*dinamica*”, che esige la costante collaborazione degli interpreti a un processo nomopoietico che non si esaurisce nella pur fondamentale produzione di disposizioni.

### 16.3. *La soluzione intermedia*

Secondo la *soluzione intermedia* infine, l’interpretazione testuale è talvolta un’attività puramente conoscitiva; talvolta, un’attività anche volitiva e, se del caso, creativa.

L’interpretazione testuale è un’attività conoscitiva nei *casi chiari*, o *casi facili* (“clear cases”, “easy cases”): e precisamente, quando l’interprete può attribuire a una disposizione un significato perfettamente idoneo a risolvere una determinata *quaestio iuris*, sulla sola base di regole sintattiche e semantiche empiricamente rilevabili, alla luce delle quali ogni vocabolo all’interno della disposizione assume un significato preciso, ovvero sulla base dell’inequivoca volontà del legislatore storico<sup>95</sup>.

L’interpretazione testuale è invece, e necessariamente, anche un’attività volitiva, nei *casi dubbi*, o *casi difficili* (“hard cases”). In tali casi infatti l’interprete, se vuole attribuire a una disposizione un significato idoneo a risolvere una determinata *quaestio iuris*:

(i) non può fare a meno di scegliere tra più significati concorrenti “dati”; ovvero

(ii) non può fare a meno di stipulare lui stesso le regole semantiche alla luce delle quali i vocaboli della disposizione assumono un significato chiaro. In quest’ultimo caso, l’interprete “crea” il significato della disposizione – e sceglie, ancorché tacitamente, *quel* significato, a scapito di altri significati concorrenti<sup>96</sup>.

<sup>95</sup> Hart, *Problems of the Philosophy of Law*, pp. 105 ss. delinea una versione più sofisticata della c.d. soluzione intermedia, non puramente “semantica”.

<sup>96</sup> Con riguardo a queste posizioni, oltre agli scritti prima richiamati, cfr., p.e.: Leibniz, *De legum interpretatione, rationibus, applicatione, systemate*, 1670 ca.; Pufendorf, *De jure naturae et gentium*, 1672; Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, I, §§ 33-37; Laurent, *Principii di diritto civile*; Windscheid, *Diritto delle pandette*, I, §§ 20 ss.; Cardozo, *The Nature of the Judicial Process*; Levi, *An Introduction to Legal Reasoning*; Hart, *The Concept of Law*, cap. VII; Carrió, *Notas sobre derecho y lenguaje*, parte II; Dworkin, *Taking Rights Seriously*; Hart, *American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream*; Dworkin, *Law’s Empire*; Monateri, *Interpretazione del diritto*; Denozza, *La struttura dell’interpretazione*, pp. 1 ss; Luzzati, *L’interpretazione giuridica*; Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 532 ss.; Derida-Vattimo (eds.), *Diritto, giustizia e interpretazione*; Troper, *Una teoria realista dell’interpretazione*; Villa, *Condizioni per una teoria della interpretazione giuridica*, pp. 173 ss.

Nella prospettiva intermedia, pertanto, la fedeltà (e/o soggezione) *passiva* “alla legge”, di stampo formalistico, si presenta come un obiettivo realizzabile, ma *soltanto* nei casi chiari. Nei casi dubbi, infatti, si può aspirare tutt'al più a una fedeltà (e/o soggezione) *attiva*, di stampo non-cognitivistico.

#### 16.4. *In margine alle tre concezioni*

La soluzione cognitivista è erronea – e deve pertanto essere rigettata – poiché in nessun caso l'interpretazione testuale, da parte dei giudici e degli altri organi dell'applicazione, ovvero da parte dei giuristi in sede di proposte *de lege lata* e *de sententia ferenda*, si riduce alla pura e semplice ricognizione di un qualche significato “vero”, o “proprio”, delle disposizioni interpretate.

La soluzione intermedia è parimenti erronea – e deve pertanto essere rigettata – nella parte in cui sostiene che vi sono casi nei quali l'interpretazione testuale da parte dei giudici e degli altri organi dell'applicazione, ovvero da parte dei giuristi in sede di proposte *de lege lata* e *de sententia ferenda*, è – o può essere – un'attività puramente conoscitiva: tale soluzione trascura infatti il momento della scelta del codice ermeneutico, alla luce del quale certe interpretazioni appaiono fondate su attività di semplice rilevazione e uso di regole semantiche date.

La soluzione noncognitivista, laddove mette in luce il carattere inevitabilmente volitivo e/o decisorio dell'interpretazione testuale da parte dei giudici e degli altri organi dell'applicazione, ovvero da parte dei giuristi in sede di proposte *de lege lata* e *de sententia ferenda*, rappresenta invece, anche alla luce della prospettiva dei codici ermeneutici adottata nel presente lavoro, la soluzione meglio fondata.

### **Riferimenti bibliografici**

- Aarnio, Aulis, *The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification*, Dordrecht-Boston-Lancaster-Tokyo, Reidel, 1987.
- Abraham, Walter, *Statutory Interpretation and Literary Theory: Some Common Concerns of an Unlikely Pair*, in “Rutgers Law Review”, 32, 1979, pp. 676 ss.
- Alchourrón, Carlos E.-Bulygin, Eugenio, *Normative Systems*, Wien, Springer, 1971.
- Alexy, Robert, *Theorie der juristischen Argumentation. Die theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung* (1978), tr. it. *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 1998.
- Alexy, Robert, *Interpretazione giuridica* (1993), in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, vol. III, 1996, pp. 65 ss.
- Alexy, Robert, *My Philosophy of Law: The Institutionalisation of Reason*, in Wintgens (ed.), *The Law in Philosophical Perspectives. My Philosophy of Law*, Dordrecht/Boston/London, Kluwer, 1999, pp. 23 ss.
- Alexy, Robert-Dreier, Ralf, *Statutory Interpretation in the Federal Republic of*

- Germany, in MacCormick, N., Summers, R. (eds.), *Interpreting Statutes. A Comparative Study*, Aldershot, Dartmouth, 1991, pp. 73 ss.
- Alpa, Guido, *Trattato di diritto civile. I. Storia, fonti, interpretazione*, Milano, Giuffrè, 2000.
- Alpa, Guido, *Il metodo nel diritto civile*, in Mariani Marini, A. (ed.), *Le strategie della difesa*, Milano, Il Sole24Ore, 2002, pp. 49 ss.
- Ascarelli, Tullio, *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato* (1954), in Ascarelli, *Saggi di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 1955, pp. 481 ss.
- Ascarelli, Tullio, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, in "Rivista di diritto processuale", 12, 1957, pp. 351 ss.
- Atienza, Manuel, *Las razones en el derecho. Teorías de la argumentación jurídica*, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1997.
- Azzariti, Gaetano, *Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione*, in Palazzo (ed.), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, Napoli, ESI, 2001, pp. 231 ss.
- Baldassarre, Antonio, *L'interpretazione della Costituzione*, in Palazzo (ed.), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, Napoli, ESI, 2001, pp. 215 ss.
- Barberis, Mauro, *Lo scetticismo immaginario. Nove obiezioni allo scetticismo à la génois*, in Comanducci-Guastini (eds.), *Analisi e diritto 2000. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 1 ss.
- Barile, Paolo, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 21 ss.
- Barthes, Roland, *L'ancienne rhétorique* (1970), tr. it. *La retorica antica*, Milano, Bompiani, 2000.
- Bennion, Francis, *Bennion on Statute Law*, London, Longman, III ed., 1990.
- Bertuccelli Papi, Marcella, *Che cos'è la pragmatica*, Milano, Bompiani, II ed., 2000.
- Betti, Emilio, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", 1948, pp. 34 ss.
- Betti, Emilio, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Milano, Giuffrè, 1949.
- Betti, Emilio, *Teoria generale della interpretazione*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1955.
- Betti, Emilio, *Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva* (1959), in Id., *Diritto, metodo, ermeneutica*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 523 ss.
- Bin, Roberto, *Capire la Costituzione*, Roma-Bari, Laterza, 1998.
- Bobbio, Norberto, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio* (1950), in Scarpelli, Uberto (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Comunità, 1976, pp. 287 ss.
- Bulygin, Eugenio, *Legal Dogmatics and the Systematization of Law* (1983), tr. it. *Dogmatica giuridica e sistematizzazione del diritto*, in Id., *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 117 ss.

- Bulygin, Eugenio, *Cognition and Interpretation of Law*, in L. Gianformaggio-S. Paulson (eds.), *Cognition and Interpretation of Law*, Torino, Giappichelli, 1991, pp. 11 ss.
- Bulygin, Eugenio, *On Legal Interpretation* (1991), tr. it., *Sull'interpretazione giuridica*, in Id., *Norme, validità, sistemi normativi*, 1995, pp. 257 ss.
- Carcattera, Gaetano, *L'argomento a contrario*, in Cassese, S., Carcattera, G., D'Alberti, M., Bixio, A. (eds.), *L'unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 178 ss.
- Cardozo, Benjamin N., *The Nature of the Judicial Process*, New Haven, Yale University Press, 1921.
- Carnap, Rudolf, *Philosophy and Logical Syntax* (1935), tr. it., *Filosofia e sintassi logica*, a cura di C. Ferrari, Pisa, ETS, 1996.
- Carrió, Genaro R., *Notas sobre derecho y lenguaje*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, I ed., 1965.
- Carrió, Genaro R., *Sull'interpretazione giuridica* (1965), in Comanducci, P., Guastini, R. (eds.), *L'analisi del ragionamento giuridico*, vol. II, Torino, Giappichelli, 1989, pp. 127 ss.
- Celotto, Alfonso, *Coerenza dell'ordinamento e soluzione delle antinomie nell'applicazione giurisprudenziale*, in Modugno, Franco, *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, Torino, Giappichelli, III ed., 2000, pp. 129 ss.
- Chiassoni, Pierluigi, *L'ineluttabile scetticismo della "scuola genovese"*, in P. Comanducci-R. Guastini (eds.), *Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 21 ss.
- Chiassoni, Pierluigi, *La giurisprudenza civile. Metodi d'interpretazione e tecniche argomentative*, Milano, Giuffrè, 1999.
- Chiassoni, Pierluigi, *Interpretive Games: Statutory Construction Through Gricean Eyes*, in Comanducci, Guastini (eds.), *Analisi e diritto 1999. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 79 ss.
- Chiassoni, Pierluigi, *Lacune nel diritto. Appunti per una tipologia realistica*, in Triolo (ed.), *Prassi giuridica e controllo di razionalità*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 23 ss.
- Chiassoni, Pierluigi, *Archimede o Eraclito? Sul primato teorico dello scetticismo*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 31, 2001, pp. 334 ss.
- Comanducci, Paolo, *Principi giuridici e indeterminazione del diritto*, in Id., Comanducci, *Assaggi di metaetica due*, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 81 ss.
- Conte, Amedeo G., *Ricerche in tema d'interpretazione analogica* (1957), Id., *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 1 ss.
- Conte, Amedeo G., *Fenomeni di fenomeni* (1986), in Id., *Filosofia del linguaggio normativo*, vol. II, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 313 ss.
- Conte, Maria-Elisabeth, *La pragmatica linguistica*, in Segre, C. (ed.), *Intorno alla linguistica*, Milano, Feltrinelli, 1983, pp. 94 ss.
- Crisafulli, Vezio, *Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale*

- nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1, 1956, pp. 929 ss.
- Crisafulli, Vezio, *Disposizione (e norma)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, XIII, 1964, pp. 195 ss.
- Crisp, Roger, *Moral Particularism*, in *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, E. Craig (gen. ed.), London-New York, Routledge, vol. 6, 1998, pp. 528 ss.
- D'Alessio, Rosalia, *Completezza, chiusura e integrazione dell'ordinamento*, in Modugno, *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, pp. 271 ss.
- Dascal, Marcelo-Wróblewski, Jerzy, *Transparency and Doubt: Understanding and Interpretation in Pragmatics and in Law*, in "Law and Philosophy", 7, 1988, pp. 203 ss.
- Denozza, Francesco, *La struttura dell'interpretazione*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1995, pp. 1 ss.
- Derrida, Jacques-Vattimo, Gianni (eds.), *Diritto, giustizia e interpretazione*, Roma-Bari, Laterza, 1998.
- Diciotti, Enrico, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino, Giapichelli, 1999.
- Di Lucia, Paolo, *Introduzione. Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*, in Scarpelli, U., Di Lucia, P. (eds.), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 1994, pp. 9 ss.
- Dworkin, Ronald M., *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1977.
- Dworkin, Ronald M., *Law as Interpretation*, in "Critical Inquiry", 9, 1982, pp. 179 ss.
- Dworkin, Ronald M., *A Matter of Principle*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1985.
- Dworkin, Ronald M., *Law's Empire*, Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard University Press, 1986.
- Ekelöf, Per Olof, *Teleological Construction of Statutes*, in "Scandinavian Studies in Law", 2, 1958, pp. 75 ss.
- Endicott, Timothy A.O., *Vagueness in Law*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- Engisch, Karl, *Einführung in das juristische Denken* (1968), tr. it. *Introduzione al pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1970.
- Fiandaca, Giovanni, *Ermeneutica e applicazione giudiziale nel diritto penale*, in Palazzo (ed.), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, 2001, pp. 299 ss.
- Fish, Stanley, *Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Literature*, in "Texas Law Review", 60, 1982, pp. 551 ss.
- Fiss, Owen M., *Objectivity and Interpretation*, in "Stanford Law Review", 34, 1982, pp. 739 ss.
- Frankfurter, Felix, *Some Reflections on the Reading of Statutes*, in "Columbia Law Review", 47, 1947, pp. 527 ss.

- Fuller, Lon L., *Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart*, in “Harvard Law Review”, 71, 1958, pp. 630 ss.
- Galgano, Francesco, *Funzione creativa di diritto della giurisprudenza?*, in Cabella Pisu, L., Nanni, L. (eds.), *Clausole e principi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta*, Padova, Cedam, 1998, pp. 3 ss.
- Gavazzi, Giacomo, *Delle antinomie*, Torino, Giappichelli, 1959.
- Gérard, Philippe, *Le recours aux travaux préparatoires et la volonté du législateur*, in van de Kerchove, M. (ed.), *L’interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire*, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, pp. 51 ss.
- Giannini, Massimo Severo, *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme*, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1, 1956, pp. 902 ss.
- Grice, Paul H., *Studies in the Ways of Words*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1989.
- Guastini, Riccardo, *Dalle fonti alle norme*, Torino, Giappichelli, II ed., 1992.
- Guastini, Riccardo, *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Torino, Giappichelli, 1996.
- Guastini, Riccardo, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, Giuffrè, 1998.
- Guastini, Riccardo, *Il diritto come linguaggio. Lezioni*, Torino, Giappichelli, 2001.
- Guastini, Riccardo, *Realismo e antirealismo nella teoria dell’interpretazione*, in “Ragion Pratica”, 17, 2001, pp. 43 ss.
- Hare, Richard M., *The Language of Morals*, Oxford, 1952.
- Hare, Richard M., *Sorting Out Ethics*, Oxford, Oxford University Press, 1997.
- Hart, Herbert L.A., *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, 1961, II ed. 1994.
- Hart, Herbert L.A., *Problems of the Philosophy of Law* (1967), in Id., *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford, Clarendon Press, 1983, pp. 88 ss.
- Hart, Herbert L.A., *American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream* (1977), in Id., *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, 1983, pp. 123 ss.
- Horwich, Paul, *Meaning*, Oxford, Clarendon Press, 1998.
- Jori, Mario, *Linguaggio giuridico*, in M. Jori, A. Pintore, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli, II ed., 1997.
- Kalinowski, Georges, *Introduction à la logique juridique*, Paris, L.G.D.J., 1965.
- Kalinowski, Georges, *L’interprétation du droit: ses règles juridiques et logiques*, in “Archives de philosophie du droit”, 30, 1985, pp. 171 ss.
- Kelsen, Hans, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik* (1934), tr. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1967.
- Kelsen, Hans, *Reine Rechtslehre* (1960), tr. it. *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1966.
- Klug, Ulrich, *Juristische Logik* (I ed. 1951), tr. sp. *Lógica jurídica*, Caracas, Sucre, 1961.

- Larenz, Karl, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, iv ed., Berlin-Heidelberg, Springer, 1979.
- Laurent, François, *Principes de droit civil*, tr. it. *Principii di diritto civile*, Napoli, 1868.
- Lazzaro, Giorgio, *L'interpretazione sistematica della legge*, Torino, Giappichelli, 1965.
- Lazzaro, Giorgio, *Argomenti dei giudici*, Torino, Tip. Bono, 1970.
- Lecercle, Jean-Jacques, *Interpretation as Pragmatics*, London, MacMillan, New York, St. Martin's Press, 1999.
- Leibniz, Gottfried W., *De legum interpretatione, rationibus, applicatione, systemate* (1670 ca), in T. Hobbes, *A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Law of England* – G.W. Leibniz, *Specimen quaestionum philosophicarum ex iure collectarum* etc., a cura di T. Ascarelli, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 398 ss.
- Levi, Edward H., *An Introduction to Legal Reasoning*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1948.
- Levinson, Sanford, *Law and Literature*, in "Texas Law Review", 60, 1982, pp. 373 ss.
- Levinson, Stephen C., *Pragmatics* (1983), tr. it. parziale, *La pragmatica*, Bologna, Il Mulino, 1993.
- Llewellyn, Karl N., *Remarks on the Theory of Appellate Decision and the Rules or Canons About How Statutes Are to Be Construed*, in "Vanderbilt Law Review", 3, 1950, pp. 395 ss.
- Lombardi Vallauri, Luigi, *Corso di filosofia del diritto*, Padova, Cedam, 1981.
- Luzzati, Claudio, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, 1990.
- MacCormick, Neil D., *Argumentation and Interpretation in Law*, in "Ratio Juris", 6, 1993, pp. 16 ss.
- Marmor, Andrei (ed.), *Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, 1995.
- Mazzarese, Tecla, *Antinomia*, in *Digesto*, IV ed., Civile, I, Torino, Utet, 1987, pp. 1 ss. (estratto).
- Merkel, Adolf, *Über das Interpretationsproblem* (1916), tr. it. *Sul problema dell'interpretazione* (1916), in Id., *Il duplice volto del diritto. Il sistema kelseniano e altri saggi*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 255 ss.
- Minda, Gary, *Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century's End* (1995), tr. it. *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Monateri, Pier Giuseppe, *Interpretazione del diritto*, in *Digesto IV, Civile, X*, 1993, pp. 1 ss. (estratto).
- Monateri, Pier Giuseppe, "Correct Our Watches by the Public Clocks". *L'asenza di fondamento dell'interpretazione del diritto*, in J. Derrida-G. Vattimo (eds.), *Diritto, giustizia e interpretazione*, pp. 189 ss.
- Monateri, Pier Giuseppe, "All this and so much more": *critica all'argomenta-*

- zione e non interpretivismo, in Palazzo (ed.), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, 2002, pp. 163 ss.
- Mortara Garavelli, Bice, *Manuale di retorica*, Milano, Bompiani, 1997.
- Oppenheim, Felix E., *Outlines of a Logical Analysis of Law* (1944), tr. it., *Lineamenti di analisi logica del diritto*, in Scarpelli, U., Di Lucia, P. (eds.), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 1994, pp. 59 ss.
- Ost, François-van de Kerchove, Michel, *Entre la lettre et l'esprit. Les directives d'interprétation en droit*, Bruxelles, Bruylant, 1989.
- Ost, François-van de Kerchove, Michel, *Les colonnes d'Hermès: à propos des directives d'interprétation en droit*, in Amselek (ed.), *Interprétation et droit*, Bruxelles, Bruylant-Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1995, pp. 135 ss.
- Paladin, Livio, *Le fonti del diritto italiano* (1994), Bologna, Il Mulino, 2000.
- Pariotti, Elena, *La comunità interpretativa nell'applicazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000.
- Peczenik, Aleksander, *The Basis of Legal Justification*, Lund, 1983.
- Peczenik, Aleksander-Wróblewski, Jerzy, *Fuzziness and Transformation: Towards Explaining Legal Reasoning*, in "Theoria", 51, 1985, pp. 23 ss.
- Perelman, Chaïm, *Logique juridique. Nouvelle rhétorique* (1976), tr. it., *Logica giuridica. Nuova retorica*, Milano, Giuffrè, 1979.
- Perelman, Chaïm-Olbrechts-Tyteca, Lucie, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique* (1958), tr. it. *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, Einaudi, 1966.
- Pufendorf, Samuel, *De jure naturae et gentium*, 1672.
- Quine, Willard van Orman, *Quiddities. An Intermittently Philosophical Dictionary*, Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard University Press, 1987.
- Rawls, John, *Outline of a Decision Procedure for Ethics* (1951), in Id., *Collected Papers*, ed. by S. Freeman, Cambridge, Mass.-London, England, Harvard University Press, 1999, pp. 1 ss.
- Rawls, John, *Two Concepts of Rules* (1955), in Rawls, *Collected Papers*, 1999, pp. 2 ss.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, I ed., 1971.
- Recanati, François, *Pragmatics*, in *Routledge Encyclopaedia of Philosophy*, vol. 7, 1998, pp. 620 ss.
- Recaséns Siches, Luis, *Nueva filosofía de la interpretación del derecho*, Segunda edición copiosamente aumentada, México, Porrúa, 1973.
- Ricoeur, Paul, *Interprétation et/ou argumentation*, in "Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica", 1, 1996, pp. 247 ss.
- Romano, Santi, *Interpretazione evolutiva*, in Id., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1947, pp. 119 ss.
- Ross, Alf, *On Law and Justice* (1958), tr. it. *Diritto e giustizia*, Torino 1965.
- Sabatini, Francesco, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una*

- tipologia generale dei testi*, in D'Antonio, Mario (ed.), *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, pp. 675 ss.
- Sacco, Rodolfo, *L'interpretazione*, in Alpa, Guarneri, Monateri, Pascuzzi, Sacco, *Le fonti del diritto italiano: 2 Le fonti non scritte e l'interpretazione*, Torino, Utet, 1999, pp. 157 ss.
- Sacco, Rodolfo, *Interpretazione del diritto. Dato oggettivo e spirito dell'interprete*, in Derrida, J., Vattimo, G. (eds.), *Diritto, giustizia e interpretazione*, 1998, pp. 111 ss.
- Savigny, Friedrich C. von, *System des heutigen Römischen Rechts*, vol. I, 1840, tr. it., *Sistema del diritto romano attuale*, Torino, Unione tipografica editrice, 1886.
- Sbriccoli, Mario, *Interpretazione come argomentazione nella esperienza giuridica intermedia*, in Galli, G. (ed.), *Interpretazione e contesto. Atti del I Colloquio sulla interpretazione*, Macerata 19-20 Aprile 1979, Torino, Marietti, 1980, pp. 47 ss.
- Scalia, Antonin, *A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law*, with Commentary by Amy Gutman (ed.), Gordon S. Wood, Laurence H. Tribe, Mary Ann Glendon, Ronald Dworkin, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1997.
- Scarpelli, Uberto, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Milano, Nuvoletti, 1953.
- Scarpelli, Uberto, *Metodo giuridico*, in Crifò (ed.), *Enciclopedia Feltrinelli Fischer. Diritto 2*, Milano, Feltrinelli, 1972, pp. 411 ss.
- Scarpelli, Uberto (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Comunità, 1976.
- Scarpelli, Uberto-Di Lucia, Paolo (eds.), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED – Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1994.
- Schauer, Frederick, *Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and Life* (1991), tr. it. *Le regole del gioco. Un'analisi filosofica delle decisioni prese secondo le regole nel diritto e nella vita quotidiana*, Bologna, Il Mulino, 2000.
- Searle, John R., *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
- Suárez, Francisco, *Tractatus de legibus, ac Deo legislatore* (1612), Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968.
- Summers, Robert S.-Taruffo, Michele, *Interpretation and Comparative Analysis*, in McCormick, N., Summers, R.S. (eds.), *Interpreting Statutes. A Comparative Study*, Aldershot, Dartmouth, 1991, pp. 461 ss.
- Tammelo, Ilmar, *Outlines of Modern Legal Logic*, Wiesbaden, Steiner, 1969.
- Tarello, Giovanni, *La semantica del neustico. Osservazioni sulla "parte descrittiva" degli enunciati precettivi* (1965), in *Scritti in memoria di Widar Cesarini Sforza*, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 761 ss.
- Tarello, Giovanni, *Il "problema" dell'interpretazione: una formulazione ambigua*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1966, pp. 357 ss.
- Tarello, Giovanni, *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1974.

- Tarello, Giovanni, *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980.
- Troper, Michel, *Il problema dell'interpretazione e la teoria della sovralegalità costituzionale* (1975), in Comanducci, P.-Guastini, R. (eds.), *L'analisi del ragionamento giuridico*, vol. II, pp. 215 ss.
- Troper, Michel, *Una teoria realista dell'interpretazione*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 29, 1999, pp. 473 ss.
- van de Kerchove, Michel, *La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique*, in van de Kerchove (ed.), *L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire*, Bruxelles, Publications de Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, pp. 13 ss.
- Velluzzi, Vito (ed.), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000.
- Velluzzi, Vito, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Torino, Giappichelli, 2002.
- Vieweg, Theodor, *Topik und Jurisprudenz* (1953), tr. it. *Topica e giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1962.
- Villa, Vittorio, *Condizioni per una teoria della interpretazione giuridica*, in Velluzzi (ed.), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 173 ss.
- Vincenti, Umberto, *Dalla legge al caso: la tecnica della decisione nei sistemi legali*, in Mariani, M. (ed.), *Le strategie della difesa. Argomentazione, comunicazione, tecniche processuali*, 2001, pp. 165 ss.
- Viola, Francesco-Zaccaria, Giuseppe, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1999.
- Williams, Glanville, *Language and the Law*, in "Law Quarterly Review", 61, 1945, pp. 71 ss.
- Wright, Georg H. von, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, London, Routledge & Kegan, 1963.
- Wright, Georg H. von, *Valuations – or How to Say the Unsayable*, in "Ratio Juris", 2000, pp. 11 ss.
- Wróblewski, Jerzy, *Semantic Basis of the Theory of Legal Interpretation* (1963), tr. it., *Una base semantica per la teoria dell'interpretazione giuridica*, in Scarpelli, U. (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*, 1976, pp. 347 ss.
- Wróblewski, Jerzy, *Legal Reasoning in Legal Interpretation*, in "Logique et analyse", 12, 1969, pp. 3 ss.
- Wróblewski, Jerzy, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, Madrid, Civitas, 1985.
- Wróblewski, Jerzy, *Statutory Interpretation in Poland*, in MacCormick, N., Summers, R. (eds.), *Interpreting Statutes. A Comparative Study*, 1991, pp. 257 ss.
- Wróblewski, Jerzy, *The Judicial Application of Law*, Dordrecht, Kluwer, 1992.
- Zagrebelsky, Gustavo, *Il sistema delle fonti del diritto*, Torino, Utet, II ed., 1987.
- Zuleta-Puceiro, Enrique, *Statutory Interpretation in Argentina*, in MacCormick, N., Summers, R. (eds.), *Interpreting Statutes. A Comparative Study*, 1991, pp. 29 ss.